



Commissione parlamentare per l'infanzia

Documentazione per il seminario di studio

Adozione e affidamento Proposte a confronto

Normativa di riferimento

Lunedì 16 luglio 2007 ore 9,30 – 18

Palazzo San Macuto Sala del Refettorio Roma - Via del Seminario, 76

DOCUMENTAZIONE SU ADOZIONE E AFFIDAMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1. Schede di lettura: la disciplina delle adozioni
- 2. Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
- 3. Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption (concluded 29 May 1993 entered unto force 1 may 1995) Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993.
- 4. Stato di attuazione della Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993: Paesi ratificanti
- 5. Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999
- 6. Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.492: "Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476".

- 7. Legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
- 8. Ministero delle politiche per la famiglia Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 9. Ministero delle politiche per la famiglia Relazione illustrativa dello schema di decreto: "Composizione e compiti della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n. 184".
- 10.Presidenza del Consiglio dei Ministri Affari regionali e autonomie locali Conferenza Unificata: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184
- 11. Commissione per le Adozioni Internazionali: competenze e composizione alla data 4 luglio 2007.
- 12. Regolamento recante la procedura di adozione internazionale e di instaurazione di tutela/curatela approvato dal Decreto del Consiglio dei ministri della Repubblica di Belarus n.122 del 31.01.07

- 13. Protocollo recante integrazioni e modifiche al Protocollo di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in materia di adozione di minori, cittadini della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani
- 14. Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con le Regioni e le Province autonome: "I minori in affidamento familiare, i servizi residenziali per minori e i minori accolti (dati al 31.12.2005) Gli istituti per minori (dati al 30.11.2006)".
- 15. Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza: Adozioni e provvedimenti a tutela del minore. I minori fuori dalla famiglia Luglio 2007 Tavole statistiche estratte dal quaderno n. 43 del Centro Nazionale di documentazione.

LA DISCIPLINA DELLE ADOZIONI

La legge 4 maggio 1983, n. 184 è stata negli ultimi anni oggetto di sensibili modifiche volte ad adeguarla alle mutate esigenze ed a superare alcune difficoltà di ordine burocratico da essa derivanti. In particolare, le novità incidono sia sul versante delle adozioni internazionali sia sulla disciplina delle adozioni nazionali.

LE NUOVE NORME SULLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda le adozioni internazionali, le modifiche alla legge n. 184 sono state apportate dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"

La disciplina dell'adozione internazionale rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo della legge n. 184/1983: in precedenza, infatti, il nostro ordinamento non prevedeva una apposita regolamentazione dell'istituto e le uniche norme ritenute applicabili al riguardo erano contenute nelle preleggi al codice civile che, per diffuso convincimento, non apparivano più tali da assicurare al minore straniero una tutela analoga a quella garantita al minore italiano¹.

Nella realtà applicativa, però, la disciplina sulle adozioni internazionali contenuta nella legge n. 184 ha mostrato diverse lacune e la rigidità e la lunghezza delle procedure hanno fatto sì che gran parte degli aspiranti genitori si rivolgesse ad un mercato dell'adozione dove il "fai da te" è rapidamente proliferato.

La Convenzione dell'Aja

Il 29 maggio 1993, a L'Aja, è stata sottoscritta una Convenzione che ha dettato principi comuni per l'adozione internazionale riducendo i confini fra le varie legislazioni. Gli obiettivi della Convenzione possono essere ricondotti sostanzialmente a:

Particolarmente sentita era inoltre l'esigenza di adeguare la normativa italiana agli impegni assunti in sede internazionale con la legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, entrata in vigore in Italia il 25 agosto 1976.

- garantire che le adozioni internazionali abbiano di vista essenzialmente l'interesse superiore del minore;
- 2) realizzare tra gli Stati contraenti un sistema di cooperazione;
- assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni realizzate in conformità a essa.

La Convenzione poggia su alcuni punti fondamentali.

Anzitutto, prevede la creazione in ogni Paese di una "Autorità centrale" che controlla il corretto svolgimento delle procedure di adozione, si pone in relazione con le altre Autorità centrali scambiando informazioni, valutando le singole domande, accertando la presenza dei requisiti legittimanti l'adozione ed eventualmente autorizzando l'ingresso del minore nel Paese dei futuri genitori. Inoltre, la Convenzione richiede organismi abilitati che collaborino con detta Autorità. Si tratta di enti che, soltanto in presenza di rigorosi requisiti, sono espressamente autorizzati dall'Autorità a seguire le procedure di adozione e a fornire la necessaria assistenza agli aspiranti.

Infine, la Convenzione pone la regola generale in base alla quale è lo Stato in cui si trova il minore a dichiarare l'adozione conforme alla Convenzione; tale pronuncia corrisponde ad un riconoscimento di diritto all'adozione in tutti i Paesi contraenti con pieno conseguimento dei relativi effetti giuridici, *in primis*, la creazione del legame di filiazione tra genitori adottivi e minore e il venir meno di quello preesistente con i genitori naturali.

La legge n. 476 del 1998

In attuazione della Convenzione dell'Aja, la legge n. 476 del 1998 ha riscritto la disciplina dell'istituto delle adozioni internazionali contenuta nel Capo I del titolo III della legge 184 del 1983, sostituendolo integralmente.

Si ricorda, in primo luogo, che la legge ha provveduto ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio, la **Commissione per le adozioni internazionali** (nuovo art. 38, l. 183 del 1984)², che svolge le funzioni di Autorità centrale. Tra i principali compiti della CAI figurano in particolare: la collaborazione con le autorità centrali degli altri Stati; la proposta di stipulare di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; la promozione della cooperazione fra i soggetti, che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, e di iniziative di formazione per quanti operino nel settore;

La Commissione è composta di undici membri: oltre al presidente (magistrato esperto del settore minorile ovvero dirigente statale con analoga esperienza), nominato dal Presidente del Consiglio, consta di due rappresentanti a testa per il citato Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio e per il ministero di grazia e giustizia, di uno a testa in rappresentanza dei ministeri degli esteri, interni e sanità, nonché di tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (in tema si veda il DPR 1 dicembre 1999, n. 492, "Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n.

l'autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; la certificazione della conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione. Conformemente a quanto previsto dalla Convenzione, la Commissione, inoltre, è chiamata ad autorizzare l'attività degli enti - che curano concretamente la procedura di adozione - quando (nuovo art. 39-ter, l. n. 184/83)3:

- siano diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali:
- si avvalgano di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, in grado di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- dispongano di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle strutture per operare nei Paesi
- non abbiano fini di lucro;
- non operino pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione;
- si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia;
- abbiano sede legale nel territorio nazionale.

La CAI vigila sull'operato degli enti e cura la tenuta del relativo albo.

Ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore, la legge applicabile è, comunque, quella del Paese d'origine del bambino: essa determina le circostanze nelle quali il minore può essere adottato all'estero. Occorre quindi un provvedimento dell'autorità del Paese d'origine, secondo i casi giudiziaria o amministrativa, che lo dichiari adottabile o ne pronunci l'adozione o almeno ne autorizzi l'espatrio a scopo di adozione; dal provvedimento deve risultare trattarsi di un minore abbandonato, o quanto meno di un minore alla cui adozione i genitori biologici hanno dato il proprio consenso.

E' invece la legge italiana che determina i requisiti delle persone disponibili ad adottare un minore straniero, purché siano cittadini italiani oppure risiedano in modo effettivo e continuativo in Italia. Pertanto si applicano le regole consuete della legge 184/1983, sulle quali si veda infra.

L'idoneità degli adottanti dev'essere dichiarata mediante un decreto del Tribunale per i minorenni del loro luogo di residenza, pronunciato entro 2 mesi dalla richiesta, dopo che i servizi sociali degli Enti locali hanno svolto gli accertamenti necessari per verificarla (art. 30).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, ha adottato la deliberazione 18 ottobre 2000 (in G.U. 31.10.00, n. 255) contenente l'albo degli enti autorizzati (la deliberazione è stata poi integrata con la successiva deliberazione 10 gennaio

L'idoneità non è generica, data per qualsiasi minore ovvero per un numero imprecisato di minori: il decreto contiene le indicazioni opportune sulle caratteristiche del minore che si reputa adatto alla coppia di coniugi, con indicazioni riferite in primo luogo all'età del bambino.

La procedura di adozione dev'essere sempre svolta con l'intermediazione di uno degli enti autorizzati all'adozione internazionale (art. 31): le coppie di coniugi sono libere di scegliere l'ente preferito, ma non possono fare a meno della sua collaborazione. L'ente svolge le pratiche adottive nel Paese straniero e, dopo l'adozione, può dare sostegno al nucleo adottivo, se richiesto dagli adottanti.

L'autorità centrale straniera trasmette all'ente la proposta di abbinamento fra un minore adottabile e una coppia di aspiranti adottanti, formulata secondo la legge del Paese d'origine del minore; l'ente, previa fornitura alla coppia di coniugi di ogni utile informazione sul minore, riceve il loro consenso all'abbinamento; dà inoltre la sua approvazione all'abbinamento stesso, qualora ciò sia richiesto dalla legislazione del Paese straniero. La proposta di abbinamento dev'essere trasmessa dalla Commissione per le adozioni internazionali; questa ha la funzione, fra le altre, di svolgere una sorta di giudizio d'appello per il caso in cui sia richiesto il consenso all'abbinamento da parte dell'ente e questo lo abbia rifiutato. Una volta ottenuti tutti i consensi necessari, il minore viene trasferito, in Italia, previa autorizzazione all'ingresso e al soggiorno da parte della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente vigila sulle sue modalità e cura tutte le certificazioni e le autenticazioni necessarie.

Una volta conclusa la procedura, l'adozione può essere pronunciata secondo due distinte modalità: nel Paese straniero, prima che il minore giunga in Italia, oppure in Italia, dopo che vi è giunto (art. 35).

Nel primo caso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti ordina la trascrizione sui registri dello stato civile del provvedimento dell'autorità straniera.

Nel secondo caso, invece, il Tribunale riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo e ne stabilisce la durata, decorsa la quale, pronuncia direttamente l'adozione.

In entrambi i casi il Tribunale deve accertare preliminarmente che:

- sussistano le condizioni elencate dall'art. 4 della Convenzione;
- il provvedimento sia stato dichiarato conforme alla Convenzione dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- non sia contrario ai principi fondamentali del diritto italiano della famiglia e dei minori.

Vi è, poi, un'ulteriore procedura relativa all'adozione ed all'affidamento preadottivo pronunciati in Paesi non aderenti alla Convenzione né parti in accordi bilaterali con l'Italia. In questi casi, il Tribunale dei minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione può dichiarare efficaci nel nostro Paese tali provvedimenti solo se sia accertato lo stato di abbandono del minore o il consenso dei genitori naturali, se gli adottanti abbiano conseguito il decreto di idoneità e nella procedura risultino intervenuti sia un ente autorizzato che la Commissione per le adozioni internazionali. Infine, se l'adozione è pronunciata dalle autorità di un Paese straniero su istanza di cittadini italiani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso Paese e di avervi la residenza da almeno 2 anni, purché l'adozione risulti conforme ai principi della Convenzione, viene riconosciuta a tutti gli effetti in Italia con provvedimento del Tribunale dei minori (art. 36).

A questo punto, l'adozione può essere trascritta (art. 35, comma 6) solo se:

- gli adottanti sono in possesso dei requisiti di legge;
- sono state rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del minore contenute nel decreto di idoneità (soprattutto l'età);
- vi è stata l'intermediazione di un ente autorizzato e il passaggio presso le autorità centrali, straniera e italiana;
- l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si sia rivelato conforme all'interesse del minore.

A seguito della trascrizione, il minore acquista la cittadinanza italiana.

Successivamente all'ingresso in Italia e per almeno 1 anno i servizi socioassistenziali e gli enti autorizzati assistono genitori e minore e riferiscono sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi (art. 34, comma 2).

Inoltre, indipendentemente dall'ingresso in Italia a scopo di adozione, viene stabilito, a tutela delle gravi situazioni di abbandono di minori stranieri nel nostro Paese, che anche questi ultimi abbiano diritto all'applicazione degli istituti previsti dalla legge nazionale in tema di adozione, affidamento e provvedimenti di urgenza. A necessaria integrazione delle disposizioni sopraindicate, vengono previste una serie di prescrizioni volte ad impedire l'ingresso illegale in Italia a fini di adozione di minori stranieri⁴.

La legge, inoltre, prevede disposizioni a sostegno dei genitori adottivi consistenti in particolari facoltà di astensioni dal lavoro, possibilità di usufruire di un congedo parzialmente retribuito per il periodo di permanenza nel Paese di origine del minore, nonché la deducibilità dal reddito imponibile del 50% delle spese sostenute per la procedura di adozione (art. 4)⁵. Particolari cautele sono

Sia la durata delle assenze dal lavoro per motivi inerenti la procedura di adozione che l'ammontare complessivo delle spese ai fini della loro assoggettabilità al regime degli oneri deducibili devono essere certificati dall'ente autorizzato allo svolgimento della pratica di

Sono, così, disposti divieti di ingresso, controlli alle frontiere, obblighi di rimpatrio a spese degli accompagnatori dei minori nonché un sistema di segnalazioni e di interventi quando, nonostante le cautele predisposte, il minore sia comunque introdotto nel nostro Paese in violazione delle procedure e delle garanzie previste dalla Convenzione.

previste per l'accesso alle informazioni e la conservazione delle stesse relative al minore e alla sua famiglia di origine dopo la pronuncia di adozione.

Infine, si segnala l'introduzione di una disciplina sanzionatoria, che prevede la reclusione fino ad 1 anno e la multa da 1 a 10 milioni per i soggetti che svolgono per conto terzi pratiche di adozione senza la prescritta autorizzazione. Per chi si avvale di tali organismi o persone non autorizzate, le pene indicate sono diminuite di 1/3, mentre i legali rappresentanti e i responsabili delle associazioni illegali sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2 a 6 milioni (art. 6).

PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE (art. 3 f. n. 476 del 1998; che sostituisce il Capo i del Tifolo III della I, n. 184 del

- a) È coniugi che intendono adottare un minore straniero residente all'estero presentano dichiarazione di disponibilità, all'Tribunale per il minorenni e chiedono che lo stesso dichian la loro idoneità all'adozione. Il tribunale a meno di una pronuncia immediatà di inidoneità trasmette (entro 15 giorni) le documentazione al servizi socio-assistenziali degli enti locali;
 b) i servizi acquisiscono elementi sulla situazione personale, familiare e sanitana degli aspiranti genitori e trasmettono entro 4 mesi una relazione al intrunale;
 c) Il Tribunale pronuncia entro 2 mesi decreto motivato attestante la sussistenza (o insussistenza) dei requisti per l'adozione, il decreto rectamabile davanti alla Corte d'appello è trasmesso alla. Commissione per le adozioni internazionali (v. infra);
 d) gli aspiranti all'adozione in caso di decrete di

- d) gli aspiranti all'adozione, in caso di decreto di idonettà devono conferire incarico a curare la procedura ad uno degli enti autorizzati che svolgera concretamente le pratiche di adozione!
- e) la Commissione, valutate le conclusion dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia con il riconoscimento dei diritti e delle forme di assistenza di cui gode il minore italiano in affidamento familiare:
- f) dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno 1 anno i servizi socio-assistenziali e gli enti autorizzati assistono genitori e minore e riferiscono sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli. opportuni interventi:
- g) « con la trascrizione dell'adozione nei registri dello stato civile il minore adottato acquista la cittadinanza.

La Convenzione prevede la possibilità che i minori siano adottati anche da parte di singles, ma per l'ordinamento italiano potranno avere riconoscimento e produrre effetti esclusivamente i provvedimenti resi all'estero in favore di coniugi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 (coniugi, uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare).

Gli enti autorizzati svolgono le pratiche di adozione presso il Paese straniero, raccolgono dall'autorità straniera la proposta di abbinamento col minore e la trasmettono ai genitori ricevendone il consenso scritto, forniscono ai coniugi tutte le informazioni acquisite sul minore, assistono questi ultimi nel periodo che devono trascorrere nel Paese di origine del minore, si accertano della sussistenza delle condizioni previste dalla Convenzione e concordano con l'autorità straniera la pronuncia favorevole (o meno) all'adozione (o al preaffidamento adottivo). Vigilano infine sulle modalità di trasferimento in Italia del bambino, fornendo inoltre sostegno al nuovo nucleo familiare, in collaborazione coi servizi sociali.

LA DISCIPLINA DELLE ADOZIONI NAZIONALI

A distanza di diciassette anni dall'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), il Parlamento ha approvato la legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", che ha riformato in maniera consistente la disciplina dell'adozione contenuta nel provvedimento citato; quest'ultima, infatti, aveva mostrato alcune lacune, specie in relazione alla lentezza delle procedure e al verificarsi di casi in cui le norme erano di difficile interpretazione, e su alcune delle sue disposizioni erano intervenute pronunce di illegittimità della Corte costituzionale.

Le nuove disposizioni, pertanto, conformandosi anche agli orientamenti espressi in merito dalla Corte, sembrano aver recepito una serie di istanze che da tempo erano emerse nell'ambito della società civile, delineando una disciplina di diritto sostanziale e processuale dell'adozione più aderente ai bisogni della società moderna.

La legge si compone di VI titoli e di 38 articoli e, oltre a modificare sensibilmente la legge n. 184 del 1983, interviene anche su alcuni articoli del titolo VIII del Libro I del Codice civile.

La ratio ispiratrice della riforma è contenuta nel nuovo articolo 1 della legge n. 184 ove può leggersi che *il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*. Dopo aver stabilito che le condizioni di povertà dei genitori non rappresentano di per sé un ostacolo all'esercizio del diritto sopracitato, viene inoltre previsto che a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto e che l'ente locale, nei limiti delle proprie competenze e risorse, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti. Solo allorquando, nonostante gli interventi descritti, la famiglia non sia in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione.

L'affidamento

L'affidamento è disciplinato dagli articoli 2-5 della legge n. 184, così come modificata dalla legge n. 149 del 2001. La finalità dell'istituto resta quella di affidare temporaneamente il minore ad un'altra famiglia, allo scopo di reinserirlo successivamente nella famiglia originaria, quando questa dovesse superare le proprie difficoltà.

L'affidamento può essere disposto nei confronti di una famiglia (preferibilmente con figli minori) o anche di un single, purché in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. La legge prevede che nel caso in cui non sia possibile l'affidamento del minore, ne venga disposto l'inserimento in una comunità di tipo familiare (prima contemplata come possibile destinataria di un vero e proprio affidamento) o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato. Quest'ultimo dovrà avere sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, in modo da assicurarne una vicinanza effettiva alla famiglia di origine, in linea con la ratio ispiratrice di tutta la riforma.

Inoltre, la legge dispone che entro il 31 dicembre 2006 nessun minore possa essere ricoverato in istituto, dovendosi privilegiare l'affidamento o, in subordine, l'inserimento in una comunità di tipo familiare.

L'affidamento continua ad essere disposto dal servizio sociale locale, salvo il previo consenso dei genitori o del tutore e dopo aver sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (art. 4)

- Motivazioni dell'affidamento; tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario; modalità attraverso le quali i genitori e gli attri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti comit minore; servizio: sociale locale all'quale è attributta; ottre alla vigilanza durante l'affidamento anche la responsabilità del programma di assistenza!
- termine di durata del penodo di affidamento. Tale termine non può superare la durata di ventiquattro mesi è può essere prorogato dai tribunale per i minorenni soltanto qualora la sospensiona dell'affidamento rechi pregiudizio al minore:

L'adozione

La disciplina dell'adozione è contenuta negli articoli 6-24 della legge n. 184. Per quanto riguarda i requisiti, la legge prevede ancora che le coppie aspiranti all'adozione debbano essere unite in matrimonio, ed essere "unite" da almeno tre anni, ma consente che in questo triennio venga computata anche l'eventuale stabile e continuativa convivenza prematrimoniale9. Inoltre il limite massimo del

Vengono inoltre previsti nuovi compiti a carico del servizio sociale, consistenti nell'obbligo di riferire al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza e nell'obbligo di presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Pur avendo quindi equiparato, ai soli fini di determinare la stabilità di una coppia, il periodo passato in costanza di matrimonio con un eventuale periodo trascorso prima del matrimonio in una convivenza stabile - che deve naturalmente essere provata da chi ne ha interesse -, non

divario di età tra adottante e adottato viene portato a 45 anni e, in ogni caso – secondo le indicazioni che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto di considerare ragionevoli nell'interesse del minore¹⁰ – i limiti minimi e massimi di età possono sempre essere derogati, caso per caso, da parte del tribunale per i minorenni, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile al minore. Peraltro, non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando gli adottanti abbiano già altri figli dei quali almeno uno sia di età minore o quando l'adozione riguardi un fratello di un minore già adottato dalla stessa coppia. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni, e anzi costituiscono titolo preferenziale alcune situazioni in cui l'adozione risponde all'interesse evidente dell'adottando, come l'aver già adottato uno o più fratelli dell'adottando, o l'intenzione di adottare un minore disabile (art. 6).

La legge cerca poi di razionalizzare il *procedimento di adozione*, che continua a dividersi in tre fasi:

- 1) accertamento dello stato di abbandono, che si conclude con la dichiarazione di adottabilità;
- 2) scelta dei coniugi idonei a corrispondere alle esigenze del minore e affidamento preadottivo;
- 3) verifica del periodo di affidamento, che si conclude con la pronuncia della sentenza di adozione, ovvero, in caso di valutazione negativa, di sentenza che dichiara di non far luogo all'adozione.

La condizione per avviare la procedura di adozione resta la dichiarazione di adottabilità (art. 8) per la quale la nuova normativa, in accoglimento di un'esigenza largamente avvertita e in attuazione dei principi costituzionali del

sono state recepite le istanze di un maggiore ampliamento della platea degli adottanti contenute, tra l'altro, nelle disposizioni del progetto di legge S. 130 bis, presentato al Senato (e risultante dallo stralcio della pdl S. 130), diretto a consentire l'adozione anche a persone non coniugate o separate che abbiano compiuto i trent'anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 1992, n. 148, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6 nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità quando per uno di essi la differenza di età con gli adottanti supera quaranta anni e dalla separazione dei fratelli deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione. Successivamente, con la sentenza n. 303 del 1996, la Corte ha dichiarato l'illegittimità del medesimo art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre, in via eccezionale, l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, anche se l'età di uno dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella ordinariamente intercorrente tra genitori e figli, quando dalla mancata adozione derivi, in ragione della situazione preesistente all'adozione stessa, un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (nello stesso senso, sentenza n. 283 del 1999). Infine, con sentenza del 6 ottobre 1999, n. 1366, la Corte di cassazione ha dato seguito alle indicazioni della Corte costituzionale consentendo ai ricorrenti l'adozione nonostante una differenza di età di 48 anni con l'adottando.

diritto di difesa e del giusto processo, prevede l'assistenza obbligatoria del difensore fin dai primi atti, non solo per i genitori e i parenti che partecipano nel procedimento, ma anche del minore. Ciò significa che al minore dovrà essere nominato un curatore speciale che lo assista in qualità di difensore.

La segnalazione della condizione di abbandono va effettuata non più al tribunale per i minorenni, ma al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e questo farà sì che il tribunale sia in posizione di maggiore terzietà rispetto alla situazione su cui è chiamato a giudicare. Lo stesso procuratore della Repubblica per i minorenni viene investito del compito – prima spettante ai giudici tutelari – di effettuare visite periodiche negli istituti che ospitano minori, al fine di verificare l'eventuale abbandono in cui qualche minore si dovesse trovare (art. 9).

Il rispetto per le garanzie difensive fa sì che la procedura per la dichiarazione di adottabilità inizi con l'avvertimento ai genitori e ai parenti della possibilità di nominare un difensore di fiducia, altrimenti il giudice del tribunale per i minorenni deve provvedere alla nomina di un difensore di ufficio. Eventuali provvedimenti provvisori nell'interesse del minore potranno essere adottati soltanto dopo questa attività preliminare (art. 10).

Ove, in seguito agli accertamenti, risulti la situazione di abbandono, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio lo stato di adottabilità (art. 15) oppure l'archiviazione (art. 16) e contro la sentenza possono proporre impugnazione davanti alla Corte d'appello, sezione per i minorenni, il pubblico ministero, i genitori, i parenti, il tutore e il curatore speciale. Contro la decisione dei giudici di appello si può ricorrere per Cassazione per quasi tutti i motivi previsti dall'articolo 360 c.p.c. e non soltanto per violazione di legge come era previsto prima della riforma.

Anche il bambino potrà dire la sua opinione prima di essere adottato: chi ha già compiuto 14 anni dovrà dare un consenso esplicito. I bambini tra i 12 e 14 anni saranno ascoltati personalmente dal magistrato. Se è più piccolo sarà ascoltato vagliando prima la sua capacità di discernimento. E anche i figli legittimi di una coppia che chiede un bambino in adozione devono essere ascoltati dai magistrati se hanno già compiuto 14 anni.

DISCIPLINA DEEL AFFIDAMENTO PREADOTIVO (artt 19-201 n. 149/2001)

- a) i coniugi che intendono adottare un bambino italiano devono rivolgersi al tribunale dei minorenni presentando formale domanda di disponibilità. e specificando la disponibilità ad adottare un minore superiore a cirique anni o
- specificando la disponibilità ad adottare un minore superiore a cinque anni o portatore di handicap (nel qual caso è disposta una corsia preferenziale);

 b). I coniugi vengono sottoposti a una serie di indagini nguardanti in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica e i motivi per i quali intendono procedere ad un'adozione. Gli accertamenti sull'idoneità della coppia; vanno compiuti entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (prorogabili una sola volta). A questo punto la pratica per l'adozione può considerarsi completata:

 c) il tribunale per i minorenni cerca quindi il miglior abbinamento possibile tra gli aspiranti genitori adottivi e i minori dichiarati in stato di abbandono. Per far questo potra servirsi della banca dati relativa ai minori adottabili e agli aspiranti genitori.
- d) il tribunale per i minori dispone con ordinanza l'affidamento preadattivo) La durata è fissata in un anno ma esiste la possibilità di prolungare l'affido se il minore na bisogno di più tempo per inserirsi nelle nuova famiglia (max ulteriori

Una volta concluso l'affidamento, il tribunale dichiara con sentenza l'adozione¹², che crea un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima. L'adottato acquista il cognome paterno e, dopo la trascrizione allo stato civile, è vietato a chiunque di fornire informazioni sulle sue origini e all'ufficiale di stato civile e all'ufficio dell'anagrafe di fornire certificati in cui risulti il rapporto di adozione con sanzioni penali in caso di trasgressione.

Peraltro, la legge prescrive la necessità che i genitori informino i figli della loro condizione di adottivi. Questi ultimi, una volta raggiunti i 25 anni, potranno - con

La domanda diretta al Presidente del Tribunale per i minorenni deve contenere:

Certificato di nascita dei richiedenti; 1)

Stato di famiglia;

³⁾ Dichiarazione di assenso all'adozione, resa dai genitori viventi degli adottanti, oppure il certificato di morte dei genitori degli adottanti;

⁴⁾ Certificato rilasciato dal medico curante;

Certificati economici: Modello 101 oppure Modello 740 o busta paga:

Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti;

Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

La sentenza del Tribunale dei minorenni che dichiara se far luogo o meno all'adozione può essere impugnata davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notificazione; il ricorso in cassazione sulla decisione della corte d'appello è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3). A fini di sveltimento della procedura è stabilito un termine perentorio di 60 giorni entro il quale sia la corte d'appello che la Cassazione debbono discutere l'appello e il ricorso.

provvedimento del Tribunale per i minorenni - accedere alle informazioni sui propri genitori biologici (questo sarà possibile, per gravi motivi, anche al raggiungimento della maggiore età)¹³.

Alla fattispecie generale di adozione, cd. piena, sin qui descritta, occorre ancora aggiungere l'istituto dell'adozione in casi particolari, ovvero i casi di possibile adozione di minori a prescindere dal loro stato di abbandono e dalla conseguente dichiarazione di adottabilità..

Tra le ipotesi tipiche che rendono ammissibile il ricorso a questa forma di adozione la legge individua le seguenti:

- a) il caso dell'orfano di padre e di madre che può essere adottato da persone legate al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo;
- b) il caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, del proprio coniuge;
- c) il caso del minore affetto da handicap ed orfano di padre e di madre;
- d) i casi per i quali vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

In questi casi (ad eccezione della lettera b) l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi e anche da parte di persone non coniugate. Se però l'adottante è coniugato e non separato l'adozione deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Con riferimento alla differenza di età tra adottante e adottato, la legge prescrive nei casi di cui alle lettere a) e d) che l'età dell'adottante superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottato. In tutti questi casi l'adottando ultraquattordicenne ha diritto ad esprimere il consenso mentre l'ultradodicenne deve essere sentito (al pari dell'infradodicenne, in considerazione però della sua capacità di discernimento).

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, si segnala un inasprimento delle pene pecuniarie già previste dalla legge n. 184.

L'accesso alle informazioni non sarà consentito quando la madre naturale, al momento della nascita, non abbia riconosciuto il figlio; quando anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato; quando anche uno solo dei genitori naturali abbia dato il consenso all'adozione a condizione di conservare l'anonimato.

LE SANZIONI (ARTT. 70-73" L. N. 184/83).

- GII esercenti un servizio di pubblica necessità che non riferiscano al tribunale sulle condizioni di abbandono di un minore di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio incorrono nella sanzione della reclusione fino ad 1 anno o della multa da lire 500.000 a 2 milioni e mezzo
- anno o della multa da lire 500 000 a 2 millioni e mezzo."

 L' rappresentanti degli istituti di assistenza che omettano la trasmissione semestrale ali quotice tutelare di tutti i minori, ricoverati o assistiti ovvero fomiscano informazioni inesatte sui rapporti familiari ad essi relativi incorrono nella multa, alternativa alla reclusione fino a 1 anno; da lite 500 000 a 5 milloni, chiunque in violazione della norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore; ovvero le avvia all'estero perche sia definitivamente affidato; è punifo con la reclusione da 1 a 3 anni."

 coloro che "consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni.
- con la reclusione da 4 a 3 annie
- colui che svolge opera di mediazione all'fine di realizzare l'affidamento in violazione delle norme di legge è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a 5 milioni;
- con la multa da lire 500 000 a 5 milioni; chiunques per procurarsi denaro o altra utilità; in violazione della legge introduca nella Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Le chiunque riveli notizie (acquisite per ragioni di utilicio), atte a riutracciare un minore adottato o forniscono informazione sul suo status giundico de figlio legittimo per adozone incorre nella sanzione della reclusione fino a 6 mesi o della multa da lire 200.000 a 2 milloni.

La legge n. 149 prevede anche alcuni interventi di carattere economico. Ad esempio, prevede l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore ed estende agli affidatari tutte le agevolazioni in tema di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri già previsti in favore dei genitori biologici del minore.

Si segnala, infine, che la legge n. 149 nel modificare le disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità (artt. 8-18) di cui al titolo II, capo II, della legge n. 184 nonché l'articolo 336 del codice civile (art. 37, comma 3), prevede l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore. A

Quando la condotta è tenuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio si applica l'art. 328 c.p.

La stessa pena si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

tal fine, nulla si dice peraltro in ordine alla difesa d'ufficio ed al gratuito patrocinio: in assenza di una previsione al riguardo, i genitori meno abbienti risulterebbero discriminati in quanto difficilmente potrebbero permettersi di pagare la parcella dell'avvocato.

Si ricorda, infatti, che la legge n. 60/2001¹⁷ ha disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali, e poiché la legge n. 149/2001 non contiene disposizioni ad hoc in ordine alla nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore e neanche prevede una specifica norma transitoria di coordinamento con la citata legge n. 60, le nuove disposizioni della legge n. 149 potrebbero quindi compromettere il principio di effettività della difesa per le famiglie indigenti.

Per porre rimedio a tale problema, è stata prevista l'**ultrattività** delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II, della legge n. 184/1983 nonché del previgente articolo 336 del codice civile, attraverso l'emanazione dei decreti legge nn. 150/2001¹⁸, 126/2002¹⁹, 147 del 2003²⁰ e 158/2004, che ha prorogato da ultimo al 30 giugno 2005 il termine per la predetta ultrattività. La disciplina transitoria troverà applicazione fino all'emanazione di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in particolare per quanto attiene alla nomina del difensore di ufficio, nonché fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.

Come rilevato nella relazione illustrativa, in tale situazione, "il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione".

Legge 6 marzo 2001 n. 60, Disposizioni in materia di difesa d'ufficio).

²⁰ convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200.

D.L. 24 aprile 2001, n. 150, Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2001, n. 240).

D.L. 10 luglio 2002, n. 126 (Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133, del 17 maggio). --

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Articolo 2

Art. 2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Articolo 3

Art. 3. L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'art. 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo 4

Art. 4. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonchè i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori

provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Articolo 5

Art. 5. L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

Articolo 6

Art. 6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

Articolo 7

Art. 7. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopra indicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Articolo 8

Art. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Articolo 9

Art. 9. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede,

l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Articolo 10

Art. 10. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 11

Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma

precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Articolo 12

Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.

Articolo 13

Art. 13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Articolo 14

Art. 14. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino le iniziative opportune.

Articolo 15

Art. 15. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13

non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'art. 17. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Articolo 16

Art. 16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 17

Art. 17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'art. 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel presente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Articolo 18

Art. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Articolo 19

Art. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Articolo 20

Art. 20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Articolo 21

Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

Articolo 22

Art. 22. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'art. 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

Articolo 23

Art. 23. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca,

il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 24

Art. 24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Articolo 25

Art. 25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

Art. 26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine

dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Articolo 27

Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

Articolo 28

Art. 28. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

Articolo 29

Art. 29. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 30

Art. 30. I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

Articolo 31

Art. 31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia il nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

Articolo 32

Art. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'art. 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

Articolo 33

Art. 33. Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'art. 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.

Articolo 34

Art. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art. 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'art. 37.

Articolo 35

Art. 35. é fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

Articolo 36

Art. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'art. 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del

distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.

Articolo 37

Art. 37. Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Articolo 38

Art. 38. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Articolo 39

Art. 39. Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 40

Art. 40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 41

Art. 41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Articolo 42

Art. 42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Articolo 43

Art. 43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 44

Art. 44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

Articolo 45

Art. 45. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Articolo 46

Art. 46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Articolo 47

Art. 47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Articolo 48

Art. 48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del codice civile.

Articolo 49

Art. 49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Articolo 50

Art. 50. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 51

Art. 51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Articolo 52

Art. 52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Articolo 53

Art. 53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 54

Art. 54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Articolo 55

Art. 55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

Articolo 56

Art. 56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'art. 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Articolo 57

Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

Articolo 58

Art. 58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone maggiori di età >>.

Articolo 59

Art. 59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti >>.

Articolo 60

Art. 60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

Articolo 61

Art. 61. L'art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 299. Cognome dell'adottato. -- L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei >>.

Articolo 62

Art. 62. L'art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 307. Revoca per indegnità dell'adottante. -- Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato >>.

Articolo 63

Art. 63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età >>.

Articolo 64

Art. 64. L'art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 312. Accertamenti del tribunale. -- Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando >>.

Articolo 65

Art. 65. L'art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 313. Provvedimento del tribunale. -- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero >>.

Articolo 66

Art. 66. I primi due commi dell'art. 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: << Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato >>.

Articolo 67

Art. 67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'art. 293, il secondo e il terzo comma dell'art. 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. é abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.

Articolo 68

Art. 68. Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: << Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, del codice civile >>.

Articolo 69

Art. 69. In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Articolo 70

Art. 70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.

Articolo 71

Art. 71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.

Articolo 72

Art. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Articolo 73

Art. 73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 900.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Articolo 74

Art. 74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile.

Articolo 75

Art. 75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 76

Art. 76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

Articolo 77

Art. 77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile.

Articolo 78

Art. 78. Il quarto comma dell'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente: << Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,

può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo >>.

Articolo 79

Art. 79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'art. 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Articolo 80

Art. 80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Articolo 81

Art. 81. L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente: <<L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore>>.

Articolo 82

Art. 82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue L. 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di

grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Go to the Intercountry Adoption Section

CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION

(Concluded 29 May 1993)

(Entered into force 1 May 1995)

The States signatory to the present Convention,

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,

Recalling that each State should take, as a matter of priority, appropriate measures to enable the child to remain in the care of his or her family of origin,

Recognizing that intercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a child for whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin,

Convinced of the necessity to take measures to ensure that intercountry adoptions are made in the best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights, and to prevent the abduction, the sale of, or traffic in children.

Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),

Have agreed upon the following provisions –

CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

The objects of the present Convention are –

- a) to establish safeguards to ensure that intercountry adoptions take place in the best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights as recognized in international law;
- b) to establish a system of co-operation amongst Contracting States to ensure that those safeguards are respected and thereby prevent the abduction, the sale of, or traffic in children;
- c) to secure the recognition in Contracting States of adoptions made in accordance with the Convention.

Article 2

(1) The Convention shall apply where a child habitually resident in one Contracting State ("the State of origin") has been, is being, or is to be moved to another Contracting State ("the receiving State") either after his or her

adoption in the State of origin by spouses or a person habitually resident in the receiving State, or for the purposes of such an adoption in the receiving State or in the State of origin.

(2) The Convention covers only adoptions which create a permanent parent-child relationship.

Article 3

The Convention ceases to apply if the agreements mentioned in Article 17, sub-paragraph c, have not been given before the child attains the age of eighteen years.

CHAPTER II – REQUIREMENTS FOR INTERCOUNTRY ADOPTIONS

Article 4

An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of the State of origin –

- a) have established that the child is adoptable;
- b) have determined, after possibilities for placement of the child within the State of origin have been given due consideration, that an intercountry adoption is in the child's best interests;
- c) have ensured that
- (1) the persons, institutions and authorities whose consent is necessary for adoption, have been counselled as may be necessary and duly informed of the effects of their consent, in particular whether or not an adoption will result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin,
- (2) such persons, institutions and authorities have given their consent freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing,
- (3) the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and have not been withdrawn, and
- (4) the consent of the mother, where required, has been given only after the birth of the child; and
- d) have ensured, having regard to the age and degree of maturity of the child, that
- (1) he or she has been counselled and duly informed of the effects of the adoption and of his or her consent to the adoption, where such consent is required,
- (2) consideration has been given to the child's wishes and opinions,
- (3) the child's consent to the adoption, where such consent is required, has been given freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing, and
- (4) such consent has not been induced by payment or compensation of any kind.

Article 5

An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of the receiving State –

- a) have determined that the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt;
- b) have ensured that the prospective adoptive parents have been counselled as may be necessary; and
- c) have determined that the child is or will be authorized to enter and reside permanently in that State.

CHAPTER III - CENTRAL AUTHORITIES AND ACCREDITED BODIES

Article 6

- (1) A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention upon such authorities.
- (2) Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial units shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial or personal extent of their functions. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Authority to which any communication may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.

- (1) Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst the competent authorities in their States to protect children and to achieve the other objects of the Convention.
- (2) They shall take directly all appropriate measures to -
- a) provide information as to the laws of their States concerning adoption and other general information, such as statistics and standard forms;
- b) keep one another informed about the operation of the Convention and, as far as possible, eliminate any obstacles to its application.

Article 8

Central Authorities shall take, directly or through public authorities, all appropriate measures to prevent improper financial or other gain in connection with an adoption and to deter all practices contrary to the objects of the Convention.

Article 9

Central Authorities shall take, directly or through public authorities or other bodies duly accredited in their State, all appropriate measures, in particular to –

- a) collect, preserve and exchange information about the situation of the child and the prospective adoptive parents, so far as is necessary to complete the adoption;
- b) facilitate, follow and expedite proceedings with a view to obtaining the adoption;
- c) promote the development of adoption counselling and post-adoption services in their States;
- d) provide each other with general evaluation reports about experience with intercountry adoption;
- e) reply, in so far as is permitted by the law of their State, to justified requests from other Central Authorities or public authorities for information about a particular adoption situation.

Article 10

Accreditation shall only be granted to and maintained by bodies demonstrating their competence to carry out properly the tasks with which they may be entrusted.

Article 11

An accredited body shall -

- a) pursue only non-profit objectives according to such conditions and within such limits as may be established by the competent authorities of the State of accreditation;
- b) be directed and staffed by persons qualified by their ethical standards and by training or experience to work in the field of intercountry adoption; and
- c) be subject to supervision by competent authorities of that State as to its composition, operation and financial situation.

Article 12

A body accredited in one Contracting State may act in another Contracting State only if the competent authorities of both States have authorized it to do so.

Article 13

The designation of the Central Authorities and, where appropriate, the extent of their functions, as well as the names and addresses of the accredited bodies shall be communicated by each Contracting State to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law.

CHAPTER IV - PROCEDURAL REQUIREMENTS IN INTERCOUNTRY ADOPTION

Persons habitually resident in a Contracting State, who wish to adopt a child habitually resident in another Contracting State, shall apply to the Central Authority in the State of their habitual residence.

Article 15

- (1) If the Central Authority of the receiving State is satisfied that the applicants are eligible and suited to adopt, it shall prepare a report including information about their identity, eligibility and suitability to adopt, background, family and medical history, social environment, reasons for adoption, ability to undertake an intercountry adoption, as well as the characteristics of the children for whom they would be qualified to care.
- (2) It shall transmit the report to the Central Authority of the State of origin.

Article 16

- (1) If the Central Authority of the State of origin is satisfied that the child is adoptable, it shall -
- a) prepare a report including information about his or her identity, adoptability, background, social environment, family history, medical history including that of the child's family, and any special needs of the child;
- b) give due consideration to the child's upbringing and to his or her ethnic, religious and cultural background;
- c) ensure that consents have been obtained in accordance with Article 4; and
- d) determine, on the basis in particular of the reports relating to the child and the prospective adoptive parents, whether the envisaged placement is in the best interests of the child.
- (2) It shall transmit to the Central Authority of the receiving State its report on the child, proof that the necessary consents have been obtained and the reasons for its determination on the placement, taking care not to reveal the identity of the mother and the father if, in the State of origin, these identities may not be disclosed.

Article 17

Any decision in the State of origin that a child should be entrusted to prospective adoptive parents may only be made if –

- a) the Central Authority of that State has ensured that the prospective adoptive parents agree;
- b) the Central Authority of the receiving State has approved such decision, where such approval is required by the law of that State or by the Central Authority of the State of origin;
- c) the Central Authorities of both States have agreed that the adoption may proceed; and
- d) it has been determined, in accordance with Article 5, that the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt and that the child is or will be authorized to enter and reside permanently in the receiving State.

Article 18

The Central Authorities of both States shall take all necessary steps to obtain permission for the child to leave the State of origin and to enter and reside permanently in the receiving State.

Article 19

- (1) The transfer of the child to the receiving State may only be carried out if the requirements of Article 17 have been satisfied.
- (2) The Central Authorities of both States shall ensure that this transfer takes place in secure and appropriate circumstances and, if possible, in the company of the adoptive or prospective adoptive parents.
- (3) If the transfer of the child does not take place, the reports referred to in Articles 15 and 16 are to be sent back to the authorities who forwarded them.

Article 20

The Central Authorities shall keep each other informed about the adoption process and the measures taken to complete it, as well as about the progress of the placement if a probationary period is required.

- (1) Where the adoption is to take place after the transfer of the child to the receiving State and it appears to the Central Authority of that State that the continued placement of the child with the prospective adoptive parents is not in the child's best interests, such Central Authority shall take the measures necessary to protect the child, in particular –
- a) to cause the child to be withdrawn from the prospective adoptive parents and to arrange temporary care;
- b) in consultation with the Central Authority of the State of origin, to arrange without delay a new placement of the child with a view to adoption or, if this is not appropriate, to arrange alternative long-term care; an adoption shall not take place until the Central Authority of the State of origin has been duly informed concerning the new prospective adoptive parents;
- c) as a last resort, to arrange the return of the child, if his or her interests so require.
- (2) Having regard in particular to the age and degree of maturity of the child, he or she shall be consulted and, where appropriate, his or her consent obtained in relation to measures to be taken under this Article.

Article 22

- (1) The functions of a Central Authority under this Chapter may be performed by public authorities or by bodies accredited under Chapter III, to the extent permitted by the law of its State.
- (2) Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that the functions of the Central Authority under Articles 15 to 21 may be performed in that State, to the extent permitted by the law and subject to the supervision of the competent authorities of that State, also by bodies or persons who –
- a) meet the requirements of integrity, professional competence, experience and accountability of that State; and b) are qualified by their ethical standards and by training or experience to work in the field of intercountry adoption.
- (3) A Contracting State which makes the declaration provided for in paragraph 2 shall keep the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law informed of the names and addresses of these bodies and persons.
- (4) Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with paragraph 1.
- (5) Notwithstanding any declaration made under paragraph 2, the reports provided for in Articles 15 and 16 shall, in every case, be prepared under the responsibility of the Central Authority or other authorities or bodies in accordance with paragraph 1.

CHAPTER V – RECOGNITION AND EFFECTS OF THE ADOPTION *Article 23*

(1) An adoption certified by the competent authority of the State of the adoption as having been made in accordance with the Convention shall be recognized by operation of law in the other Contracting States. The certificate shall specify when and by whom the agreements under Article 17, sub-paragraph c), were given.
(2) Each Contracting State shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, notify the depositary of the Convention of the identity and the functions of the authority or the authorities which, in that State, are competent to make the certification. It shall also notify the depositary of any modification in the designation of these authorities.

Article 24

The recognition of an adoption may be refused in a Contracting State only if the adoption is manifestly contrary to its public policy, taking into account the best interests of the child.

Article 25

Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that it will not be bound under this

Convention to recognize adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2.

Article 26

- (1) The recognition of an adoption includes recognition of
- a) the legal parent-child relationship between the child and his or her adoptive parents:
- b) parental responsibility of the adoptive parents for the child;
- c) the termination of a pre-existing legal relationship between the child and his or her mother and father, if the adoption has this effect in the Contracting State where it was made.
- (2) In the case of an adoption having the effect of terminating a pre-existing legal parent-child relationship, the child shall enjoy in the receiving State, and in any other Contracting State where the adoption is recognized, rights equivalent to those resulting from adoptions having this effect in each such State.
- (3) The preceding paragraphs shall not prejudice the application of any provision more favourable for the child, in force in the Contracting State which recognizes the adoption.

Article 27

- (1) Where an adoption granted in the State of origin does not have the effect of terminating a pre-existing legal parent-child relationship, it may, in the receiving State which recognizes the adoption under the Convention, be converted into an adoption having such an effect –
- a) if the law of the receiving State so permits; and
- b) if the consents referred to in Article 4, sub-paragraphs c and d, have been or are given for the purpose of such an adoption.
- (2) Article 23 applies to the decision converting the adoption.

CHAPTER VI – GENERAL PROVISIONS

Article 28

The Convention does not affect any law of a State of origin which requires that the adoption of a child habitually resident within that State take place in that State or which prohibits the child's placement in, or transfer to, the receiving State prior to adoption.

Article 29

There shall be no contact between the prospective adoptive parents and the child's parents or any other person who has care of the child until the requirements of Article 4, sub-paragraphs a) to c), and Article 5, sub-paragraph a), have been met, unless the adoption takes place within a family or unless the contact is in compliance with the conditions established by the competent authority of the State of origin.

Article 30

- (1) The competent authorities of a Contracting State shall ensure that information held by them concerning the child's origin, in particular information concerning the identity of his or her parents, as well as the medical history, is preserved.
- (2) They shall ensure that the child or his or her representative has access to such information, under appropriate guidance, in so far as is permitted by the law of that State.

Article 31

Without prejudice to Article 30, personal data gathered or transmitted under the Convention, especially data referred to in Articles 15 and 16, shall be used only for the purposes for which they were gathered or transmitted.

Article 32

(1) No one shall derive improper financial or other gain from an activity related to an intercountry adoption.

No reservation to the Convention shall be permitted.

Article 41

The Convention shall apply in every case where an application pursuant to Article 14 has been received after the Convention has entered into force in the receiving State and the State of origin.

Article 42

The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals convene a Special Commission in order to review the practical operation of the Convention.

CHAPTER VII - FINAL CLAUSES

Article 43

- (1) The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Seventeenth Session and by the other States which participated in that Session.
- (2) It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Convention.

Article 44

- (1) Any other State may accede to the Convention after it has entered into force in accordance with Article 46, paragraph 1.
- (2) The instrument of accession shall be deposited with the depositary.
- (3) Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of the notification referred to in sub-paragraph b) of Article 48. Such an objection may also be raised by States at the time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such objection shall be notified to the depositary.

Article 45

- (1) If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in the Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
- (2) Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.
- (3) If a State makes no declaration under this Article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

Article 46

- (1) The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in Article 43.
- (2) Thereafter the Convention shall enter into force -
- a) for each State ratifying, accepting or approving it subsequently, or acceding to it, on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession:
- b) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 45, on the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred to in that Article.

Article 47

(1) A State Party to the Convention may denounce it by a notification in writing addressed to the depositary.

- (2) Only costs and expenses, including reasonable professional fees of persons involved in the adoption, may be charged or paid.
- (3) The directors, administrators and employees of bodies involved in an adoption shall not receive remuneration which is unreasonably high in relation to services rendered.

A competent authority which finds that any provision of the Convention has not been respected or that there is a serious risk that it may not be respected, shall immediately inform the Central Authority of its State. This Central Authority shall be responsible for ensuring that appropriate measures are taken.

Article 34

If the competent authority of the State of destination of a document so requests, a translation certified as being in conformity with the original must be furnished. Unless otherwise provided, the costs of such translation are to be borne by the prospective adoptive parents.

Article 35

The competent authorities of the Contracting States shall act expeditiously in the process of adoption.

Article 36

In relation to a State which has two or more systems of law with regard to adoption applicable in different territorial units -

- a) any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual residence in a territorial unit of that State;
- b) any reference to the law of that State shall be construed as referring to the law in force in the relevant territorial unit;
- c) any reference to the competent authorities or to the public authorities of that State shall be construed as referring to those authorized to act in the relevant territorial unit;
- d) any reference to the accredited bodies of that State shall be construed as referring to bodies accredited in the relevant territorial unit.

Article 37

In relation to a State which with regard to adoption has two or more systems of law applicable to different categories of persons, any reference to the law of that State shall be construed as referring to the legal system specified by the law of that State.

Article 38

A State within which different territorial units have their own rules of law in respect of adoption shall not be bound to apply the Convention where a State with a unified system of law would not be bound to do so.

Article 39

- (1) The Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.
- (2) Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States, with a view to improving the application of the Convention in their mutual relations. These agreements may derogate only from the provisions of Articles 14 to 16 and 18 to 21. The States which have concluded such an agreement shall transmit a copy to the depositary of the Convention.

Article 40

(2) The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.

Article 48

The depositary shall notify the States Members of the Hague Conference on Private International Law, the other States which participated in the Seventeenth Session and the States which have acceded in accordance with Article 44, of the following –

- a) the signatures, ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 43;
- b) the accessions and objections raised to accessions referred to in Article 44;
- c) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 46;
- d) the declarations and designations referred to in Articles 22, 23, 25 and 45;
- e) the agreements referred to in Article 39;
- f) the denunciations referred to in Article 47.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention. Done at The Hague, on the 29th day of May 1993, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Seventeenth Session and to each of the other States which participated in that Session.

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione,

Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine,

Riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine.

Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,

Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 1

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
- b d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
- c di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Art. 2

- 1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
- 2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.

La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'art. 17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'età di diciotto anni.

CAPITOLO II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:

- a hanno stabilito che il minore è adottabile;
- b hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
- c si sono assicurate:
- 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
- 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
- 3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
- 4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
- d si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
- 2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
- 3) che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per iscritto; e
- 4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

Art. 5

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:

- a hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
- b si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
- c hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

CAPITOLO III - AUTORITÀ CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI

Art. 6

- 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
- 2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.

Art. 7

- 1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
- 2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
- a fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;
- b informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.

Art. 8

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

Art. 9

- Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
- a raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
- b agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
- c promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
- d scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
- e rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.

Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino- la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.

Art. 11

Un organismo abilitato deve:

- a perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'abilitazione;
- b essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale;
- c essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Art. 12

Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.

Art. 13

La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato.

CAPITOLO VI - CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art. 14

Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Art. 15

- 1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacita legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
- 2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

Art. 16

1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:

- a redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;
- b tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
- c si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti; e
- d constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore.
- 2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.

La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:

- a l' Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
- b l' Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
- c le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
- d sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.

Art. 18

Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello Stato d'accoglienza.

Art. 19

- 1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono verificate.
- 2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
- 3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.

Art. 20

Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.

- 1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:
- a riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
- b di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole;

l'adozione non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non e stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;

- c come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.
- 2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.

Art. 22

- 1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
- 2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:
- a soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e
- b siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
- 3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
- 4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
- 5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.

CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE

Art. 23

1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'Art. 17, lettera c, sono stati prestati.

2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.

Art. 24

Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Art. 25

Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso in applicazione dell'art. 39, comma 2.

Art. 26

- 1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
- a del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
- b della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
- c della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
- 2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi stati.
- 3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.

Art. 27

- 1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
- a se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
- b se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
- 2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.

Art. 29

Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

Art. 30

- 1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
- 2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Art. 31

Salvo quanto previsto dall'art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 32

- 1. Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
- 2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.
- 3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Art. 33

Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene.

L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.

Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art. 35

Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.

Art. 36

Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:

- a qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato ;
- b qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unita territoriale pertinente:
- c qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unita territoriale pertinente;
- d qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.

Art. 37

Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.

Art. 38

Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non e tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.

Art. 39

- 1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
- 2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.

Art. 40

Non e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'art. 14, sia pervenuta in epoça successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.

Art. 42

Il Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.

CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI

Art. 43

- 1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de l'Aia di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
- 2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 44

- 1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.
- 2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
- 3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.

Art. 45

- 1. Uno Stato che comprende due o più unita territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
- 2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.
- 3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di detto Stato.

- 1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43.
- 2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
- a per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
- b per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.

Art. 47

- 1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
- 2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica

Art. 48

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 44:

- a le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all'articolo 43;
- b le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44;
- c la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46;
- d le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
- e gli accordi menzionati all'articolo 39;
- f le denunce previste dall'articolo 47.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aia di diritto internazionale privato al momento della diciassettesima Sessione.

Status table

33: Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption

Entry into force: 1-V-1995

Number of Contracting States to this Convention: 72

View and/or print full status report

Su: Succession;

Members of the Organisation (click here for the non-Member States)

States	S	R/A ²	Type ³	EIF ⁴	Ext 5	Auth ⁶	Res/D/N ⁷
Albania	12-IX-2000	12-IX-2000	R	1-I-2001	at copyraman and copyr	1	
Australia	25-VIII-1998	25-VIII-1998	R	1-XII-1998		2	D 22,25,45
Austria	18-XII-1998	19-V-1999	R	1-IX-1999		3	D 22
Belarus	10-XII-1997	17-VII-2003	R	1-XI-2003	***************************************	2	D
Belgium	27-I-1999	26-V-2005	R	1-IX-2005		2	D 22,23
Brazil	29-V-1993	10-III-1999	R	1-VII-1999		2	D 22
Bulgaria	27-II-2001	15-V-2002	R	1-IX-2002		~	D 2,17,21,22,25,28,34
Canada	12-IV-1994	19-XII-1996	R	1-IV-1997	13		D 22,25,45
Chile	13-VII-1999	13-VII-1999	R	1-XI-1999		3	
China, People's Republic of	30-XI-2000	16-IX-2005	R	1-1-2006		J	D 6,22,23,25,39
Cyprus	17-XI-1994	20-II-1995	R	1-VI-1995		2)
Czech Republic	1-XII-1999	11-II-2000	R .	1-VI-2000		2 1	7
Denmark	2-VII-1997	2-VII-1997	R :	l-XI-1997	1	3 [22 , 25
Estonia		22-II-2002	Α .	l-VI-2002		2	
And the second s	19-IV-1994	27-III-1997	R 1	L-VII-1997			

¹⁾ S = Signature

²⁾ R/A = Ratification or Accession

³⁾ Type = R: Ratification;

A: Accession;

A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;

C: Continuation;

D: Denunciation;

⁴⁾ EIF = Entry into force

⁵⁾ Ext = Extensions of application

⁶⁾ Auth = Designation of Authorities

⁷⁾ Res/D/N = Reservations, declarations or notifications

Finland		wine banacount	Newson in company	er Ground De oppositions principal	3	Topic desired
France	5-IV-1995	30-VI-1998	R	1-X-1998	3	D 22,25,45
Georgia		9-IV-1999	А	1-VIII-1999	1	
Germany	7-XI-1997	22-XI-2001	R	1-III-2002	2	D 22
Hungary	25-V-2004	6-IV-2005	R	1-VIII-2005	2	D 22,23
Iceland		17-I-2000	А	1-V-2000	2	
Ireland	19-VI-1996					
Israel	2-XI-1993	3-II-1999	R	1-VI-1999	1	errereren da de de degene en establista en 1000 100 de de debene en enero desta de desenvolves de de describisco des de de
Italy	11-XII-1995	18-I-2000	R	1-V-2000	2	D 22,23,25
Latvia	29-V-2002	9-VIII-2002	2 R	1-XII-2002	2	D 23
Lithuania		29-IV-1998	А	1-VIII-1998	1	
Luxembourg	6-VI-1995	5-VII-2002	R	1-XI-2002	3	D 22,23,25
Malta		13-X-2004	А	1-II-2005	1	
Mexico	29-V-1993	14-IX-1994	R	1-V-1995	2	D 6,17,21,22,28,34
Monaco		29-VI-1999	A	1-X-1999	1	
Netherlands	5-XII-1993	26-VI-1998	R	1-X-1998	2	
New Zealand		18-IX-1998	А	1-I-1999	2	
Norway	20-V-1996	25-IX-1997	R	1-I-1998	5	D 13,17,22,23
Panama	15-VI-1999	29-IX-1999	R	1-I-2000	2	D 22,25
araguay		13-V-1998	A	1-IX-1998	1	
'eru	16-XI-1994	14-IX-1995	R	1-I-1996	2	D
oland	12-VI-1995	12-VI-1995	R	1-X-1995	2	D 22
ortugal	26-VIII-1999	19-III-2004	R	1-VII-2004	3	D 22
omania	29-V-1993	28-XII-1994	R	1-V-1995	1	
ussian ederation	7-IX-2000					
ovakia	1-VI-1999	6-VI-2001	R	1-X-2001	2	an an ing an anananan an an an an an an an an an
ovenia	24-I-2002	24-I-2002	R	1-V-2002	1	
outh Africa		21-VIII-2003	A	1-XII-2003	1	
oain	27-III-1995	11-VII-1995	R	1-XI-1995	3	Res 22
i Lanka	24-V-1994	23-I-1995	R	1-V-1995	2	D 23
veden	10-X-1996	28-V-1997	R	1-IX-1997	3	D 14,22,23
vitzerland	16-I-1995	24-IX-2002	R	1-I-2003	2	D 22,25
rkey	5-XII-2001	27-V-2004	R	1-IX-2004	2	

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	12-I-1994	27-II-2003	R	1-VI-2003	Promos	4	D,N 25,45
United States of America	31-III-1994					en e	
Uruguay	1-IX-1993	3-XII-2003	R	1-IV-2004		1	
Venezuela	10-I-1997	10-I-1997	R	1-V-1997		1	D 22,25

Non-Member States of the Organisation (click here for the Members)

States	S	R/A ²	Туре	³ EIF ⁴	Ext 5	Auth ⁶	Res/D/N ⁷
Andorra		3-I-1997	A	1-V-1997		2	D 22,34
Azerbaijan		22-VI-2004	A	1-X-2004		2	D 17,21,22,25,28
Belize		20-XII-200	5 A**	1-IV-2006		1	,,
Bolivia	10-XI-200	12-III-200	2 R	1-VII-2002		1	Res,D 15,19
Burkina Faso	19-IV-1994	1 11-I-1996	R	1-V-1996		1	D 13
Burundi		15-X-1998	А	1-II-1999		1	
Cambodia		6-IV-2007	A	1-VIII-2007	-	······································	
Colombia	1-IX-1993	13-VII-1998	3 R	1-XI-1998		• •	D 17,21,22,28
Costa Rica	29-V-1993	30-X-1995	R	1-II-1996		2	etere anderen dik karresta telarresta atau te telak deleta atau atau deleterresta deleterresta deleterresta de
Dominican Republic		22-XI-2006	A	1-III-2007		2	
Ecuador	3-V-1994	7-IX-1995	R	1-I-1996		2	
El Salvador	21-XI-1996	17-XI-1998	R	1-III-1999	4	÷ ["	2,17,21,22,28,34
Guatemala		26-XI-2002	A**	1-III-2003	2		***************************************
Guinea		21-X-2003	A**	1-II-2004	1		
ndia	9-I-2003	6-VI-2003	R	1-X-2003	1		
(enya		12-II-2007	A	1-VI-2007	1	***************************************	
Madagascar	12-V-2004	12-V-2004	R	1-IX-2004	1		
1ali		2-V-2006	A**	1-IX-2006	1	The second second	
lauritius		28-IX-1998	A	1-I-1999	1		
loldova, Republic of		10-IV-1998	A [1-VIII-1998	1		
longolia		25-IV-2000	A 1	L-VIII-2000	1		(A.A
hilippines	17-VII-1995	2-VII-1996	R 1	-XI-1996	2		
an Marino		6-X-2004	1	-II-2005	2		
nailand	29-IV-2004	29-IV-2004 F	1	-VIII-2004	3		

- 1) S = Signature
- 2) R/A = Ratification or Accession
- 3) Type = R: Ratification;
 - A: Accession;
 - A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
 - C: Continuation;
 - Su: Succession;
 - D: Denunciation;
- 4) EIF = Entry into force
- 5) Ext = Extensions of application
- 6) Auth = Designation of Authorities
- 7) Res/D/N = Reservations, declarations or notifications

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All Rights Reserved.

33: Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption

Entry into force: 1-V-1995

Members of the Organisation

States	S 3	R/A ²	Type	³ EIF ⁴	Ext 5	Auth	⁶ Res/D/N ⁷
Albania	12-IX-2000	12-IX-2000	R	1-I-2001		1	
Australia	25-VIII-1998	3 25-VIII-199	8 R	1-XII-1998		2	D 22,25,45
Austria	18-XII-1998	19 - V-1999	R	1-IX-1999	**************************************	3	D 22
Belarus	10-XII-1997	17-VII-2003	R	1-XI-2003	*****	2	D
Belgium	27-I - 1999	26-V-2005	R	1-IX-2005		2	D 22,23
Brazil	29-V-1993	10-III-1999	R	1-VII-1999	***************************************	2	D 22
Bulgaria	27-11-2001	15-V-2002	R	1-IX-2002		3	D 2,17,21,22,25,28,3
Canada	12 - IV-1994	19-XII-1996	R	1-IV-1997	13	3	D 22,25,45
Chile	13-VII-1999	13-VII-1999	R	1-XI-1999		3	
China, People's Republic of	30-XI-2000	16-IX-2005	R	1-I-2006		3	D 6,22,23,25,39
Cyprus	17-XI-1994	20-II-1995	R	1-VI-1995		2	
Czech Republic	1-XII-1999	11-II-2000	R	1-VI-2000		2	N
Denmark	2-VII-1997	2-VII-1997	R	1-XI-1997	1	3	D 22,25
stonia		22-II-2002	А	1-VI-2002	í	2	entistet () te villetuuten tetti kunsistii Siisentaan viistokaa vassin telekiä liika kan eteläitiisiikkun vass
inland	19-IV-1994	27-III-1997	R	1-VII-1997		······································	
rance	5-IV-1995	30-VI-1998	R	1-X-1998	3		D 22,25,45
leorgia		9-IV-1999	Α :	1-VIII-1999	1		anna ann an an Aireann ann an Aireann ann an Aireann an Aireann an Aireann an Aireann an Aireann an Aireann an
ermany	7-XI-1997	22-XI-2001	R	1-111-2002	2		D 22
ungary	25-V-2004	6-IV-2005	R 1	L-VIII-2005	2		22,23
eland		L7-I-2000	A 1	V-2000	2	***************************************	en kanada kenemenda anatar mahan kenemenda kanada kanada kenemenda kenemenda kenemaka kenemaka kenemaka keneme
eland	19-VI-1996						
rael	2-XI-1993 3	3-II-1999 I	R 1	-VI-1999	1	Oran Carlotta	
aly	11-XII-1995 1	8-I-2000 I	R 1	-V-2000	2		2,23,25

							ragina 2 di 2
Latvia	29-V-2002	9-VIII-200	2 R	1-XII-200)2	2	D 23
Lithuania		29-IV-1998	А	1-VIII-19	98	1	
Luxembou	rg 6-VI-1995	5-VII-2002	R	1-XI-2002)	3	D 22,23,25
Malta		13-X-2004	A	1-II-2005		1	22,23,23
Mexico	29-V-1993	14-IX-1994	R	1-V-1995		2	D
Monaco		29-VI-1999	А	1-X-1999		1	6,17,21,22,28,34
Netherland	s 5-XII-1993	26-VI-1998	R	1-X-1998		2	
New Zealand		18-IX-1998	A	1-I-1999		2	
Norway	20-V-1996	25-IX-1997	R	1-I-1998		5	D 13,17,22,23
Panama	15-VI-1999	29-IX-1999	R	1-I-2000	10 TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO	2	D 22,25
Paraguay		13-V-1998	A	1-IX-1998		1	
Peru	16-XI-1994	14-IX-1995	R	1-I-1996		2	D
Poland	12-VI-1995	12-VI-1995	R	1-X-1995		2	D 22
Portugal	26-VIII-1999	9 19-111-2004	R	1-VII-2004		3	D 22
Romania	29-V-1993	28-XII-1994	R	1-V-1995			
Russian Federation	7-IX-2000		Organica management and the property of the pr				
Slovakia	1-VI-1999	6-VI-2001	R	1-X-2001	2		
Slovenia	24-I-2002	24-I-2002	R	1-V-2002	1		
South Africa		21-VIII-2003	A	1-XII-2003	1	in Princesson and Services	
Spain	27-III-1995	11-VII-1995	R	1-XI-1995	3		Res 22
Sri Lanka	24-V-1994	23-1-1995	R	1-V-1995	2	***************************************	D 23
Sweden	10-X-1996	28-V-1997	R	1-IX-1997	3		D 14,22,23
Switzerland	16-I-1995	24-IX-2002	R	1-I-2003	2		D 22,25
Turkey	5-XII-2001	27-V-2004	R	1-IX-2004	2	Properties and Section Section 1997	iganianinananananananananananananananana
United (ingdom of Great Britain	12-I-1994	27-11-2003	R	1-VI-2003	1 4		D, N 25, 45
and Vorthern reland		The control of the co		Annual and a second and a second as a seco		The second secon	
Inited tates of merica	31-III-1994					Commence of the second	
ruguay	1-IX-1993 3	3-XII-2003	R	1-IV-2004	1		tanka museem tanka sasa ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ar
enezuela	10-1-1997 1	.0-I-1997 I		1-V-1997	1		D

HCCH Status table						I	Pagina 3 di 26
		5		100		22,25	
-					Alex-		
			77.00	Professional Assessment Assessmen	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Type							
	that is a simple through the property of the p		19. dikk kanisan maga kata maja kata maja kata kanisan dika maja kata kanisan maja kata kanisan maja kata kani	6.6.008.6.88.0 00 .000.000.00	taka kirin da da araba sa karaba kirin da araba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba	energen and a second a second as	in a state of the transfer of
Res/D/N							
Australia: Declarations							

Articles [22,25,45]

1. (...) 2. (...)

- 3. Pursuant to Article 22.4 of the Convention, Australia declares that children habitually resident in all territorial units of Australia may be adopted only by persons resident in the countries where the functions of the Central Authority are performed by public authorities or bodies accredited pursuant to Chapter III of the Convention.
- 4. Pursuant to Article 25 of the Convention, Australia declares that it will not be bound to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded in accordance with Article 39, paragraph 2.
- 5. Pursuant to Article 45, Australia declares that the Convention shall extend to all the territorial units of Australia.
- 6. Australia further declares that, while Australia accepts the obligations imposed by the Convention in its application to refugee children and children who are internationally displaced as a result of disturbances occurring in their country of origin, Australia does not accept that it is bound by the Recommendation in respect of refugee children made in October 1994 by the Special Commission on Implementation of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption.

Austria: Declarations

Articles [22]

The Republic of Austria declares in accordance with Article 22, paragraph 4, of the Convention that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with Article 22, paragraph 1.

Belarus: Declarations

- 1. (...)
- 2. The Central Authority's powers volume alongside with those that are stipulated by the Convention, are also defined by the legally-juridical Acts of Belarus regulating the relations in the field of the international adoption:
- The Code of Belarus on Marriage and Family (Chapter 13 and Article 233);
- The Provision on the Order of Adoption Children and Establishment of Trusteeship, Guardianship Over Them by Foreign Citizens, Persons Without Citizenship and Citizens of Belarus, Permanently Residing in Territory of Foreign State (adopted by the Decision of the Government of Belarus No 1679 of October 28, 1999) and
- The Charter of the National Center of Adoption at the Ministry of Education of the Republic of

Belarus.

According to the specified Provision with a view to protect the rights and freedoms of adopted children the Central Authority receives in established order the consent of the Ministry of Education of Belarus for an adoption of children by candidates to the adoptive parents, living on the territory of those foreign states only, competent bodies of which:

- a) Have agreed with Ministry of Education of the Republic of Belarus the procedure for international adoption in accordance with the specified Provision;
- b) Have presented a warranty-letter on obligatory informing the National Center of adoption about conditions of life and education in the family of adoptive parents of each adopted child. The given information should be presented two times per year during three years period since the time of adoption. The specified warranty-letter should be testified by the competent bodies of relevant foreign state not less than once time per year.

3. (...)

The Republic of Belarus declares, that adoption of children permanently residing on its territory, can occur only in that case when functions of the Central Authority are carried out according to point 1 of Article 22 of the Convention.

Belgium: Declarations
Articles [22,23]

(Translation)

Declaration in accordance with article 22, paragraph 4:

In accordance with article 22, paragraph 4, of the Convention, Belgium declares that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with article 22, paragraph 1, of the Convention.

Declaration in accordance with article 23, paragraph 2:

In accordance with article 23, paragraph 2, Belgium declares that, when the adoption is made in Belgium, the Service de l'Adoption internationale of the Service public fédéral Justice is the only competent authority to make the certification referred to in article 23, paragraph 1.

Brazil: Declarations
Articles [22]

By Note of 16 May 2000, the Ambassador of Brazil in The Hague communicated to the Permanent Bureau that, at the request of the relevant Brazilian judiciary authorities, and in compliance with Article 22(4) of the Convention, he informed the depositary that the adoption of children with residence in the Brazilian territory will only be dealt with as stated in paragraph 1 of the abovementioned article.

Bulgaria: Declarations
Articles [2,17,21,22,25,28,34]

Declaration pursuant to Article 2:

In accordance with Article 2 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that the adoption of a child with habitual residence in the Republic of Bulgaria shall be made only in accordance with the internal law of the State whose citizen the child is.

(...)

Declaration pursuant to Articles 17, 21 and 28:

In accordance with Articles 17, 21 and 28 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that only children adopted by virtue of an enforceable judgment of a Bulgarian court may leave the territory of the Republic of Bulgaria.

Declaration pursuant to Article 22, paragraph 4:

In accordance with Article 22, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that the adoption of children with habitual residence on the territory of the Republic of Bulgaria may only be made if the functions of the Central Authority of the receiving country are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.

(...)

Declaration pursuant to Article 25:

In accordance with Article 25 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that it will not be bound to recognise adoptions made on the basis of agreements concluded pursuant to Article 39, paragraph 2, to which the Republic of Bulgaria is not a Party.

Declaration pursuant to Article 34:

In accordance with Article 34 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that all documents addressed for the purpose of application of the Convention, should be accompanied by an official translation in the Bulgarian language."

Canada: Declarations Articles [22,25,45]

The Government of Canada declares, in accordance with Article 45, that the Convention shall extend to British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island, and Saskatchewan, and that it may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

The Government of Canada also declares, in accordance with Article 22.2, that the functions of the Central Authority in New Brunswick, Prince Edward Island, and Saskatchewan may be performed by bodies and persons meeting the conditions set forth in this article.

The Government of Canada declares, in accordance with Article 22.4, that adoptions of children habitually resident in British Columbia may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III.

The Government of Canada further declares that it understands that customary forms of care practised by Aboriginal people of Canada are not within the scope of Article 2 of the Convention.

The Government of Canada also declares, in accordance with Article 22.4, that adoption of children habitually resident in Quebec may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or by bodies accredited under Chapter III.

The Government of Canada also declares, in accordance with Article 25, that adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2 will not be bound to be recognized in Quebec under the Convention.

China, People's Republic of: Declarations

- 1. Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China is the Central Authority of the People's Republic of China to discharge all duties imposed by the Convention.
- 2. The functions of the Central Authority under Article 15 to 21 will be performed by the adoption body accredited by the Government of the People's Republic of China China Center for Adoption Affairs (CCAA). Adoptions of children habitually resident in the People's Republic of China may only take place if the functions of the Central Authority are performed by public authorities of the receiving States or competent bodies accredited by them.
- 3. The civil affairs organs of the provinces, autonomous regions, or municipalities directly under the Central Government where the prolonged residence of the adopted child is located, are the competent authorities of the People's Republic of China to issue an adoption certificate, which may be by the name of Adoption Registration Certificate.
- 4. The People's Republic of China is not bound under this Convention to recognize adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2.
- 5. In accordance with the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC, the Government of the PRC decides that the Convention applies to the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC. In accordance with Article 6 of the Convention, the Government of the PRC designates the following authority as Central Authority in the Hong Kong Special Administrative Region to discharge all duties imposed by the Convention: [please click here for the contact details of the Central Authority].
- 6. In accordance with the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the PRC, the Government of the PRC decides that the Convention applies to the Macao Special Region of the PRC. In accordance with Article 6 and Article 23(2) of the Convention, the Government of the PRC designates the following authority as Central Authority in the Macao Special Administrative Region to discharge all duties imposed by the Convention as well as to issue an Adoption Certificate: [please click here for the contact details of the Central Authority].

In accordance with Article 22(4) of the Convention, the adoption of children habitually resident in the Macao Special Administrative Region of the PRC may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III of the Convention.

In accordance with Article 22(4) of the Convention, the adoption of children habitually resident in the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III of the Convention.

In accordance with Article 25, the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC is not bound under this Convention to recognize adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2.

Cyprus: Declarations

1. (...) in accordance with Article 13 of the Convention, the Republic of Cyprus designates the Ministry of Labour and Social Insurance as the Central Authority to discharge all duties and responsibilities imposed by the Convention. It furthermore accredits the Director of the Department

of Social Welfare Services as the competent authority to act as specified in the Convention including the certification required by Article 23.

- 2. The Ministry of Labour and Social Insurance will act as the sole agent for the implementation of the Convention and its functions will include all aspects of intercountry adoption as provided by the Convention.
- 3. Specifically, the functions of the aforesaid competent authority include the following:
- (i) To provide care and protection to children. The Department of Social Welfare Services is the oficial agency of the Ministry responsible for children's welfare and protection.
- (ii) To take all measures necessary for the implementation of the un Convention on the Rights of the Child which was ratified by the Republic of Cyprus.
- (iii) To take all measures necessary for the implementation of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, also ratified by the Republic of Cyprus.
- (iv) To provide administrative and supportive services necessary to implement all laws and conventions relating to children's rights.
- (v) To provide care and protection to children in need through a Foster Care Scheme and through Institutional and Guidance Services.
- (vi) To provide programmes and services for the prevention and the treatment of delinquent behavious of children.
- (vii) To provide services for the prevention and treatment of child abuse, violence and neglect of children.
- (viii) To provide in co-operation with other authorities day care services to children of working parents and to regulate the standards of such services runned by individuals or the communities.
- (ix) To regulate the adoption of achildren.
- (x) To provide consultation services on parental care.
- (xi) To initiate research programmes on children.
- (xii) To provide and promote training in all aspects concerning child care.
- (xiii) To promote international co-operation on children matters and on intercountry adoption."

Czech Republic: Notifications

(...)

The Act concerning Social and Legal Protection of Children, approved by the Parliament of the Czech Republic on December 9, 1999 provides for the establishment of the Office for International Legal Protection of Children (hereinafter referred to as "Office"), having its seat in Brno. The Office is the administrative office with nation-wide scope of operation; it is subordinated to the Ministry of Labour and Social Affairs.

The Office is headed by a Director, appointed and recalled by the Minister of Labour and Social Affairs.

- (1) Within the extent of its functions, the Office provides for social and legal protection in relation to abroad in respect of:
- a) children having in the territory of the Czech Republic
- permanent residence;
- permanent residence or long-term residence permit;
- applied for refugee status; or
- are entitled to permanent residence;
- b) children who are nationals of the Czech Republic and are not permanently resident in its territory;
- c) children who are not nationals of the Czech Republic, do not have a permanent or long-term

residence permit in its territory and are not staying in its territory, provided their parents or other physical persons having a child support order in respect of these children are staying in the Czech Republic.

- (2) In executing its responsibilities under para. 1 of this provision, the Office:
- a) acts as the receiving and sending body within the implementation of international treaties and performs other duties arising for the Czech Republic out of international treaties concerning social and legal protection;
- b) acts as a child guardian;
- c) at the request of parents living in the Czech Republic or social and legal protection bodies, requests from the competent bodies and other legal and physical persons reports on the situation of children who are nationals of the Czech Republic and are not permanently resident in its territory;
- d) provides for the transmission of personal documents and other letters abroad and for documents and other letters to be transmitted from abroad;
- e) co-operates with government bodies or other organizations abroad executing similar responsibilities and duly authorized in their respective States to carry out activities related to social and legal protection and as appropriate with other bodies, institutions and legal persons;
- f) provides assistance in the search for parents of a child, providing the parents or one of them are living abroad, in establishing property and incomes situations for establishing child support, provides for the petitioning of actions to secure child support, concerning in particular child support adjustment, upbringing and establishment of paternity;
- g) examines, for the purposes of adoption of a child in the receiving State, the social environment and family situation of the child;
- h) fulfils the responsibilities arising out of the adoption and enters into contact with the competent bodies, and physical and legal persons if so required by the discharge of functions of the Office arising out of the said Act;
- i) gives consent to the adoption of a child abroad.

Denmark: Declarations

Articles [22,25]

Denmark made the declaration provided for in Article 25 and the declaration provided for in Article 22, paragraph 4.

Denmark declared that the Convention, till further decision, shall not apply to Greenland.

On 22 October 1997, the depositary received a copy of a document from the Danish Ministry of Justice, which reads as follows:

"Appointments in accordance with the Hague Convention of May 29, 1993 on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption:

1. Central Authority

The Danish Ministry of Justice has been designated Central Authority, cf. Article 6, paragraph 1, and shall discharge the duties imposed by the Convention, in the absence of any provision to the contrary in the Danish statutes governing adoption.

2. Accredited bodies

Unless the adoption concerns a child who is a citizen of Finland, Iceland, Norway or Sweden, any application for adoption of a child residing in another Contracting State, cf. Article 14, must be filed with the organisations listed [see "Authorities"], which are authorised by the Danish Minister of Justice to provide adoption services (adoption agencies).

HCCH | Status table Pagina 9 di 26

Otherwise, assistance in establishing contact between prospective adoptive parents and a child with a view to adoption and in completing an adoption (adoption services) may only be provided by the Danish Minister of Justice, the joint councils set up at county level by the Danish Minister of Justice, and the Danish Central Adoption Board.

(...)

Under Danish adoption law, accredited agencies shall also undertake the following tasks:

- to submit a report on the applicants to the Central Authority in the receiving State, cf. Article 15, paragraph 2;
- to receive a report on the child etc., cf. Article 16, paragraph 2;
- to take the necessary measures, cf. Articles 18-20.

Public authorities / competent authorities

- A. Under Danish adoption law, the joint council for adoption or the secretariat of the joint council in the county in which the applicants reside shall perform the following tasks:
- the joint council for adoption shall determine whether the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt, cf. Article 5, sub-paragraph a:
- the secretariat of the joint council for adoption shall prepare a report on the applicants, cf. Article 15, paragraph 1;
- the joint council for adoption's approval of the matching proposals of the State of origin is required, cf. Article 17, sub-paragraph b;
- the joint council for adoption's approval is required before the adoption may proceed, cf. Article 17, sub-paragraph c;
- the secretariat of the joint council for adoption shall take the necessary measures, cf. Article 21.

If a joint council for adoption decides to withhold its consent, cf. Article 5, sub-paragraph a, and Article 17, sub-paragraphs b and c, the decision may be reversed by the Danish Central Adoption Board, which is a central, autonomous complaints board under the Danish Ministry of Justice.

B. The certificate referred to in Article 23, paragraph 1, stating that an adoption has been made in accordance with the Convention, is issued by the Governor's office in the county in which the applicants reside, in connection with the grant for adoption issued by the said office.

France: Declarations Articles [22,25,45]

(...)

In accordance with Article 22, paragraph 4, France declares that adoptions of children who are habitually resident in France may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III of the Convention.

In accordance with Article 23, France declares that the Mission de l'adoption internationale is the competent authority for the purpose of issuing the certificates referred to in Article 24, paragraph 1, of the Convention in cases where adoption takes place in France or when an adoption granted in another State is converted in France pursuant to Article 27, paragraph 2.

In accordance with Article 25, France declares that it will not be bound under the Convention to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2.

In accordance with Article 45, France declares that the Convention shall extend to the whole of the

HCCH | Status table Pagina 10 di 26

territory of the French Republic, with the exception of its overseas territories.

Germany: Declarations

Articles [22]

(Translation)

The Federal Republic of Germany declares that adoptions of children habitually resident in the territory of the Federal Republic of Germany may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.

Hungary: Declarations Articles [22,23]

Paragraph 4 of Article 22

In accordance with paragraph 4 of Article 22 of the Convention, adoptions of children habitually resident in the territory of the Republic of Hungary may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with paragraph 1 of Article 22.

Paragraph 2 of Article 23

In accordance with paragraph 2 of Article 23 of the Convention, the Ministry of Youth, Family, Social and Equal Opportunities shall issue the certificates referred to in paragraph 1 of Article 23.

Italy: Declarations

Articles [22,23,25]

(Translation)

1. Declaration pursuant to Article 22 of the Convention

In accordance with Article 22, paragraph 2, of the Convention, the Government of the Italian Republic declares that the functions of the Central Authority under Articles 15 to 21 may also be performed, to the extent permitted by law and subject to supervision by the Italian Central Authority, by institutions or organisations which meet the conditions set out in Article 22(2)(a) and (b) of the Convention, in accordance with Article 39 ter of law No 184 governing adoption of 4.05.1983, as amended by law No 476 of 31.12.1998.

2. Declaration pursuant to Article 23 of the Convention

In accordance with Article 23, paragraph 2, of the Convention, the Government of the Italian Republic notifies the depositary that the "Commission pour les adoptions internationales" (established by the "Présidence du Conseil des Ministres" pursuant to Articles 38 and 39 of law No 184 of 4.05.1983 as amended by law No 476 of 31.12.1998), in its capacity as the Italian Central Authority, is the sole authority competent to certify that an adoption has been made in accordance with the Convention.

In accordance with Article 39 of law No 184 of 1983 (as amended) the National Board has the following functions in addition to certifying that an adoption has been made in accordance with the Convention:

- a) co-operating with Central Authorities for intercountry adoptions in other countries, and gathering information required for implementing international conventions on adoption;
- b) proposing bilateral agreements on intercountry adoptions;
- c) authorising the activities of institutions operating under Articles 15 to 21 of the Convention and maintaining the register of these institutions; monitoring their work, evaluating it at least once every three years, and revoking their authorisation in case of serious errors, shortcomings or breaches of law No 184 of 1983. These same functions are carried out by the National Board with regard to the

activities of the intercountry adoption services as set out in Article 39 bis of law No 184 of 1983;

- d) ensuring the even dispersal of authorised institutions around the national territory and of relevant representations abroad;
- e) holding all documents and information regarding intercountry adoption procedures;
- f) promoting co-operation between organisations dealing with intercountry adoption and child protection;
- g) encouraging training initiatives for persons working or wishing to work in the adoption field;
- h) authorising the entry and permanent residence of foreign minors who have been adopted or are awaiting adoption;
- i) co-operating with other organisations than those referred to in a) above, for information and training activities.
- 3. Declaration pursuant to Article 25 of the Convention In accordance with Article 25 of the Convention, the Government of the Italian Republic declares that the Convention obliges it to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded between a Contracting State and one or more other Contracting States by application of Article 39, paragraph 2, of the Convention, provided this obligation is reciprocal.

Latvia: Declarations
Articles [23]

In accordance with Article 23, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Latvia declares that the judgment on approval of adoption delivered by the court is deemed to be the certification of adoption in the terms of Article 23, paragraph 1, of the Convention.

Luxembourg: Declarations Articles [22,23,25]

(Translation)

In accordance with Article 22, paragraph 4, the Grand Duchy of Luxembourg declares that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authority are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III of the Convention.

In accordance with Article 23, paragraph 2, the Grand Duchy of Luxembourg declares that the court that gave the adoption decision, said decision having the status of res judicata, will be competent to make the certification referred to in Article 23, paragraph 1, of the Convention if the adoption took place in Luxembourg.

In accordance with Article 25, the Grand Duchy of Luxembourg declares that it will not be bound under the Convention to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2.

Mexico: Declarations

Articles [6,17,21,22,28,34]

I. En relación con los artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fungirán como Autoridades Centrales para la aplicación de la presente Convención, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las siguientes entidades federativas, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá jurisdicción exclusiva en el

HCCH | Status table Pagina 12 di 26

Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 entidades federativas de la República anteriormente citadas.

La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como Autoridad Central para la recepción de documentación proveniente del extranjero.

- II. En relación con los Artículos 17, 21 y 28 el Gobierno de México declara que sólo podrán ser trasladados fuera del país los menores que hayan sido previamente adoptados a través de los tribunales familiares nacionales.
- III. En relación con el Artículo 23 numeral 2, el Gobierno de México declara que la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad competente para expedir las certificaciones de las adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la Convención.
- IV. En relación con el Artículo 34, el Gobierno de México declara que toda la documentación que se remita a México en aplicación de la Convención, deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español."

(Translation)

I. In connection with Article 6, paragraph 2, and Article 22, paragraph 2, the Systems for Integral Family Development in each of the following federal units shall act as the sole Central Authorities for the purposes of this Convention, having exclusive jurisdiction within the territory to which they pertain: (see "Authorities")

The National System for Integral Family Development shall have exclusive jurisdiction within the Federal District and subsidiary jurisdiction with the aforementioned 31 federal units of the Republic.

The Legal Department of the Ministry of Foreign Affairs shall act as the Central Authority for the receipt of documents from other countries.

- II. In connection with Articles 17, 21 and 28, the Government of Mexico declares that only such children as have previously been adopted through Mexican family courts may be transferred outside Mexico.
- III. In connection with Article 23, paragraph 2, the Government of Mexico declares that the Legal Department of the Ministry of Foreign Affairs shall be the competent authority for the certification of adoptions negotiated in accordance with the Convention.
- IV. In connection with Article 34, the Government of Mexico declares that all documents sent to Mexico in pursuance of the Convention must be accompanied by an official translation into Spanish.

Norway: Declarations Articles [13,17,22,23]

In accordance with Article 23 of the Convention, the Government of Norway declares:

The Government Adoption Office is the competent authority to make certifications referred to in Article 23, paragraph 1, when the adoption has taken place in Norway or when a foreign adoption order has been converted in Norway according to Article 27.

In accordance with Article 22, paragraph 4, of the Convention, the Government of Norway declares:

HCCH | Status table Pagina 13 di 26

Adoption of children habitually resident in Norway may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III of the Convention.

In accordance with Article 13 of the Convention, the Government of Norway declares:

The Government Adoption Office is the Central Authority referred to in Article 6, paragraph 1, and shall discharge the duties imposed by the Convention upon such authorities, unless functions are performed by public authorities or by accredited bodies by delegation pursuant to Article 22, paragraph 1.

Declarations under Articles 22, paragraph 1, and 17(c) received by the Permanent Bureau on 11 November 2004:

"Subordinate to the Directorate there are five regional offices, which have been delegated some procedural functions under Article 22, paragraph 1. In the vast majority of cases prospective adoptive parents shall now apply to the competent regional office, which grants the advance approval to adopt a child resident in another State. The Directorate is appellate instance. If an adoption exceptionally is going to take place outside an accredited adoption organization, the Directorate itself (Central Authority) shall still grant the advance approval in the first instance. The Ministry of Children and Family Affairs is then appellate instance.

(...)

In the large majority of cases the Article 17, sub-paragraph c function is performed by the accredited adoption organization according to delegation under Article 22 paragraph 1. In the rare cases where intercountry adoptions are arranged outside an accredited organization, the function is performed by the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs itself. In cases concerning older children (children over 5 years of age), groups of siblings or children with special needs, the decision provided by sub-paragraph c is made by "Faglig utvalg for adopsjonssaker" (Professional Board for Adoption). This board is an independent Government body authorized *inter alia* to perform the Article 17, sub-paragraph c function in cases concerning children mentioned above. The Professional Board for Adoption is composed of a medical doctor (general practitioner), a clinical psychologist and a psychiatrist, appointed by the Ministry of Children and Family Affairs for a period of two years."

Panama: Declarations
Articles [22,25]

- 1. (...)
- 2. Declaración con arreglo al Artículo 22.4

La República de Panamá, de conformidad con el numeral 4 del artículo 22.4 de dicha Convención, declara que las adopciones, de niños y niñas, cuya residencia habitual esté situada en el territorio nacional de la República Panamá, podrán tener lugar, siempre que las funciones conferidas a la Autoridad Central, se ejerzan de acuerdo con el párrafo 1 de este artículo.

- 3. (...)
- 4. Declaración con arreglo al Artículo 25

La República de Panamá no reconoce la adopción realizada conforme a un acuerdo concluido entre uno o más Estados Contractantes, en la aplicación del artículo 39, párrafo 2 del presente Convenio.

(Translation)

- 1. (...)
- 2. Declaration pursuant to Article 22(4)

In accordance with Article 22, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Panama declares that the adoption of children habitually resident in the territory of the Republic of Panama may take place provided that the functions assigned to the Central Authority are performed in accordance with paragraph 1 of the above-mentioned article.

- 3. (...)
- 4. Declaration pursuant to Article 25

The Republic of Panama does not recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded between one or more Contracting States by application of Article 39, paragraph 2, of the present Convention.

Peru: Declarations

With the following communication:

"(...) que la Secretaría Técnica de Adopciones es la autoridad competente en materia de adopciones en el Perú, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley No. 26102 "Código de los Niños y Adolescentes" y Decreto Supremo No. 018-93-JUS que aprueba el Reglamento del Libro Tercero del Título II de la Adopción del referido Código.

Dichos dispositivos establecen que la Secretaría Técnica de Adopciones es la autoridad central, de carácter normativo y de control, encargada de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguirse en materia de adopciones. De igual manera es la encargada de desarrollar programas de adopción de niños y adolescentes a nivel nacional.

A fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención Relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, pasamos a indicar los datos que permitirán identificar a nuestra institución.

Funciones: Son funciones de la Secretaría Técnica de Adopciones, entre otras, las siguientes:

- a) Proponer y fiscalizar la política en materia de adopciones.
- b) Dictar la normatividad para el desarrollo de programas integrales de adopciones.
- c) Impulsar y ejecutar programas integrales de adopciones de niños y adolescentes directamente o a través de las instituciones autorizadas.
- d) Aprobar y suscribir convenios en materia de adopción internacional con los gobiernos extranjeros y con las instituciones autorizadas por estos.
- e) Tal como lo dispone el artículo 12 de la Convención Relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción International, la Secretaría Técnica de Adopciones es la entidad facultada para autorizar y controlar el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, que desarrollen programas integrales de adopción de niños y adolescentes.
- f) Realizar la selección de los preadoptantes, emitir los informes técnicos y la designación del niño o adolescente en la etapa adoptiva.
- g) Supervisar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento, los Convenios suscritos y la normatividad en general en materia de adopciones a nivel nacional.
- h) Llevar el Registro Nacional de Adopciones de Niños y Adolescentes en el cual figurarán todas aquellas adopciones realizadas en el Perú
- i) Llevar el Registro Central de preadoptantes a nivel nacional en el que se inscribe a todas aquellas personas que deseen adoptar a niños y/o adolescentes en el Perú
- j) Efectuar el control postadoptivo de las adopciones realizadas en el país.

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 134 del Decreto Ley No.

HCCH | Status table Pagina 15 di 26

26102, se han instalado en determinadas demarcaciones regionales entes dependientes de la Secretaría Técnica de Adopciones. Cabe precisar que dichos entes sólo se hallan facultados para atender solicitudes de personas residentes en el Perú, mas no aquellas solicitudes de adopción provenientes de personas que residan en el extranjero, salvo delegación expresa de la Secretaría Técnica de Adopciones de Lima, única entidad facultada para ello."

(Translation)

(...) that the Technical Secretariat for Adoptions is the competent authority for adoptions in Peru in accordance with what was set forth in Decree Law No 26102 "Code of Children and Adolescents" and Supreme Decree No 018-93-JUS which approved the Rules of the Third Book of Title II on Adoption of the Code referred to.

These dispositions establish that the Technical Secretariat for Adoptions* is the Central Authority, both for rule-making and supervision, charged with proposing, carrying out and evaluating the policies to be followed in respect of adoptions.

* As per 1 January 2000: Oficina de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la Adolescencia del Ministério de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano - PROMU

EH

Likewise, it is charged with developing programmes for adoption of children and adolescents at the national level. In order to comply with the provisions of Article 13 of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, we wish to indicate the data which serve to identify our office, as follows:

Functions: The functions of the Technical Secretariat for Adoptions, among others, are as follows:

- a) Propose and evaluate policies in respect of adoptions.
- b) Draw up the rules for the development of comprehensive programmes for adoptions.
- c) Instigate and carry out comprehensive programmes for adoptions of children and adolescents directly or through the authorized institutions.
- d) Approve and sign agreements on intercountry adoption with foreign governments and with the institutions authorized by them.
- e) As is provided in Article 12 of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, the Technical Secretariat for Adoptions is the entity which has the power to authorize and supervise the functioning of the public and private institutions which develop comprehensive programmes for adoption of children and adolescents.
- f) Carry out the selection of prospective adoptive parents and issue the technical reports as well as the designation of the child or adolescent in the adoptive stage.
- g) Supervise the carrying out of the law, the regulations, the Agreements signed and the rule-making in general in respect of adoptions at the national level.
- h) Institute the National Registry for Adoptions of Children and Adolescents in which will appear all such adoptions carried out in Peru.
- i) Institute the Central Register of prospective adoptive parents at the national level in which will be entered all such persons who desire to adopt children and/or adolescents in Peru.
- j) Carry out post-adoptive assessment of adoptions carried out in this country.

Therefore, it should be pointed out that in accordance with the provisions of Article 134 of Decree Law No 26102 there have been instituted definite regional demarcations between the offices of the Technical Secretariat for Adoptions. It should be noted that such offices are authorized to receive requests from persons resident in Peru, but not any requests for adoptions coming from persons

HCCH | Status table Pagina 16 di 26

who reside abroad, except under express delegation by the Technical Secretariat for Adoptions in Lima, which is the sole entity authorized for this purpose.

Poland: Declarations

Articles [22]

According to Article 22, paragraph 4 of the Convention, the Republic of Poland declares that the adoptions of children habitually resident in the territory of the Republic of Poland may only take place if the functions of the Central Authorities of the receiving States are performed in accordance with Article 22, paragraph 1 of the Convention.

Portugal: Declarations

Articles [22]

(...) The Portuguese Republic hereby declares that, according to paragraph 4 of Article 22 of the Convention, adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with paragraph 1 of the same Article; (...)

Spain: Reservations
Articles [22]

Las adopciones de niños con residencia habitual en España, sólo podrán tener lugar por los residentes en aquellos Estados en los que, las funciones conferidas a las Autoridades Centrales son ejercidas por Autoridades Públicas o por Organismos reconocidos de acuerdo con lo previsto en el párrafo 10 del art. 22 del Convenio.

(Translation)

Children habitually resident in Spain may only be adopted by residents of those States in which the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or by accredited bodies in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.

Sri Lanka: Declarations

Articles [23]

The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (...) designates in terms of Article 23 thereof the Commissioner of Probation and Child Care Services of the Department of Probation and Child Care Services as the competent authority of Sri Lanka to make the certification required in terms of the aforesaid Article.

The functions of the aforesaid authority are as follows:

- (i) to provide care and protection, ensuring development to the children who are orphaned, abandoned, destitute and abused through State children's homes and registered voluntary homes;
- (ii) to provide Detention Homes and Day Care for street children;
- (iii) to create public awareness programmes to prevent and reduce child abuse and delinquency;
- (iv) to provide Day Care Centres for children of working mothers;
- (v) to regulate the adoption of children;
- (vi) rehabilitation of adult offenders, young offenders and juvenile delinquents through probation;
- (vii) rehabilitation of juvenile delinquents through Certified Schools and preliminary rehabilitation through Remand Homes;
- (viii) sponsorship programmes for children; and

(ix) training and research.

Sweden: Declarations Articles [14,22,23]

The Government of Sweden declares, in accordance with Article 22.4, that adoptions of children habitually resident in Sweden may only take place if the functions of the Central Authorities are performed by public authorities or bodies accredited under Chapter III.

(...)

Swedish law prescribes that applications referred to in Article 14 of the Convention shall be made to the social welfare committee in the municipality in which the applicant resides.

The social welfare committee shall

- a) prepare reports pursuant to Article 15.1 of the Convention,
- b) examine issues regarding agreements pursuant to Article 17(c) of the Convention,
- c) take measures pursuant to Article 21 of the Convention.

If an accredited body is engaged to handle the adoption, the accredited body shall

- a) in accordance with Article 15.2 of the Convention submit reports referred to in Article 15.1,
- b) in accordance with Article 16.2 of the Convention receive reports referred to in Article 16.1,
- c) take measures, which according to Articles 18-20 of the Convention are imposed upon the Central Authority.
- (...) In accordance with Article 23.2 of the Convention, the Swedish National Board of Intercountry Adoptions (NIA) shall issue the certificates referred to in Article 23.1, when the adoption has taken place in Sweden or when a foreign adoption ruling has been converted here according to Article 27 of the Convention.

Switzerland: Declarations Articles [22,25]

(Translation)

Switzerland declares that the adoption of children whose habitual place of residence is situated on Swiss territory may only take place if the functions of the Central Authority are exercised in accordance with the provisions of article 22, paragraph 1 of the Convention.

Switzerland declares that it will not be bound under the Convention to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of article 39, paragraph 2.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Declarations Notifications Articles [25,45]

Territorial Units in the United Kingdom to which the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption applies (Article 45): England, Wales, Scotland and Northern Ireland.

Pursuant to Article 25 of the Convention, the United Kingdom declares that it will not be bound to recognise any agreements made under Article 39, paragraph 2.

Note:

Under the adoption laws of England and Wales, Scotland and Northern Ireland accredited bodies and local authorities (in the case of Northern Ireland, Health and Social Services Trusts) perform the functions under article 9(a) to (c) of the Convention; and provide the facilities and carry out the functions in respect of Articles 15(1) and 16(1) to enable Convention adoptions and adoptions effected by Convention adoption orders to be made. In addition local authorities (in the case of Northern Ireland, Health and Social Services Trusts) are responsible for the duties under Article 21.

The Department of Health performs the functions under Article 15(2), Articles 17-20 of the Convention for England.

The Scottish Executive performs the functions under Article 15(2), Articles 17-20 of the Convention for Scotland.

The National Assembly for Wales performs the functions under Article 15(2), Articles 17-20 of the Convention for Wales.

The Department of Health, Social Services and Public Safety performs the functions under Article 15 (2), Articles 17-20 of the Convention for Northern Ireland.

Venezuela: Declarations Articles [22,25]

"La República de Venezuela declara de conformidad con lo prescrito en el artículo 22 del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que sólo permite el cumplimiento por la Autoridad Central de las funciones atribuidas a ella por el Capítulo Cuarto del Convenio, es decir, que no acepta su posible delegación.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio, la República de Venezuela declara que no se considera obligada a reconocer las adopciones que se realicen en virtud de los acuerdos especiales previstos por el párrafo 2 del artículo 39.

(Translation)

The Republic of Venezuela declares it is in agreement with the provisions of Article 22 of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, whereby only the Central Authority can exercise the functions assigned to it in Chapter IV of the Convention, that is, any delegation thereof is not permitted.

The Republic of Venezuela also declared that on the basis of the provisions of Article 25 of the Convention it does not consider itself obliged to recognise the adoptions which take place by virtue of the special agreements contained in paragraph 2 of Article 39.

Non-Member States of the Organisation

States	S¹	R/A ²	Type	³ EIF ⁴	Ext 5	Auth ⁶	Res/D/N 7
Andorra		3-I-1997	А	1-V-1997		2	D 22,34
Azerbaijan		22-VI-2004	A	1-X-2004		2	D 17,21,22,25,28
Belize		20-XII-200	5 A**	1-IV-2006	1	1	1,721,22,23,20
Bolivia	10-XI-2000	12-III-200	2 R	1-VII-2002		1	Res,D 15,19
Burkina Faso	19-IV-1994	11-I-1996	R	1-V-1996		1	D 13
Burundi		15-X-1998	A	1-II-1999		1	
Cambodia		6-IV-2007	A	1-VIII-2007	······································	***************************************	er til en er
Colombia	1-IX-1993	13-VII-1998	R	1-XI-1998		* :	D 17,21,22,28
Costa Rica	29-V-1993	30-X-1995	R	1-II-1996	***************************************	2	
Dominican Republic		22-XI-2006	A	1-III-2007		2	
Ecuador	3-V-1994	7-IX-1995	R	1-I-1996	2	2	
El Salvador	21-XI-1996	17-XI-1998	R	1-III-1999			2,17,21,22,28,3
Guatemala		26-XI-2002	A**	1-III-2003	2	and the same of th	the state of the s
Guinea		21-X-2003	A÷÷	1-II-2004	1		
ndia	9-1-2003	6-VI-2003	R	1-X-2003	1		
Kenya		12-II-2007	A	1-VI-2007	1	***************************************	
Madagascar	12-V-2004	12-V-2004	R	1-IX-2004	1		
/ali		2-V-2006	A**	1-IX-2006	1		
1auritius		28-IX-1998	A	1-I-1999	1		
Moldova, epublic of		10-IV-1998	Α :	1-VIII-1998	1	A STATE OF THE STA	
longolia		25-IV-2000 Z	A [:	L-VIII-2000	1		
hilippines	17-VII-1995	2-VII-1996 I	R 1	-XI-1996	2		entermente partico esta partico esta esta esta esta esta esta esta esta
an Marino	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	6-X-2004	4 1	-11-2005	2		**************************************
hailand	29-IV-2004	29-IV-2004 F	1	-VIII-2004	3		

Type

Belize Type [A**]

One Contracting State raised an objection to the accession of Belize before 1 April 2006, namely the Netherlands, whose declaration is given below. Therefore, the Convention has not entered into force between Belize and the Netherlands.

Translation

... the Kingdom of the Netherlands (the Kingdom in Europe) raises an objection to the accession of Belize to the Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption, as long as no Central Authority has been designated by Belize.

Cambodia Type [A]

Under Article 44, paragraph 3, of the Convention, the accession will have effect only as regards the relations between the Kingdom of Cambodia and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of the notification referred to in Article 48, sub-paragraph b. For practical reasons, this six months' period will run from 15 June 2007 to 15 December 2007.

Dominican Republic Type [A]

The Convention will, according to Article 44, third paragraph, have effect only as regards the relations between the Dominican Republic and those Contracting States which will not have raised an objection to the accession in the six months after receipt of the depositary's notification. For practical reasons this six months' period will in this case run from 1 January 2007 to 1 July 2007.

Guatemala Type [A**]

The Convention has not entered into force between Guatemala and the five States mentioned below, which have raised an objection to the accession of Guatemala:

Canada (Note received by the depositary on 24 July 2003)

"...the Government of Canada welcomes the willingness shown by other Contracting States and the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law to assist the Government of Guatemala to reform its adoption procedures.

Despite these positive aspects, the Embassy wishes to inform the Ministry that the Government of Canada would like to raise an objection to the accession of the Republic of Guatemala to the Convention, in accordance with article 44.3 thereof, at this time. In raising those objection, the Government of Canada wishes to allow the Government of Guatemala sufficient time to incorporate the standards and requirements of the Convention into its adoption procedures. Once these measures are put in place, the Government of Canada will review its objection with a view to having it withdrawn."

Germany (Note received by the depositary on 22 July 2003)

"The Federal Republic of Germany raises an objection to the accession of Guatemala under Article 44 (3) of the Hague Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption. However Germany reserves the rights to withdraw the objection."

Netherlands (for the Kingdom in Europe and Aruba) (Note received by the depositary on 18 July 2003)

(Translation)

The Netherlands objects to the acceptance of Guatemala's accession to the Hague Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption, because it has emerged that Guatemala cannot yet meet the requirements imposed by the Convention.

A meeting was held on 20 May 2003 at the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law between the head of the Procuradoría de la Nación (the body Guatemala has designated as the Central Authority), staff of the Central Authorities of other member states, and a representative of Unicef, at which it became clear that Guatemala is currently taking measures to

implement the Convention. A Central Authority has now been designated and organised. Further steps are under consideration. However, measures are not yet in place:

- 1. to establish whether children are adoptable (article 4, paragraph 1(a) of the Convention);
- 2. to determine that an intercountry adoption is in the child's best interests and whether possibilities for placement exist within the State of origin (Guatemala does not have a child protection system or a database of Guatemalan adoptive parents) (article 4, paragraph 1 (b) of the Convention);
- 3. to ensure that consent has been given properly by the parent or parents, and that they have been duly informed of the consequences of their consent (article 4, paragraph 1(c) of the Convention). It also emerged at the meeting that opponents of the Convention in Guatemala have instituted proceedings to challenge its constitutionality. The Netherlands is not yet aware of the outcome. It is clear that it will not be easy for the Guatemalan authorities to implement all the Convention's provisions.

The findings of the meeting on 20 May have been confirmed by information provided by the Dutch embassy in Guatemala and the International Social Service/International Resource Centre for Protection of Children in Adoption in Geneva.

In the light of the foregoing, the Netherlands advocates suspending acceptance of Guatemala's accession until it has been established beyond doubt that the Convention's conditions can be fulfilled. At present there are insufficient guarantees that adoptions in Guatemala take place with due regard for the safeguards afforded by the Convention.

Spain (Note received by the depositary on 25 July 2003) (Translation)

Spain welcomes Guatemala's accession to the present Convention to the extent that this implies that Guatemala is willing to improve its adoption system. However, Spain is concerned that Guatemala's accession may impact on the relations between Spain and Guatemala, in that the Guatemalan legislation governing adoption will not have been amended nor the administrative provisions necessary to develop its adoption system introduced by the time of its accession.

Nevertheless, Spain wishes to demonstrate its willingness to establish the necessary cooperation mechanisms between the competent Spanish and Guatemalan public authorities, so that this development takes place as soon as possible, to allow the central authorities of both countries to

work together within the framework of the Convention.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Note received by the depositary on 25 July 2003)

"In accordance with Article 44 of the Convention, the United Kingdom hereby objects to the accession of Guatemala in respect of the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland and the Isle of Man and declares that Guatemala's accession will have no effect as regards relations between the United Kingdom and Guatemala."

Guinea Type [A**]

The Convention has not entered into force between Guinea and Germany, which has raised an objection to the accession of Guinea:

(Note received by the depositary before 1 June 2004)

"The Federal Republic of Germany raises an objection to the accession of Guinea under Article 44 (3) of the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption. However Germany reserves the right to withdraw the objection."

Kenya Type [A]

The Convention will, according to Article 44, third paragraph, have effect only as regards the relations between Kenya and those Contracting States which will not have raised an objection to the accession in the six months after receipt of the depositary's notification. For practical reasons, this six months' period will in this case run from 1 March 2007 to 1 September 2007.

Mali Type [A**]

Some Contracting States raised an objection to the accession of Mali before 1 December 2006, namely the Netherlands and Germany, whose declarations are given below. Therefore, the Convention has not entered into force between Mali and the above-mentioned Contracting States.

Netherlands, 02-06-2006

Translation

... the Kingdom of the Netherlands (the Kingdom in Europe) raises an objection to the accession of Mali to the Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption, as long as no Central Authority has been designated by Mali.

Germany, 28-11-2006

The Federal Republic of Germany raises an objection to the accession of Mali under Article 44 (3) of the Hague Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption from 29 May 1993. However, Germany reserves the right to withdraw the objection.

Res/D/N

Andorra: Declarations Articles [22,34]

(...)

- 3. De conformitat amb l'article 22.4 del Conveni, el Principat d'Andorra declara que les adopcions d'infants amb residència habitual al Principat només podran ésser realitzades per persones residents en els Estats on les funcions atribuïdes a l'Autoritat Central siguin exercides per autoritats públiques o organismes acreditats segons el previst al paràgraf primer de l'article 22 del Conveni.
- 4. De conformitat amb l'article 34 del Conveni, el Principat d'Andorra declara que la documentació que es trameti al Principat d'Andorra en aplicació del Conveni, si no està redactada en català, castellà, francès o anglès, haurà d'anar acompanyada d'una traducció oficial a un d'aquests idiomes.

(Translation)

(...)

- 3. In accordance with Article 22, paragraph 4, the Principality of Andorra declares that children habitually resident in the Principality may be adopted only by persons resident in States where the functions of the Central Authority are performed by public authorities or bodies accredited pursuant to the provisions of Article 22, paragraph 1, of the Convention.
- 4. In accordance with Article 34 of the Convention, the Principality of Andorra declares that any documents addressed for transmission to the Principality of Andorra for the purposes of the Convention which are not in Catalan, Spanish, French or English should be accompanied by an official translation in one of the said languages.

Azerbaijan: Declarations Articles [17,21,22,25,28]

- 1. In accordance with Article 6, paragraph 1, of the Convention, the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan is designated as the Central Authority.
- 2. In accordance with Articles 17, 21 and 28 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that only children adopted by virtue of an enforceable judgment of a court may leave the territory of the Republic of Azerbaijan.
- 3. In accordance with Article 22, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that the adoption of children with habitual residence on the territory of the Republic of Azerbaijan may only be made if the functions of the Central Authority are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.
- 4. In accordance with Article 23, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan is competent to make the certificate for adoption.
- 5. In accordance with Article 25 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it will not be bound to recognize adoptions made on the basis of agreements concluded pursuant to Article 39, paragraph 2, to which the Republic of Azerbaijan is not a Party.

Bolivia: Reservations Declarations

Articles [15,19]

(Translation)

Article 9(a) *

The Government of Bolivia wishes to point out that, by virtue of the provisions of article 72 of the Código Niño, Niña y Adolescente (Code on Children and Adolescents), it is not possible, for reasons of confidentiality, to exchange information about the situation of the child prior to adoption.

Article 15(1)

Regarding the information to be included in the report prepared by the Central Authority of the receiving State concerning the characteristics of the children for whom the applicants would be qualified to care, this refers to the number of children for whom they would be qualified to care.

Article 16(a) and (b) *

The Government of Bolivia wishes to point out that, in accordance with Bolivian regulations, the Poder Ejecutivo Departamental (Departmental Executive), via the Servicios de Gestión social (Social Services), shall be responsible for preparing medical, psychological and social reports; likewise, in accordance with the provisions of article 298 of the new Code, the interdisciplinary youth team shall be responsible for issuing or approving the technical report, provided the application has been accepted.

Article 19

It should be pointed out that the transfer of the child should take place in the company of the adoptive parents and in accordance with the provisions laid down in the Code and the provisions of Article 17 of the Convention.

* By note dated 29 November 2001, the Embassy of Bolivia at The Hague informed the Permanent Bureau that the Government of Bolivia has decided to retract its declaration and reservation referring to Articles 9a and 16.

On 22 November 2002, the following declaration was made:

(Translation)

(...) that countries whose nationals wish to adopt children resident in Bolivia, under the provisions of the Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption,

should state through diplomatic channels that they are a party to the said Convention and supply details of their Central Authority. This information will be forwarded to the Vice-Ministry for Children and Youth Affairs, part of the Ministry for Rural, Indigenous, Gender and Family Affairs, which is Bolivia's Central Authority in the matter of intercountry adoptions. The adoption agencies should then contact the Vice-Ministry in order to conclude a framework agreement.

Burkina Faso: Declarations Articles [13]

(Translation)

The Government of Burkina Faso will only work with the intermediary associations recognized by the Hague Conference.

Colombia: Declarations Articles [17,21,22,28]

1.(...)

- 2. De conformidad con los Artículos 17, 21 y 28 del Convenio, el Gobierno de Colombia declara que solamente aquellos niños que han sido previamente adoptados a través de Sentencia judicial ejecutoriada podrán salir del territorio nacional colombiano.
- 3. De conformidad con el Artículo 22.2 del Convenio, el Gobierno de Colombia declara que las funciones a la Autoridad Central por los Artículos 15 a 19 podrán ser también ejercidas en Colombia, dentro de los limites permitidos por la Ley y bajo control de las Autoridades competentes de Colombia, por las siguientes instituciones: (...)

Sólo estos Organismos Acreditados, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 22 de la Convención podrán además de la Autoridad Central, ejercer en Colombia las funciones de los Artículos 15 a 19 del Convenio. No se alude a los Artículos 20 y 21 debido a que de acuerdo con la legislación colombiana sobre adopción, para permitir la salida del país de un menor adoptado, deberá estar ejecutoriada la sentencia que decrete su adopción, por cuanto su proceso de adopción sólo se complirá en Colombia.

4. De conformidad con el párrafo 4 del Artículo 22 del Convenio, Colombia declara que las adopciones de niños cuya residencia habitual este situada en Colombia sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades Centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero del Artículo 22 del Convenio.

5. (...)

6. El Gobierno de la República de Colombia se reserva el derecho a retirar ls declaraciones formuladas y a presentar otras ante el Depositario del Convenio, en virtud de los dispuesto en los Artículos 22, 23, 25 y 45 del Convenio."

(Translation)

1. (...)

- 2. In accordance with Articles 17, 21 and 28 of the Convention, the Government of Colombia declares that only those children previously adopted according to an enforceable judgment may leave Colombian national territory.
- 3. In accordance with Article 22, paragraph 2, of the Convention, the Colombian Government declares that the functions conferred upon the Central Authority under Articles 15 to 19 may also be

HCCH | Status table

Pagina 25 di 26

performed in Colombia, to the extent permitted by the law and subject to the supervision of the competent authorities of Colombia, by the following institutions: (see "Authorities").

Only the above bodies, accredited in accordance with Article 22, paragraph 2, of the Convention, may in addition to the Central Authority perform in Colombia the functions referred to in Articles 15 to 19 of the Convention. No mention is made of Articles 20 and 21 in view of the fact that, under Colombian legislation on adoption, an adopted minor cannot leave the country until the judgment ordering the adoption has become final in sofar as the adoption process takes place in Colombia only.

4. In accordance with Article 22, paragraph 4, of the Convention, Colombia declares that adoptions of children habitually resident in Colombia may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.

5. (...)

6. The Government of the Republic of Colombia reserves the right to withdraw the declarations made and to submit others to the depositary of the Convention, in accordance with Articles 22, 23, 25 and 45 of the Convention.

El Salvador: Declarations Articles [2,17,21,22,28,34]

1. (...)

- 2. De conformidad con los Artículos 17, 21 y 28, el Gobierno salvadoreño declara que todo menor considerado sujeto de adopción, no podrá salir del territorio nacional sin que la adopción haya sido decretada por el Juez competente;
- 3. De conformidad con el Numeral 4 del Artículo 22, el Gobierno salvadoreño declara que las adopciones de menores cuya residencia habitual esté situada en El Salvador sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades Centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero del Artículo 22 del Convenio;

4. (...)

- 5. De conformidad con el Artículo 34, el Gobierno salvadoreño declara que toda la documentación que se remita a El Salvador en aplicación de la Convención deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español;
- 6. De conformidad con el Artículo 2 del Convenio el Gobierno salvadoreño declara que las adopciones de menores cuya residencia habitual esté situada en El Salvador sólo podrán tener lugar si se realizan de conformidad a la legislación interna del Estado de origen."

(Translation)

- 1. (...)
- 2. In accordance with Articles 17, 21 and 28, the Salvadorean Government declares that a minor subject to adoption proceedings cannot leave national territory until an adoption order has been handed down by the competent court.
- 3. In accordance with Article 22(4), the Salvadorean Government declares that adoptions of minors habitually resident in El Salvador may take place only if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with Article 22(1) of the Convention.

4. (...)

- 5. In accordance with Article 34, the Salvadorean Government declares that all documentation transmitted to El Salvador must be accompanied by an official translation into Spanish.
- 6. In accordance with Article 2 of the Convention, the Salvadorean Government declares that adoptions of minors habitually resident in El Salvador may take place only in accordance with the internal laws of the State of origin.

Guatemala: Notifications

On 13 August 2003, the Constitutional Court of Guatemala ruled that the accession of Guatemala to the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption was unconstitutional. The official statement from the depositary of the Convention with regard to this ruling, which was received by the Permanent Bureau on 3 September 2003, reads as follows:

"The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, acting in its capacity of the depositary of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, presents its compliments to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law and has the honour to acknowledge receipt of the Secretary General's letter of 21 August 2003 regarding the accession of Guatemala to the Convention, in which was mentioned the decision of the Constitutional Court of Guatemala that Decreto 50–2002, by which the Congress of the Republic gave its approval of the Convention, was inconstitucional in forma total.

The depositary declares that the instrument of accession of Guatemala was received on 26 November 2002. The instrument was accepted after it was found to be in due and proper form. The depositary notified the Contracting States and the other States mentioned in Article 48 of the Convention of the accession. In the six months' period which stood for raising an objection to the accession (Article 44(3)) five Contracting States (Canada, Germany, the Kingdom of the Netherlands, Spain and the United Kingdom) did raise such an objection. Therefore, in accordance with Article 46, the Convention entered into force and shall remain valid in the relations between Guatemala and the other Contracting States with effect as of 1 March 2003.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Hague Conference on Private International Law the assurances of its highest consideration.

The Hague, 3 September 2003"

Legge 31 dicembre 1998, n. 476

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
184, in tema di adozione di minori stranieri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.

Art. 29. 1.

L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princípi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis.

- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
- 2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

- 3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
- **4.** I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
 - a. informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
 - b. preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
 - c. acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
- 5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30.

- 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
- 2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
- 3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
- **4.** Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
- 5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31.

1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

- 2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
- 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
 - a. informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
 - b. svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
 - c. raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
 - d. trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
 - e. riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
 - f. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
 - g. informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
 - h. certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
 - i. riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
 - j. vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
 - k. svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
 - 1. certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;

m. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 32.

- 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
 - a. quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
 - b. qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
- 3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
- 4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33.

- 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
- 2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
- 3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
- 4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al

tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34.

- 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
- 2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
- 3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 35.

- 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
- 2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
- 3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
- 4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito

ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

- 5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
- 6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
 - a. il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
 - b. non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
 - c. non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
 - d. l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
 - e. l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36.

- 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
- 2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
 - 1. sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
 - 2. gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
 - 3. siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
 - 4. sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
- 3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
- 4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.

Art. 37.

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori

adoțtivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

- 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
- 3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Art. 37-bis.

1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38.

- 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
- 2. La Commissione è composta da:
 - a. un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
 - b. due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
 - c. un rappresentante del Ministero degli affari esteri:
 - d. un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - e. due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
 - f. un rappresentante del Ministero della sanità:
 - g. tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
- 4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
- 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 39.

1. La Commissione per le adozioni internazionali:

- a. collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione:
- b. propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
- c. autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
- d. agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
- e. conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
- f. promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
- g. promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
- h. autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
- i. certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
- j. per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
- 2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
- 3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princípi della Convenzione.
- **4.** La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis.

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
 - a. concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
 - b. vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
 - c. promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
- 3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princípi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Art. 39-ter.

- 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
 - b. avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
 - c. disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
 - d. non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
 - e. non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
 - f. impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
 - g. avere sede legale nel territorio nazionale.

Art. 39-quater.

- 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
 - a. l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
 - b. l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
 - c. congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".

Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".

Art. 5.

- 1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma: "Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge".
- 2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.

- 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
- 3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono

disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresí l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
- 3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

- 1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
- 2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
- 3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 9.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.492

Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476

(G.U: n.302 del 27.12.1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri:

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999:

Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanita';

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata

legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.

- 2. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- b) per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
- c) per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;
- d) per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorita' centrale per l'Italia;
- e) per "autorita' centrali" le autorita' dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;
- f) per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, e' il seguente:
- "1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalita' operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero".

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 serie generale supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, e' il seguente:

- "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (abrogata)".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.
- Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro della finanza il Ministro dei lavori pubblici il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro della finanza il Ministro dei lavori pubblici il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro della finanza il Ministro dei lavori pubblici il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro della finanza il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro della finanza il Ministro

delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo

17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

- 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
- 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lesedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". Note all'art. 1:
- Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente: "Art. 38. 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
- 2. La Commissione e' composta da:
- a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri:

- d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
- f) un rappresentante del Ministero della sanita';
- g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
- 4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
- 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche".
- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "Art. 39-ter. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;
- b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
- d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
- f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
- g) avere sede legale nel territorio nazionale".
- Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
- Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3".

Capo II
Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali

Art. 2.

Funzioni e compiti della Commissione

- 1. La Commissione e' l'Autorita' centrale italiana ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.
- 2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento.
- 3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.
- 4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
- 5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
 6. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
- 7. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

 8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresi', per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, divigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del presente regolamento.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e' il seguente:
- "Articolo 6. 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
- 2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita' centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' centrale designera' l'Autorita' centrale cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo".
- Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, e'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:

"Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
- d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
- e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
- f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
- g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
- 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312".
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera e), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "1. La Commissione per le adozioni internazionali: a)-d) (omissis);
- e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale". La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio 1997, serie generale, n. 5. Il testo dell'art. 22, comma 1, e' il seguente:
- "1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

Art. 3.

Composizione della Commissione

- 1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.
- 2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.
- 3. I componenti cessano dalla carica:
- a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Art. 4. Modalita' di funzionamento

- 1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.
- 2. La Commissione e' convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
- 3. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
- 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.
- 5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Art. 5. Il presidente della Commissione

- 1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera a), della legge sull'adozione ed e' posto in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato.
- 2. Il presidente:
- a) rappresenta la Commissione;
- b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
- c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o

impedimento;

- d) sovrintende all'attivita' della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;
- e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;
- f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, puo' adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva;
- g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 38, comma 2, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Art. 6.

Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione

- 1. La Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.
- 2. La segreteria tecnica cura, in particolare:
- a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
- b) l'istruttoria degli atti della Commissione;
- c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
- d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
- e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull'adozione;
- f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
- g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
- h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze:
- i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
- 3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
- a) 4 dirigenti;
- b) 14 unita' di area C (9 unita' con posizione economica C1; 3 unita' con posizione economica C2; 2 unita' con posizione economica C3);
- c) 5 unita' di area B (3 unita' con posizione economica B2; 2 unita' con posizione economica B3).
- 4. La Commissione puo' avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale rinnovabile.
- 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione delle attivita' amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un programma nel quale sono indicate le principali attivita' che intende realizzare.

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera f), g) e l), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- 1. La Commissione per le adozioni internazionali:a)-e) (omissis);
- f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
- g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione:
- h)-i) (omissis);
- l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma 6, e' il seguente:
- "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

Art. 7.

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

- 1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, e' autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della Commissione.
- 2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per l'espletamento dei compiti d'istituto, e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di supporto, ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.
- 3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennita' di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 7:

- Per l'art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

Capo III Autorizzazione agli enti

Art. 8.

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della legge sull'adozione:
- b) l'elenco e le generalita' delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente, nonche' le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore, le qualita' morali possedute. Le qualita' morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonche' al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione:
- c) l'elenco e le generalita' dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
- d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonche' i giorni e gli orari di apertura;
- e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi:
- f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i cittadini italiani ivi residenti:
- g) le modalita' operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuita' all'attivita' di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate coni servizi;
- h) il costo, per ciascun Paese di operativita' dell'ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.
- 2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare:
- a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
- b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attivita' svolta, il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione:
- c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalita' di lucro.
- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.

Note all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
- I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale sono i seguenti:
- "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
- 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
- a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

- b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
- c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
- e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;
- f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
- i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delleassociazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
- m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.
- 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'''.
- "Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma 2, del codice penale;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli

articoli 443 e 444 del codice penale;

- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
- 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.
- 4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
- o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Il testo dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "Art. 39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
- a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.
- 3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale".

Art. 9. Accertamento dei requisiti

- 1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'.
- 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:
- a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e' autorizzato ad operare;

b) puo' limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o piu' regioni d'Italia.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Art. 10.

Albo degli enti autorizzati

- 1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge sull'adozione. L'albo contiene:
- a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;
- b) gli estremi dell'atto costitutivo;
- c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
- d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
- 2. La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "1. La Commissione per le adozioni internazionali:
- a)-b) (omissis);
- c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis".

Art. 11.

Modalita' operative dell'ente autorizzato

- 1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:
- a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenutegli:
- b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
- c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;
- d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attivita' ed i rappresentanti all'estero;
- e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attivita', il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
- f) segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
- g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione:

- h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.
- 2. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
- 3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi

all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi dell'attivita' e alle spese per l'adozione.

Art. 12. Verifiche sull'attivita' degli enti

- 1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' in Italia e negli altri Paesi e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine puo' disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per verificare l'attivita' dell'ente autorizzato presso la sede operativa.
- 2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, puo' disporre la modifica della estensione territoriale della operativita' dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle modalita' operative ai prescritti requisiti.
- 3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalita' di intervento omogenee, nonche' la definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione.

Art. 13. Revoca e sospensione dell'autorizzazione

- 1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita' svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.
- 2. Nei casi meno gravi, la Commissione puo' sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarita', trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.
- 3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

Art. 14. Richieste di riesame

- 1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:
- a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

- b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.
- 2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformita'.
- 3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

Art. 15.

Rappresentanza e difesa

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Nota all'art. 15:

- Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante:
- "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica del 12 dicembre 1933, n. 286.

Capo IV Norme transitorie, finanziarie e finali

Art. 16.

Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati

- 1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.
- 2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla formazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo degli enti autorizzati.
- 3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 17. Norma finanziaria

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unita' previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 17:

- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonche' dall'articolo 4 della presente legge.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 18.

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza e' segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

Note all'art. 18:

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 97 serie generale e' il seguente:
- "Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). 1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
- a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
- b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai finidell'accoglienza,

del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

- 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel casorisulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
- 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo".
- Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge
- 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
- "5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34".

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro della giustizia Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9

Legge 28 marzo 2001, n. 149

"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

- 1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
- 2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
 - 3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
- 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
- 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni

senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

- 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
- 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

- 1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-*bis.* Dell'affidamento del minore».
 - 2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
- 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
- 5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che

devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

Art. 3.

- 1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 3. 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
- 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

Art. 4.

- 1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
- 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
- 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento

emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

- 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
- 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
- 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

Art. 5.

- 1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve

essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

- 2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
- 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
- 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

TITOLO III DELL'ADOZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

- 1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 6. 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
- 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
- 3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
- 4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

- 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- 6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
- 7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
- 8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

Art. 7.

- 1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
- 2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
- 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

Capo II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.

- 1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
- 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
- 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
- 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Art. 9.

- 1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
- 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

- 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
- 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
- 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

Art. 10.

- 1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 10. 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
- 2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,

possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

- 3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
- 4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
- 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Art. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Art. 13.

- 1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 14. 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Art. 14.

- 1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 15. 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
- a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
- b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
- c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
- 2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- 3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 15.

- 1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 16. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
- 2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
 - 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

- 1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 17. 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
- 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
- 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Art. 17.

- 1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 18. 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 18.

- 1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 21. 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
- 2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
 - 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
- 4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

Capo III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.

- 1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 22. 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
- 2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
- 3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
- 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
- 6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e

anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

Art. 20.

- 1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 23. 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
- 2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
- 3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Capo IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 21.

- 1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 25. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
- 2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
- 3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
- 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
- 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
- 6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
- 7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

- 1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26. 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
- 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
- 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
- 4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
 - 5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

Art. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Art. 24.

- 1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
- 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
- 3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo

autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

- 4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
- 5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
- 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
- 7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
- 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI

PARTICOLARI

Capo I

DELL'ADOZIONE IN CASI

PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

- 1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
 - b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

soppressa

- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
- 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
- 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
- 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

Art. 26.

- 1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
- 2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- 3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
- 4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».

Art. 27.

- 1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 47. 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
- 2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
- 3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

Art. 28.

- 1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 49. 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
- 2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

Capo II DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 29.

- 1. La lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
- «a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Provvedimento del tribunale*) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Art. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Pubblicità*) – La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 32.

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».

- 2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
- 3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9».

Art. 34.

- 1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
- 2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 35.

- 1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
 - 2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 37.

- 1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
- 2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
 - 3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

Art. 38.

- 1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
- 3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
- 4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 40.

- 1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
- 2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
- 3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ministro delle politiche per la famiglia

Schema di Decreto del presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni:

VISTO l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

VISTO l'articolo 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;

VISTO l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

VISTO l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...:

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...:

SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della salute;

emana

il seguente regolamento:

CAPO I Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto e definizioni)

- 1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli stessi.
- 2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per 'legge sull'adozione', la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
 - b) per 'convenzione', la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
 - c) per 'adozione internazionale', l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della convenzione e della legge sull'adozione;
 - d) per 'commissione', la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorità centrale per l'Italia;
 - e) per 'autorità centrali', le autorità che negli Stati aderenti alla convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla convenzione medesima in materia di adozione internazionale;
 - f) per 'enti autorizzati', gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - g) per 'servizi', i servizi socio-assistenziali degli enti locali, di cui alla legge sull'adozione.

ART. 2

(Finalità e sede della commissione per le adozioni internazionali)

- 1. La commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione è l'autorità centrale italiana per le finalità dell'articolo 6 della convenzione.
- 2. La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia.

CAPO II

Presidenza, composizione e compiti della commissione per le adozioni internazionali

ART. 3

(Presidenza)

- 1. La commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato alle politiche per la famiglia.
- 2. Il presidente della commissione, di seguito denominato 'presidente', rappresenta la commissione, ne coordina l'attività e vigila sul suo operato.

3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

ART. 4

(Composizione)

- 1. La commissione è composta da:
 - a) un vicepresidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza, con i compiti di cui al comma 2;
 - b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno del Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
 - c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
 - d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
 - e) un rappresentante del Ministero dell'interno:
 - f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
 - g) un rappresentante del Ministero della salute;
 - h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - i) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
 - l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
- m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari, con eccezione degli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
- n) tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro di cui all'articolo 1, scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione.
- 2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Può adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla commissione nella prima riunione utile successiva.
- 3. L'indennità già attribuita al presidente dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 5

(Nomina e durata in carica dei componenti)

- 1. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i), e della conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l).
- 2. I rappresentanti delle amministrazioni sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della commissione e sono dotati a tal fine dei necessari poteri.
- 3. Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa comunque con la fine di ogni legislatura e si intende confermato ove il Governo non provveda alla sostituzione entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti.
- 4. L'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 4 è confermato annualmente.
- 5. I componenti cessano dalla carica:
 - a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al presidente;
 - b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilità è accertata e dichiarata dal presidente.

ART. 6

(Compiti)

- 1. La commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, ed in particolare:
 - a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
 - b) propone alla Presidenza del Consiglio la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
 - c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attività degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione; può limitare l'attività degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla commissione con

- riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione;
- d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendo la fusione degli enti al fine di ridurne complessivamente il numero;
- e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
- f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
- g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
- h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;
- i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della convenzione stessa;
- l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
- m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;
- n) provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;
- o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base di appositi criteri;
- p) dispone, ove necessario, che i servizi o gli enti competenti svolgano le attività e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione, nell'ambito delle rispettive competenze.
- 2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.
- 3. La commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della convenzione.
- 4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.

ART. 7

(Raccolta dei dati)

- 1. La commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.
- 2. La commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
- 3. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
- 4. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
- 5. La commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
- 6. Le operazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate, altresì, per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo IV del presente regolamento.

ART. 8

(Modalità di funzionamento)

- 1. La commissione è convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; può essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
- 2. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno otto componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.

- 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.
- 4. La commissione può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

ART. 9

(Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione)

- 1. Il presidente, il vicepresidente e la commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di prima fascia.
- 2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, posto alle dirette dipendenze del dirigente generale, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui è preposto un dirigente di seconda fascia.
- 3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:
 - a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della commissione;
 - b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della commissione;
 - c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
 - d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
 - e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l);
 - f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
 - g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
 - h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della commissione presso tali rappresentanze;
 - i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
- 4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della commissione, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.
- 5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:
 - a) un dirigente di prima fascia;
 - b) un dirigente di seconda fascia;
 - c) quattordici unità di area C (nove unità con posizione economica C1; tre unità con posizione economica C2; due unità con posizione economica C3);
 - d) cinque unità di area B (tre unità con posizione economica B2; due unità con posizione economica B3).

- 6. Il dirigente di seconda fascia è preposto al servizio che provvede agli adempimenti amministrativi e contabili e collabora con il dirigente di prima fascia per gli adempimenti di cui al comma 2.
- 7. La commissione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

ART, 10

(Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero)

- 1. L'invio dei componenti della commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzato dal presidente.
- 2. Al vicepresidente e agli altri componenti della commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV Attività degli enti

ART. 11

(Istanza di autorizzazione)

- 1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
 - b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono l'ente e che operano al suo interno o vi prestano collaborazione, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze, le esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
 - c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
 - d) l'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;
 - e) l'ambito, nazionale, interregionale o regionale, nel quale l'ente intende operare;
 - f) i Paesi stranieri nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture personali e organizzative di cui intende avvalersi in ciascuno di essi;
 - g) le modalità operative e le attività di sostegno e di accompagnamento in favore degli aspiranti all'adozione, comprese quelle concordate con i servizi;

- h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, dei servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive.
- 2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:
 - a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
 - b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla commissione;
 - c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.
- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.

ART. 12

(Accertamento dei requisiti)

- 1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.
- 2. Con il provvedimento di autorizzazione la commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:
 - a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare;
 - b) può limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o più regioni.

ART. 13

(Albo degli enti autorizzati)

- 1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). L'albo contiene:
 - a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;
 - b) gli estremi dell'atto costitutivo;
 - c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
 - d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
- 2. La commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.

3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ART. 14

(Modalità operative dell'ente autorizzato)

- 1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:
 - a) tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla commissione;
 - b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
 - c) trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza;
 - d) comunica tempestivamente alla commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;
 - e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla commissione una relazione sulla propria attività, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
 - f) segnala alla commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
 - g) partecipa alle audizioni richieste dalla commissione;
 - h) segnala al tribunale per i minorenni e alla commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore.
- 2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
- 3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

ART. 15

(Verifiche sull'attività degli enti)

- 1. La commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio. A tal fine la commissione può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attività dell'ente autorizzato presso le sedi operative.
- 2. La commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

ART. 16

(Sanzioni)

- 1. A seguito delle verifiche di cui all'articolo 15, ovvero di accertamenti posti in essere in relazione a segnalazioni o eventi particolari, la commissione può:
 - a) censurare l'ente responsabile di irregolarità;
 - b) prescrivere l'adeguamento delle modalità operative dell'ente alle previsioni della legge e del presente regolamento;
 - c) disporre la limitazione dell'assunzione di incarichi in relazione, tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a segnalazioni degli aspiranti genitori adottivi sulla qualità del servizio ricevuto;
 - d) disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato in ambito nazionale.
- 2. Nei casi più gravi, la commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.
- 3. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.
- 5. In caso di revoca o sospensione dell'attività, le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della commissione, che può avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

ART. 17

(Richieste di riesame)

- 1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla commissione contro:
 - a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;
 - b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.
- 2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.
- 3. La commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine è di sessanta giorni complessivi.

ART. 18

(Rappresentanza e difesa)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

CAPO V Disposizioni finali e transitorie

ART. 19

(Esame dei requisiti e dell'attività degli enti autorizzati)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la commissione verifica la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e ai criteri di operatività di cui all'articolo 14 e adotta i provvedimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l'aggregazione degli enti medesimi.

ART. 20

(Minori stranieri accolti o presenti nello Stato)

- 1. Sono fatte salve le competenze del comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'àmbito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.
- 2. La commissione provvede a comunicare al comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

ART. 21

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri previsti dal presente regolamento si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con imputazione a carico dell'unità previsionale di base 16.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – politiche per la famiglia.

ART. 22

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.

ART. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ministro delle politiche per la famiglia

Regolamento recante "Composizione e compiti della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n. 184".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri opera la Commissione per le adozioni internazionali, istituita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 quale Autorità Centrale ai fini dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993.

Il D.L. 18 maggio 2006 n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006 n. 233, ha delegificato la materia relativa a composizione e compiti della Commissione, nonché alla durata in carica dei suoi componenti, affidando ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il compito di ridefinire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i predetti aspetti della materia, sulla base delle norme generali contenute nella legge n. 184 del 1983.

Lo schema di regolamento in esame disciplina, in conseguenza delle disposizioni sopra citate, la composizione, la durata in carica dei componenti ed i compiti della Commissione, già regolati dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4 e dall'articolo 39 della legge n. 184 del 1983, che risultano abrogati – a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento – ai sensi dell'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 181 del 18 maggio 2006 come modificato dalla legge n. 233 del 2006.

Va rilevato che uno schema di regolamento è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e su di esso si è espresso in senso favorevole il Consiglio di Stato con parere del 18 gennaio 2007. In tale parere, che è un parere definitivo favorevole, si segnala peraltro "l'opportunità di redigere un unico regolamento recante tutte le disposizioni riguardanti la Commissione, in luogo dei due distinti atti normativi regolanti l'uno la composizione e i compiti, l'altro l'organizzazione e il funzionamento" (il riferimento è al d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492). Il Ministro delle politiche

per la famiglia ritiene di condividere tale segnalazione. Il regolamento, pertanto, non trova più la sua unica fonte nell'articolo 19-quinquies del d.l. 181/2006, ma anche nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Comprende pertanto anche le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione (incluse le disposizioni sul personale e sui rapporti con gli enti autorizzati), già contenute nel d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, opportunamente modificate. Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate le disposizioni del citato d.P.R.

* * * * *

Le modifiche introdotte riguardano sostanzialmente la composizione della Commissione (con l'attribuzione della presidenza al Ministro competente per le politiche per la famiglia e l'introduzione fra i componenti di esperti nella materia, al fine di rendere la Commissione ancor più qualificata politicamente e tecnicamente), i suoi compiti (con particolare riferimento al potere/dovere di dettare i criteri per l'idoneità e l'operatività degli enti che si occupano di adozioni internazionali, di esercitare nei loro confronti un controllo efficace e di emettere provvedimenti sanzionatori), la struttura di supporto (con una più precisa distribuzione delle competenze amministrative e la creazione di centri di responsabilità in capo alle figure dirigenziali poste a capo della segreteria tecnica).

In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni generali (oggetto del regolamento, definizioni, finalità e sede della Commissione per le adozioni internazionali): si tratta di norme già presenti nel d.P.R. 492/99 (agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2), con modifiche di pochissimo conto e con la precisazione che la Commissione ha sede ora, per via delle attribuzioni di competenze, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia.

Gli articoli da 3 a 6 attengono alla presidenza, composizione e compiti della Commissione. La disciplina della materia era contenuta – come si è sopra accennato – negli articoli 38 e 39 della legge n. 104 del 1983, modificata dalla legge n. 476/1998. Ora la materia è stata delegificata e si sono introdotte le modifiche sopra sintetizzate. Va osservato che gli articoli da 3 a 6 riproducono, salvo minime differenze che saranno di seguito segnalate, le norme contenute nello schema di regolamento già approvato dal Consiglio dei Ministri e sui cui si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato.

In particolare: l'articolo 3 ha ad oggetto la presidenza della Commissione per le adozioni internazionali. Il comma 1 prevede che la Commissione sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro da lui delegato per le politiche per la famiglia. Si è voluto che a presiedere la Commissione fosse un ministro, facilmente identificabile in base al contenuto della delega di funzioni attribuitegli, o in mancanza lo stesso Presidente del Consiglio; questo per le delicate funzioni che spettano alla Commissione soprattutto in tema di rapporti internazionali ed in considerazione del fatto che le corrispondenti autorità centrali dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja sono presiedute da autorità politiche. Viene mantenuta l'alternativa per l'eventualità che un diverso assetto dell'Esecutivo non preveda che le politiche per la famiglia siano delegate a un particolare Ministro.

Il comma 2 definisce i compiti del presidente facendo riferimento alla rappresentanza dell'ente nonché alle attività di coordinamento e di vigilanza in merito all'attività della Commissione: si tratta di funzioni compatibili con la natura politica della figura del presidente, restando rimesse al vicepresidente, come si dirà nel prosieguo, le attribuzioni di natura più strettamente amministrativa.

In considerazione di quanto sopra, si è previsto, inoltre, al comma 3 dell'art. 1, che sia compito specifico del presidente quello (in precedenza attribuito alla Commissione) di presentare al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione dell'Aja e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

L'art. 4 del regolamento stabilisce la composizione della Commissione. E' innanzitutto prevista la figura del vicepresidente, il quale, nominato con D.P.C.M. su proposta del presidente della Commissione, sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento. Per tale delicata posizione, si è previsto che debba essere persona dotata di specifica esperienza nel settore minorile e di provata competenza quale magistrato o dirigente della Pubblica Amministrazione (caratteristiche che in precedenza l'art. 38 della legge n. 184 del 1983 prevedeva per il presidente della Commissione). Al fine di garantire che la nomina avvenga tra persone dotate della necessaria professionalità, si precisa inoltre che, ove si tratti di persona proveniente dai ruoli amministrativi, debba avere la qualifica di dirigente generale. Si prevede inoltre che il vicepresidente possa provenire, oltre che dalla Amministrazione dello Stato, anche da un'Amministrazione regionale, in virtù delle specifiche competenze attribuite alle regioni in materia di minori e di adozioni (anche ai sensi dell'art. 39 bis della legge n. 184).

Il comma 2 dell'art. 2 provvede ad indicare alcune specifiche funzioni del vice-presidente, fissate tenendo conto del fatto che a lui spettano le attribuzioni giuridiche e amministrative più rilevanti. In particolare, egli ha lo specifico compito di autorizzare l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Si è scelto di affidare quest'ultima funzione, in precedenza attribuita alla Commissione nella sua collegialità, ad un organo monocratico, allo scopo di garantire nel contempo una decisione ponderata ed una procedura rapida ed efficace, ferma restando la conoscenza/conoscibilità di tutti i provvedimenti di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno di minori da parte della Commissione, alla quale è attribuito il diritto/dovere di prenderne atto. Si è altresì precisato, che il vice-presidente possa adottare i provvedimenti di competenza della Commissione nei casi di urgenza che non permettano la convocazione dell'organo collegiale: in questa ipotesi alla Commissione spetta di ratificare nella prima riunione utile il provvedimento adottato, pena la perdita di efficacia ex tunc dello stesso. Rispetto allo schema precedentemente proposto, non è stata riprodotta la norma che trasferiva al vicepresidente la funzione (già attribuita al presidente dall'art. 5 del d.P.R. 492/99) di sovrintendere all'attività della segreteria tecnica: trattandosi di attività prettamente amministrativa, la si è attribuita al dirigente generale posto a capo della segreteria medesima.

In relazione ai numerosi e delicati compiti spettanti al vicepresidente, come sopra dettagliati, e in considerazione del fatto che il presidente è un ministro o lo stesso Presidente del Consiglio, si è scelto di attribuire al vicepresidente l'indennità prevista dall'art. 3 *quinquies* del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

Gli altri componenti della Commissione sono individuati sulla base di quanto precedentemente previsto, salvo alcune variazioni. In particolare, dei due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, è espressamente stabilito che uno provenga dal Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, in ragione delle particolari attribuzioni di quest'ultimo; si è previsto che alla Commissione partecipi un rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale in luogo del Ministero del Lavoro; è stato espressamente escluso che possano essere rappresentati nell'ambito dei componenti designati dalle associazioni familiari gli enti di cui all'art. 39 ter della legge n. 184 del 1983, in considerazione del fatto che ad essi la legge attribuisce funzioni ben individuate e soprattutto che essi sono controllati dalla Commissione, per cui è opportuno evitare commistioni e ambiguità. Inoltre, la Commissione è stata integrata con tre esperti nominati direttamente dal presidente: la loro presenza va a riempire una carenza di competenza tecnico-giuridica che negli anni passati ha dato origine a

problemi e difficoltà operative. Naturalmente si precisa che essi debbono essere scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia delle adozioni internazionali.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di nomina e la durata in carica dei componenti della Commissione. Si prevede espressamente che essi (esclusi i rappresentanti delle associazioni e gli esperti) siano nominati con D.P.C.M. su designazione dei rispettivi Ministri o della Conferenza unificata; il vicepresidente ed i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta: ciò permette un adeguato turn over e comunque un trattamento paritario per vicepresidente e altri componenti. Si è altresì previsto, al fine di adeguare la composizione della Commissione alle scelte politiche del Governo in carica, che l'incarico del vicepresidente cessi comunque con la fine di ogni legislatura e che l'incarico degli esperti nominati dal Presidente del consiglio o dal Ministro delegato sia soggetto a conferma annuale. L'operatività dell'organo è comunque assicurata dalla previsione che tutti i membri restano in carica fino alla conferma o alla nomina dei successori, sempre comunque nel rispetto delle norme vigenti ove prevedano tempi diversi per la prorogatio dei poteri. Data la procedura di nomina del vicepresidente, quest'ultimo si intende confermato ove non sia sostituito dal nuovo Governo entro sei mesi dal conseguimento della fiducia. La disciplina della cessazione dalla carica è sostanzialmente identica a quella contenuta nel d.P.R. 492/99, salvo la sostituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri con il presidente della Commissione.

Ai componenti della Commissione diversi dal vice-presidente (del quale si è già detto) non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, equiparato – per i soggetti estranei alla pubblica amministrazione – a quello dei dirigenti di seconda fascia.

L'articolo 6 disciplina i compiti della Commissione introducendo alcune variazioni rispetto a quanto in precedenza stabilito dall'art. 39 della legge n. 184/1983.

Essa mantiene da un lato i compiti di collaborazione con le autorità centrali per le adozioni internazionali presenti negli altri Stati, di proposizione di accordi bilaterali in materia, di conservazione degli atti relativi alle procedure di adozione, di promozione della cooperazione tra i vari operatori e di iniziative di formazione, collaborando anche con enti appositi, diversi da quelli di cui all'art. 39 ter.

Dall'altro si è previsto che la Commissione rediga appositi criteri per l'autorizzazione all'operatività degli enti di cui all'art. 39 *ter*. Sulla base di tali criteri – che dovranno assicurare la funzionalità e la serietà degli enti – la Commissione provvede ad autorizzare l'attività degli

enti, a curare il relativo albo, a vigilare sul loro operato. In particolare, si è previsto che la Commissione possa revocare l'autorizzazione a quegli enti la cui attività sia scarsamente efficace, sulla scorta dell'analisi dei risultati concreti conseguiti. Ancora, e sempre al medesimo scopo di aumentare l'efficacia degli enti, si prevede che la Commissione si adoperi per favorire la riduzione del loro numero, attraverso la loro eventuale fusione.

Vengono introdotti ulteriori specifici compiti della Commissione. Uno è quello di esaminare segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi: si tratta di una competenza finalizzata ad esercitare la vigilanza sulla regolarità ed efficacia delle procedure di adozione, in analogia a quanto accade negli altri paesi europei. Un'altra attribuzione è quella di informazione, a vantaggio dell'intera collettività, sull'istituto dell'adozione internazionale e sulle procedure relative (compresi tempi e costi medi in base ai Paesi di provenienza dei minori adottandi). Ancora, si prevede che la Commissione interagisca con gli "utenti" e ne ascolti le richieste ed esigenze promuovendo periodicamente (ogni sei mesi) una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale.

Rispetto allo schema già diramato, si è introdotto l'ulteriore compito di richiedere ai servizi socio-assistenziali del territorio o agli enti competenti le attività di verifica e la documentazione necessaria (segnatamente, le apposite relazioni) per gli accertamenti da compiersi sull'andamento dei periodi post-adottivi. Si tratta di un'attività che si rende necessaria (ed è opportuno stabilire a chi spetta il potere di "attivazione" della procedura) a seguito degli accordi internazionali. Alcuni Paesi, infatti, richiedono che le verifiche post-adozione si protraggano per due, tre o più anni (in alcuni casi anche fino alla maggiore età dell'adottato) e si concretizzino in relazioni formali redatte da soggetti qualificati. L'attività della Commissione si inserisce appunto perché siano garantito il coordinamento di tutti gli "attori" della procedura, pubblici e privati, anche al fine di mantenere buoni rapporti con gli Stati di origine dei minori adottati.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 riprendono il contenuto dei corrispondenti commi dell'art. 39 della legge n. 184 del 1983 (esame della Commissione sulle decisioni degli enti di diniego dell'adozione, incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati), mentre con il comma 4 si introduce la disposizione che prevede le missioni all'estero (norma non prevista nello schema in precedenza approvato ma comunque già contenuta nel d.P.R. 492/99).

Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 18 riguardano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione, ed erano già contenute nel d.P.R. n. 492/99. Si segnalano, pertanto, solo le differenze più rilevanti.

L'articolo 7 riprende in maniera pressoché pedissequa (salvi gli aggiornamenti normativi, ad esempio il riferimento al codice della privacy) l'articolo 2, commi da 3 ad 8, del regolamento del 1999 in tema di raccolta dei dati, anche sensibili, relativi alle procedure adottive. L'articolo 8 disciplina il funzionamento della Commissione, anch'esso in modo sostanzialmente identico a quanto previsto dal d.P.R. n. 492: l'unica differenza è l'aumento da sei a otto del numero minimo di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, aumento connesso all'aumento del numero complessivo dei componenti.

L'assetto della segreteria tecnica (già prevista e disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. 492/99) è sensibilmente mutato, mantenendo tuttavia identiche le competenze e apportando una piccola variazione all'organico. Si è disciplinata questa struttura come ufficio dirigenziale di livello generale, cui è preposto un dirigente di prima fascia. Le competenze dell'ufficio (nella sostanza identiche a quelle attuali) sono distribuite in due servizi, uno deputato alle adozioni e posto alle dipendenze del dirigente generale ed un altro incaricato degli adempimenti amministrativi e contabili, cui è preposto un dirigente di seconda fascia. In questo modo, i due dirigenti (in luogo dei tre attualmente previsti) sono configurati come centri di responsabilità oltre che di attribuzioni, così da garantire l'efficienza dell'azione amministrativa. Il comma 7 autorizza la Commissione ad avvalersi di professionalità esterne ove necessario per l'adempimento dei propri scopi: la disposizione nulla aggiunge rispetto alla previsione, già esistente, di cui all'articolo 6 comma 4 del regolamento del 1999.

L'articolo 10 riprende, semplificandolo e adeguandolo al mutato assetto della Commissione, l'articolo 7 del d.P.R. n. 492 in tema di missioni all'estero (autorizzazione all'invio di componenti o di personale all'estero, rimborsi).

Il capo IV contiene le disposizioni sull'attività degli enti, già presenti nel regolamento del 1999.

L'articolo 11 disciplina il contenuto dell'istanza di autorizzazione che gli enti sono tenuti a presentare alla Commissione per poter operare nell'ambito delle adozioni internazionali. Le modifiche rispetto all'articolo 8 del d.P.R. 492/99 sono solo di drafting. Anche gli articoli 12 (accertamento dei requisiti) e 13 (albo degli enti autorizzati) corrispondono agli artt.. 9 e 10 del regolamento attuativo vigente. Nell'articolo 14 (modalità operative degli enti), il cui riferimento diretto è all'articolo 11 del regolamento vigente, l'unica modifica di rilievo è l'inserimento, al comma 1 lettera a), dell'obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione gli incarichi ricevuti dalle coppie aspiranti all'adozione riportati cronologicamente sull'apposito registro: la

comunicazione consente alla Commissione di monitorare l'entità degli impegni presi dall'ente con le coppie per valutarne la congruità rispetto all'operatività e al numero di adozioni concluse.

L'articolo 15 prevede verifiche periodiche sull'attività degli enti, con alcune differenze rispetto all'art. 12 del d.P.R. 492. Innanzitutto, si prevede espressamente la periodicità delle verifiche (controllo di tutti gli enti ogni due anni) e il procedimento a campione. L'oggetto della verifica è la permanenza dei requisiti di idoneità in capo agli enti, nonché la correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione. Uno dei principali parametri di riferimento è la proporzione tra gli incarichi accettati e quelli completati. Connessa all'attività di controllo, si prevede peraltro in capo alla Commissione un'attività di "concertazione" per l'individuazione di modalità operative e di metodologie omogenee.

L'articolo 16 disciplina in un'unica disposizione le sanzioni che possono essere comminate agli enti nell'ipotesi in cui le verifiche ed i controlli abbiano esito negativo. Alle due sanzioni già previste dall'articolo 13 del d.P.R. 492/99 (sospensione e revoca dell'autorizzazione ad operare) se ne sono premesse altre, che vanno dalla semplice censura (qualora l'ente sia responsabile di irregolarità ma esse non siano più in atto, o non sia necessario né utile imporre limitazioni o prescrizioni), alla possibilità di prescrivere che l'ente adegui le proprie modalità operative alla legge e al regolamento, alla possibilità di limitare l'attività dell'ente in termini di assunzione di incarichi o in termini di estensione territoriale della sua azione, in ambito nazionale o internazionale. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono state conservate immutate rispetto alla disciplina vigente. Tutte le procedure che conducono all'emanazione di sanzioni sono state inoltre sottoposte all'osservanza delle norme in tema di procedimento amministrativo e segnatamente della norma che impone la contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere. Al comma 5, infine, si sono previsti gli adempimenti in caso di revoca o sospensione dell'attività di un ente, al fine di evitare che il provvedimento sanzionatorio incida negativamente sulle procedure adottive in corso e sulle legittime aspettative delle (incolpevoli) coppie aspiranti all'adozione: in tali casi la Commissione prenderà in carico direttamente le procedure in corso, eventualmente stipulando accordi con altri enti o avvalendosi (nei limiti delle proprie risorse finanziarie) di consulenze o convenzioni apposite.

L'articolo 17 in tema di riesame riproduce l'articolo 14 del regolamento del 1999, con la previsione che, in caso di necessità di acquisizione di elementi istruttori, il termine sia allungato a sessanta giorni complessivi. Immutata è la disposizione sulla rappresentanza e difesa in giudizio della Commissione da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Il capo V contiene le disposizioni finali e transitorie. Tra queste, particolare rilevanza riveste l'articolo 19, che prevede che nel primo anno successivo all'entrata in vigore della nuova normativa la Commissione proceda ad un controllo "a tappeto" degli enti esistenti e alla loro rispondenza ai requisiti, come previsti dalla legge e precisati dal regolamento stesso; tale attività mira a ridurre quanto possibile il numero degli enti autorizzati per aumentarne al massimo l'efficienza e serietà.

Immutata è la disposizione (di cui all'articolo 20) che coordina il regolamento con le competenze del Comitato per i minori stranieri in tema di minori accolti o presenti nello Stato, mentre la norma finanziaria (articolo 21) fa riferimento all'attuale assetto del bilancio dello Stato e pertanto all'unità revisionale di base 16.1.2.1, relativa alla Presidenza del consiglio dei ministri – politiche per la famiglia. La norma dispone che agli oneri connessi al regolamento si faccia fronte nei limiti dell'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge n. 476 del 1998 (di ratifica della Convenzione internazionale dell'Aja). Sul punto, si ricorda che la legge finanziaria 2007 prevede che il Ministro delle politiche per la famiglia possa destinare una parte del Fondo per le politiche per la famiglia proprio al finanziamento della Commissione per le adozioni internazionali.

La Commissione, che (si ripete) rappresenta per l'Italia l'autorità centrale per le adozioni internazionali, ai sensi della citata convenzione dell'Aja, svolge funzioni previste dall'articolo 117 lettera g) della Costituzione, per le quali sussiste la potestà legislativa esclusiva dello Stato. E' inoltre pacifico che la Commissione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 29 del D.L. 4.7.2006 n. 223 (sul punto si vedano anche le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 157254 e del Ministero per le Riforme e le innovazioni nella P.A. prot. 299/06/UL/P del 7.12.2006), in quanto svolge funzioni amministrative direttamente previste dalla Convenzione internazionale, obbligatorie per l'Italia che ha ratificato la Convenzione medesima.



Ti trovi in: Home: Le Conferenze: Conferenza Unificata: Gli atti:

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184. (POLITICHE DELLA FAMIGLIA) - Punto 3A dell'o.d.g - Rep. atti n.37/CU

10 Maggio 2007

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184.

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Repertorio Atti n.37/CU del 10 maggio 2007.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 10 maggio 2007:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle Autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, sancita all'Aja il 29 maggio 1993, che prevede che, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell'Interno, della Giustizia e della Sanità, sia emanato un regolamento che disciplini la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 476 del 1998;

VISTO l'art.1, comma 19-quinquies del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, che prevede che con regolamento sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché la durata in carica dei suoi componenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.492, recante "Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali", a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 27 marzo 2007;

CONSIDERATO che in sede tecnica, l'11 aprile 2007, i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali hanno formulato proposte emendative ed integrative al provvedimento;

VISTA la nota pervenuta in data 12 aprile 2007 da parte del Dipartimento delle politiche per la famiglia che, accogliendo alcune delle osservazioni avanzate in sede tecnica, ha trasmesso un ulteriore testo dello schema di regolamento, diramato in pari data;

RILEVATO che le Regioni, con nota pervenuta il 17 aprile 2007, hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento concernente l'art. 6 (Compiti della Commissione Adozioni Internazionali) dello schema di decreto;

ATTESO che l'ANCI ha espresso, per le vie brevi, un parere favorevole con osservazioni, in quanto ha fatto presente che, ai fini della validità delle deliberazioni della Commissione, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di decreto, è sufficiente che siano presenti un terzo dei componenti, ciò, non garantirebbe, il livello minimo indispensabile di democraticità della Commissione stessa;

RILEVATO che il punto concernente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 18 aprile 2007, ma è stato rinviato;

VISTA la nota pervenuta in data 23 aprile 2007 da parte del Dipartimento delle politiche per la famiglia, con la quale è stata trasmessa un'ulteriore riformulazione dello schema di decreto, da sottoporre alle Amministrazioni territoriali, diramata in pari data;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico del 2 maggio 2007, nel corso del quale le Regioni hanno ribadito le proposte emendantive, parzialmente accolte dal rappresentante del Ministro delle politiche per la famiglia e l'ANCI ha manifestato avviso favorevole;

VISTA la riformulazione del testo trasmesso dal Ministro delle politiche per la famiglia con nota pervenuta il 3 maggio 2007 (All. 1);

VISTA la nota pervenuta il 9 maggio 2007, con la quale la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato il proprio parere favorevole condizionato all'accoglimento del seguente emendamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) dello schema di regolamento: dopo le parole "Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'art.39 bis della legge sulle adozioni" inserire le parole "secondo modalità concordate in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni";

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni hanno confermato di esprimere parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in esame, mentre l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole;

RITENUTO che il Governo ha accolto l'emendamento proposto dalle Regioni in sede di Conferenza Unificata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante composizione, compiti, organizzazione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, nel testo trasmesso dal Ministro delle politiche per la famiglia con nota diramata il 3 maggio 2007, con l'aggiunta dell'emendamento specificato nelle premesse.

Il Segretario

Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente

On.le Prof. Linda Lanzillotta

La Commissione

Commissione per le Adozioni Internazionali Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale

La Commissione per le adozioni internazionali garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

La Commissione, istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, rappresenta l' Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja.

La Commissione:

- collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
- predispone il testo di accordi bilaterali in materia di adozione e lo propone al Governo per la firma a meno che non si tratti di intese semplificate che vengono firmate dal Presidente della Commissione con le Autorità competenti in materia di adozione;
- autorizza gli enti allo svolgimento delle procedure di adozione in Italia e all'estero nel campo dell'adozione internazionale dopo aver accertato che possiedano i requisiti della legge richiesti; e successivamente verifica che tali requisiti permangano nel tempo;
- cura la pubblicazione e la tenuta dell'albo degli enti autorizzati; vigila sull'operato degli stessi e li sottopone a controlli e verifiche che possono portare a provvedimenti limitativi, sospensivi o anche di revoca dell'autorizzazione;
- organizza incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati e assicura che questi siano omogeneamente diffusi sul territorio nazionale;
- organizza incontri periodici con i dirigenti degli uffici giudiziari minorili; organizza incontri periodici con i rappresentanti degli Enti Locali e delle Regioni per verificare lo stato di attuazione della Legge;
- controlla l'andamento delle procedure adottive nelle varie fasi garantendo che l'adozione risponde al superiore interesse del minore;
- autorizza l'ingresso in Italia dei minori adottati o affidati a scopo di adozione;
- promuove la cooperazione fra soggetti che operano nel campo dell'adozione e della protezione dei minori;
- raccoglie in forma anonima, per esigenze statistiche e di studio, i dati relativi ai minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali;
- conserva gli atti e le informazioni relativi alla procedura, comprese quelle

- sull'origine del bambino, sull'anamnesi sanitaria e sull'identità dei suoi genitori naturali;
- cura la stesura della relazione biennale al Parlamento sull'andamento delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione delle Convenzione de L'Aja e sulla stipula di eventuali accordi bilaterali con paesi non aderenti che viene presentata dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato.

Attualmente la Commissione è così composta:

Presidente: Dr. ssa Roberta Capponi, magistrato

Componenti:

- 2 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dr.ssa Anna Maria Marchio e dr.ssa Silvia Corinaldesi);
- 1 rappresentante del Ministero degli Affari Esteri (dr. Massimo Bianca);
- 1 rappresentante del Ministero della Salute (dr.ssa Maria Teresa Menzano).
- 1 rappresentante del Ministero dell'Interno (dr.ssa Lucia Tonelli);
- 2 rappresentanti del Ministero della Giustizià (dr.ssa Caterina Chinnici e Avv. Sonia Viale);
- 1 rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale (dr.ssa Adriana Ciampa);
- 1 rappresentante del Ministero della pubblica Istruzione (Dr. Carlo della Toffola);
- 1 rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Cons. Italo Volpe);
- 3 rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni (per le Regioni:dr.ssa Alessandra Farina, per le Province: Avv. Giovanni Pino, per gli Enti locali Dr.ssa Maririna Tuccinardi).

Per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali la Commissione per le adozioni internazionali si avvale della **Segreteria Tecnica**, istituita ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31/12/99 n. 492, che è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dirigente coordinatore della Segreteria Tecnica Dr.ssa Maria Teresa Vinci

Commissione per le adozioni internazionali Largo Chigi, 19 00187 ROMA

Fax: ++39 06 67792165

e-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

⊠Segn ala

REGOLAMENTO

Sulla procedura dell'adozione internazionale e della tutela e curatela internazionale

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Il presente regolamento è stato preparato in base al codice sul matrimonio e sulla famiglia della Repubblica di Belarus, in base alla legge della Repubblica di Belarus del 19/11/1993 "sui diritti del bambino" (approvata dal Soviet Supremo della Repubblica di Belarus, 1993 n. 33 art. 430; registro nazionale degli atti dei diritti della Repubblica di Belarus, 2000 n. 103, 2/215) tenendo conto dei principi e norme del diritto internazionale indirizzato (orientato) sulla tutela dei diritti e interessi legali dei bambini e stabilisce la seguente procedura:

dell'adozione internazionale (in seguito adozione internazionale) e della tutela internazionale dei bambini sul territorio della Repubblica di Belarus.

Di riconoscere valida nella Repubblica di Belarus l'adozione internazionale o la tutela e curatela internazionale nei confronti dei bambini cittadini della Repubblica di Belarus residenti fuori della Repubblica di Belarus.

Di effettuare la vigilanza sulle condizioni di vita e di educazione dei bambini nei confronti dei quali è stata stabilita l'adozione internazionale o la tutela e curatela internazionale.

2 L'Adozione internazionale si stabilisce:

nei confronti dei bambini-cittadini della Repubblica di Belarus permanentemente residenti sul territorio di uno stato straniero da parte dei cittadini della Repubblica di Belarus, da parte dei cittadini stranieri oppure da persone senza cittadinanza;

nei confronti dei bambini cittadini stranieri oppure senza cittadinanza e residenti sul territorio della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica di Belarus, cittadini stranieri oppure persone senza cittadinanza.

Le persone indicate nella prima parte del presente paragrafo presentanti l'istanza all'adozione internazionale per raggiungere il fine del presente regolamento vengono nominati candidati all'adozione.

3 La tutela internazionale si stabilisce:

nei confronti dei minori-cittadini della Repubblica di Belarus permanentemente residenti sul territorio di uno stato straniero da parte dei cittadini della repubblica di Belarus, da parte dei cittadini stranieri oppure da persone senza cittadinanza;

nei confronti dei minori cittadini stranieri oppure senza cittadinanza e residenti sul territorio della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica di Belarus, cittadini stranieri oppure da persone senza cittadinanza.

Le persone indicate nella prima parte del presente paragrafo presentanti l'istanza alla tutela e curatela internazionale per raggiungere il fine del presente regolamento vengono nominati candidati alla tutela o curatela.

4 Non si permette la comunicazione da parte degli Istituti per i bambini, da parte delle Istituzioni specializzate statali per i minori che necessitano del sostegno sociale e della riabilitazione, da parte delle Istituzioni statali che garantiscono l'istruzione tecnico professionale, superiore e la laurea; da parte dei genitori-educatori delle Case dei bambini di tipo familiare, dei villaggi per i bambini, dei tutori, dei genitori adottivi che educano i bambini orfani ed i bambini rimasti senza tutela dei genitori dell'informazione sui bambini nei confronti dei quali può essere stabilita l'adozione internazionale o la tutela o curatela alle singole persone oppure persone giuridiche tranne gli organi di tutela e curatela ed il Centro Adozioni Nazionale Del Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus (in seguito CAN).

La conoscenza con i bambini al fine di stabilire l'adozione internazionale o la tutela e curatela internazionale da parte dei candidati all'adozione, alla tutela e curatela altresì da parte dei rappresentanti degli Enti che si occupano delle adozioni dei bambini autorizzati dallo stato straniero (in seguito Enti autorizzati) si effettua soltanto con l'autorizzazione scritta dell'organo di tutela e curatela sul luogo di residenza dei bambini orfani e dei bambini rimasti senza tutela dei genitori oppure del CAN.

Le domande sulle adozioni internazionali vengono esaminate nei confronti dei candidati all'adozione residenti sul territorio soltanto degli stati stranieri, con i quali gli organi competenti statali hanno concordato la procedura delle adozioni internazionali in base al Regolamento sull'ordine della concordanza della procedura dell'adozione internazionale e della cooperazione con le organizzazioni competenti degli stati stranieri nell'ambito della procedura, approvato dal regolamento del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus N. 1173 del 21 settembre 2004 (registro nazionale degli atti giuridici della Repubblica di Belarus, 2004 N. 154, 5/14880 (in seguito Regolamento sull'ordine della concordanza della procedura dell'adozione internazionale).

Salvo casi dell'adozione internazionale da parte dei parenti oppure del patrigno (matrigna), residenti sul territorio di uno stato straniero.

- 6. La tutela e curatela internazionale viene stabilita soltanto nel caso che ci siano gli accordi internazionali tra la Repubblica di Belarus e gli stati stranieri, che prevedono tale tutela o curatela.
- 7 L'adozione internazionale dei fratelli da parte delle persone diverse, di regola, non si permette salvo casi quando tale adozione corrisponde agli interessi dei minori.

La separazione dei fratelli nel caso di adozione internazionale è possibile soltanto quando i candidati all'adozione non insistano sulla segretezza di adozione e si impegnino a non impedire la comunicazione tra di loro.

Nel caso di separazione di fratelli il Tribunale impegna l'adottante di comunicare al bambino l'esistenza dei fratelli e il luogo della loro residenza.

- 8 L'adozione internazionale sul territorio della Repubblica di Belarus viene effettuata dai Tribunali regionale del luogo di residenza del bambino adottando e nella città di Minsk- dal tribunale della città di Minsk.
- 9 L'informazione sull'adozione internazionale e sulla tutela e curatela internazionale viene data entro 5 giorni dall'organo di tutela e curatela del luogo di residenza del bambino all'organo che gli paga la pensione.

CAPITOLO 2

LA PROCEDURA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE DEI BAMBINI –CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI BELARUS OPPURE DEI CITTADINI STRANIERI OPPURE SENZA CITTADINANZA, PERMANENTEMENTE RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS DA PARTE DEI CANDIDATI ALL'ADOZIONE PERMANENTEMENTE RESIDENTI SUL TERRITORIO DI UNO STATO STRANIERO.

L'adozione internazionale del bambino da parte dei cittadini della Repubblica di Belarus, permanentemente residenti sul territorio di uno stato straniero, da parte dei cittadini stranieri oppure da parte di persone senza cittadinanza si permette soltanto nei confronti di un bambino, inserito nell'elenco dei bambini, nei confronti dei quali è possibile l'adozione internazionale, salvo casi dell'adozione internazionale da parte dei parenti oppure da parte del patrigno (matrigna).

Nell'elenco dei bambini, nei confronti dei quali è possibile stabilire l'adozione internazionale, viene inserita l'informazione sui bambini orfani e sui bambini rimasti senza tutela dei genitori, non sistemati presso le famiglie dei cittadini bielorussi, registrati da non meno di un anno nella banca dati dell'adozione dei bambini orfani ed dei bambini rimasti senza tutela dei

genitori (in seguito - la banca dati repubblicana) nei casi quando al momento della preparazione dell'elenco:

mancano i candidati all'adozione – cittadini della Repubblica di Belarus, permanentemente residenti sul territorio della Repubblica di Belarus oppure i parenti dei bambini indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza di questi parenti intenzionati di adottare il bambino;

dopo aver ottenuto i consensi scritti all' adozione internazionale da parte di:

tutore del bambino;

Dipartimento (Direzione) dell'Istruzione del Comitato esecutivo della Provincia o della città, Direzione dell'Istruzione del Comitato esecutivo della Regione; nella città di Minsk del Comitato dell'Istruzione del Comitato esecutivo della città di Minsk.

11 Con la proposta sull'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile l'eventuale adozione possono essere:

il tutore del bambino con il consenso del Dipartimento dell'Istruzione della Provincia o della città e della Direzione dell'Istruzione del Comitato esecutivo della Regione, del Comitato dell'Istruzione del Comitato esecutivo della città di Minsk.

Dipartimento dell'Istruzione provinciale con il consenso del tutore e della direzione dell'Istruzione del Comitato esecutivo della Regione. Nella città di Minsk - del Comitato dell'Istruzione del Comitato esecutivo della città di Minsk.

- L'elenco dei bambini, nei confronti dei quali è possibile stabilire adozione internazionale, altresì tutte le modifiche e aggiunte vengono approvati dal Ministro dell'Istruzione della Repubblica di Belarus (in seguito- il Ministro dell'Istruzione).
- I candidati all'adozione che desiderano adottare il bambino con cui si sono conosciuti durante il risanamento, attraverso gli Enti autorizzati, presentano la domanda scritta sull'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini, nei confronti dei quali è possibile stabilire l'adozione internazionale all'organo di tutela e curatela del luogo di residenza del bambino.
- Gli organi di tutela e curatela del luogo di residenza del bambino entro un mese dal momento dell'arrivo della domanda scritta, indicata nel p. 13 del presente Regolamento esaminano la possibilità dell'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile stabilirel'adozione internazionale, concordano con il tutore del bambino e con la Direzione dell'istruzione delComitato esecutivo della Regione; nella città di Minsk del Comitato dell'Istruzione del Comitato esecutivo della città di Minsk e rilasciano la decisione definitiva e

presentano la domanda scritta sull'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile l'adozione internazionale oppure sulla rinuncia al CAN.

La domanda sull'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile stabilirel'adozione internazionale include le seguenti informazioni:

- sull'esistenza dei fratelli, il loro luogo di residenza e l'esistenza dei contatti costanti tra di loro altresì la loro opinione sull'eventuale adozione internazionale;
- -sul mantenimento dei contatti con parenti e sulla loro intenzione di accogliere questo bambino presso la loro famiglia, sulla loro opinione dell'eventuale adozione internazionale:
- sui provvedimenti riguardanti la sistemazione del bambino presso le famiglie dei parenti oppure delle altre persone cittadini della Repubblica di Belarus, permanentemente residenti sul territorio della Repubblica di Belarus indicando i loro cognomi, nomi, patronimici e luoghi di residenza;
 - sull'assenza dei candidati all'adozione cittadini della Repubblica di Belarus, permanentemente residenti sul territorio della Repubblica di Belarus oppure sull'assenza dei parenti dei bambini indipendentemente dalla cittadinanza e dei luoghi di residenza di questi parenti intenzionati di adottare il bambino di cui si tratta;
 - sulle condizioni di salute, di sviluppo psico-fisico del bambino;
 - sulle relazioni instaurate tra i candidati all'adozione ed il bambino altresì sull'atteggiamento del bambino nei confronti dell'eventuale adozione da parte dei i candidati all'adozione.
- 15 Il CAN entro 15 giorni prepara e presenta per l'esame del Ministro dell'Istruzione la conclusione motivata sull'eventuale inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile l'adozione internazionale.
- 16 La decisione del Ministro dell'Istruzione sull'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile l'adozione internazionale e sulla possibile accettazione della documentazione per adozione internazionale di questo bambino entro tre giorni viene inviato dal CAN ai candidati all'adozione attraverso l'Ente autorizzato.

Nel caso della decisione positiva del Ministro dell'Istruzione il CAN informa la Rappresentanza diplomatica oppure il Consolato della Repubblica di Belarus (in seguito-istituzione estero della Repubblica di Belarus) sulla possibilità dell'accettazione della documentazione per adozione internazionale del bambino, inserito nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile l'adozione internazionale.

17 Per esaminare la domanda di adozione internazionale i candidati all'adozione devono preparare i seguenti documenti:

- l'istanza all'adozione secondo la forma approvata dal Ministero dell'Istruzione nella quale vengono indicati: sesso, età ed altre caratteristiche del bambino. Nell'istanza i candidati all'adozione comunicano il cognome, il nome, il patronimico, la data di nascita, l'indirizzo della residenza permanente, il numero del telefono, del fax, l'indirizzo della posta elettronica (se esiste). Nell'istanza i candidati all'adozione si impegnano di creare le condizioni necessarie per l'educazione e lo sviluppo del bambino; entro un mese dal momento dell'arrivo del bambino adottato nel paese di residenza permanente registrarlo nel registro consolare dell'Istituzione estera della Repubblica di Belarus; di non impedire le visite presso le famiglie dei rappresentanti dell'Istituzione estera della Repubblica di Belarus due volte all'anno fino al compimento della maggiore età del bambino. Nel caso di adozione internazionale da parte dei coniugi viene presentata l'istanza comune, nel caso di adozione internazionale da parte di un coniuge viene allegato il consenso del secondo coniuge secondo la forma approvata il Ministero dell'Istruzione. Nel caso in cui i candidati all'adozione hanno presentato l'istanza all'adozione internazionale di un bambino concreto devono presentare la domanda secondo la forma approvata dal Ministero dell'Istruzione dove in aggiunta bisogna indicare il cognome, il nome, il patronimico, la data di nascita, il luogo di residenza di questo bambino e le circostanze che motivano la richiesta dei candidati all'adozione sull' adozione internazionale di questo bambino;
- la copia del passaporto oppure qualsiasi altro documento che identifichi la persona;
- la copia del certificato di matrimonio oppure qualsiasi altro documento che lo sostituisce nel caso di adozione internazionale da parte di una coppia;
- l'anamnesi medica sulle condizioni di salute dei candidati all'adozione rilasciato dall'istituzione di sanità sul luogo di residenza secondo la forma approvata dal Ministero della Sanità della Repubblica di Belarus (in seguito Ministero della Sanità);
- Certificato dal posto di lavoro dei candidati all'adozione sulla professione svolgente e sullo stipendio oppure qualsiasi altro documento sui redditi dell'anno precedente l' adozione internazionale; la copia del documento che conferma il diritto dell'uso dell'alloggio abitativo oppure il diritto di proprietà dell'alloggio abitativo da parte dei candidati all'adozione;
- l'autorizzazione scritta dell'organo competente dello stato di residenza dei candidati all'adozione all'ingresso e alla residenza permanente dell'adottando;
- l'autorizzazione scritta dell'organo competente dello stato sul territorio del quale permanentemente risiedono i candidati all'adozione internazionale;
- l'autorizzazione scritta dell'organo competente dello stato del quale è cittadino il bambino e se è necessario in base alla legislazione dello stato straniero il consenso del bambino all'adozione

internazionale – nel caso di adozione internazionale del bambino cittadino straniero residente sul territorio della Repubblica di Belarus;

- documento conclusivo degli organi competenti dello stato di residenza dei candidati all'adozione sulla disponibilità sociale e psicologica dei candidati all'adozione al fine di svolgere i compiti sull'educazione dei bambini, sull'esistenza delle condizioni abitative necessarie e sulla possibilità dei candidati all'adozione di educare in modo adeguato e mantenere l' adottando;
- documento degli organi competenti dello stato di residenza dei candidati all'adozione sull'assenza di condanne penali e di carichi pendenti;
- documento degli organi competenti dello stato di residenza dei candidati all'adozione con l'informazione che i candidati non sono mai stati privati della patria potestà oppure limitati nei diritti paterni nei confronti dei figli; che non sono stati mai riconosciuti come persone incapaci di agire oppure con capacità di agire limitate; che non sono mai stati privati del diritto di tutela o curatela del bambino minorenne a causa di adempimento non adeguato dei propri impegni;

che non sono mai stati privato del diritto di adozione per colpa degli adottanti; che i figli dei candidati all'adozione non sono mai stati sotto la tutela statale;

- documento garanzia dell'organo competente dello stato di residenza dei candidati all'adozione sulla presentazione dell'informazione al CAN sulle condizioni di vita ed educazione dell'adottando una volta all'anno per cinque anni dopo aver ottenuto l'adozione internazionale (tranne i casi di adozione da parte del patrigno (matrigna).

I documenti indicati nella prima parte di questo paragrafo devono essere autenticati debitamente dalle organizzazioni rilascianti oppure autenticati dal notaio e legalizzati dovutamente oppure in un altro modo se questo fosse previsto dagli accordi internazionali della Repubblica di Belarus e tradotti in lingua russa (bielorussa).

La traduzione di questi documenti può essere autenticata nel paese di residenza dei candidati all'adozione nell'Istituzione estera della Repubblica di Belarus oppure dal notaio della Repubblica di Belarus.

Le firme dei candidati all'adozione devono essere autenticate dal notaio, la firma dell' adottando dal notaio oppure dall'Istituzione estera della Repubblica di Belarus oppure dal funzionario del Dipartimento di tutela e curatela.

I documenti indicati nei paragrafi 2 e 5 della prima parte sono validi per un anno dalla data di rilascio.

18 I documenti indicati nel punto 17 del presente Regolamento vengono consegnati all'Istituzione estera della Repubblica di Belarus nel seguente ordine:

da parte dei candidati all'adozione attraverso l'Ente autorizzato sul territorio del Paese di loro residenza.

- Nel caso di mancanza dell'Istituzione estera della Repubblica di Belarus in uno stato straniero i documenti indicati nel punto 17 del presente Regolamento vengono presentati attraverso l'Istituzione estera della Repubblica di Belarus nel Paese vicino.
- 20 L'Istituzione estera della Repubblica di Belarus accetta la documentazione dei candidati all'adozione nello Stato di loro residenza nel caso:

dopo aver ricevuto l'informazione dal CAN sull'inserimento del bambino nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile stabilire l'adozione internazionale;

- L'Istituzione estera della Repubblica di Belarus nello Stato di residenza dei candidati all'adozione conferma la correttezza della documentazione prodotta e della legalizzazione dei documenti consegnati che vengono inviati con la posta diplomatica al CAN attraverso il Ministero degli Esteri della Repubblica di Belarus.
- Il CAN controlla e analizza i documenti arrivati ed effettua il lavoro di selezione del bambino per l'adozione internazionale dal numero dei bambini inseriti nell'elenco dei bambini, nei confronti dei quali è possibile effettuare l'adozione internazionale oppure sull'adozione del bambino concreto inserito nell'elenco dei bambini, nei confronti dei quali è possibile effettuare l'adozione internazionale se questo bambino è indicato nella domanda dei candidati all'adozione.
- Se i documenti dei candidati all'adozione sono fatti in maniera sbagliata oppure non corrispondono all'elenco dei documenti stabilito nel p. 17 del presente Regolamento oppure sono scaduti il CAN informa i candidati all'adozione e richiede i documenti mancanti.
- Il CAN entro 14 giorni invia al Dipartimento dell'Istruzione del luogo di residenza del bambino l'informazione sui candidati all'adozione ai quali viene proposto il bambino in adozione internazionale inserito nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile stabilire l'adozione internazionale e richiede i documenti necessarie per la preparazione dell'adozione internazionale.
- 25 Il Dipartimento dell'Istruzione del luogo di residenza del bambino entro un mese presenta al CAN:
- conclusione sull'assenza dei candidati all'adozione cittadini della Repubblica di Belarus, permanentemente residenti sul territorio della Repubblica di Belarus oppure dei parenti indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza di questi parenti intenzionati ad adottare questo bambino e sull'opportunità di dare questo bambino all'adozione internazionale secondo la forma approvata dal Ministero dell'Istruzione e nel caso dell'adozione internazionale da parte dei parenti conclusione sull'opportunità dell'adozione internazionale secondo la forma approvata dal Ministero dell'Istruzione;

- copia del certificato di nascita del bambino;
- copia dei documenti che attestino l'inesistenza dei genitori (copia del certificato di morte o la sentenza del Tribunale sulla privazione dei diritti dei genitori, sul riconoscimento dei genitori (un genitore) come persone incapaci, irreperibili, l'atto del dipartimento degli affari interni sulla scoperta dell'abbandono del bambino secondo la forma aprovata dal Ministero degli affari Interni della Repubblica di Belarus, l'atto del Dipartimento della Sanità e del Dipartimento degli affari interni sull'abbandono del bambino in ospedale secondo la forma approvata dal Ministero della Sanità e dal Ministero degli affari Interni; documento che conferma l'informazione scritta dalle parole di un altro genitore; la copia del documento del consenso all'adozione del minore in caso della rinuncia dei genitori (un genitore) secondo la forma approvata dal Ministero dell' Istruzione.
- il consenso scritto del dirigente dell'internato sotto la tutela del quale si trova il bambino secondo la forma approvata dal Ministero dell' Istruzione in concordanza con il Ministero della Sanità e con il Ministero del Lavoro e Protezione Sociale della Repubblica di Belarus oppure il consenso scritto del tutore, del genitore adottivo, del genitore-educatore all'adozione secondo la forma approvata dal Ministero dell' Istruzione nel caso dell'adozione internazionale del bambino da parte dei parenti o del patrigno (matrigna);
- il consenso scritto del bambino all'adozione internazionale se ha compiuto 10 anni, autenticato secondo l'ordine stabilito;
- l'anamnesi medica sullo stato di salute, sullo sviluppo psico-fisico dell'adottando rilasciato dall'organizzazione statale della Sanità in base alla Legislazione della Repubblica di Belarus secondo la forma approvata dal Ministero della Sanità;
- la copia del pignoramento dei beni appartenenti al bambino con l'indicazione del luogo dove si trovano e i provvedimenti sulla conservazione;
- le copie della decisione del Comitato esecutivo sul luogo dove si trovano sul passaggio dei beni al bambino, nel caso della loro esistenza e degli altri documenti che confermano il diritto di proprietà del bambino sui beni;
- l'informazione sull'esistenza dei fratelli dell'adottando e la loro residenza al momento dell'esame della domanda all'adozione internazionale;
- l'informazione sulla personalità del bambino, sulla sua origine, sui contatti con i parenti, sull'ambiente sociale, sulla storia della famiglia, sui bisogni particolari del bambino, sui provvedimenti presi, sulla sistemazione del bambino presso una famiglia, sulla mancanza dei cittadini bielorussi che richiedono l'accoglimento di questo bambino presso la loro famiglia secondo la forma approvata dal Ministero dell'Istruzione:

- le domande scritte da parte dei parenti del bambino che mantengono i rapporti con lui e sulla loro inesistenza dell'intenzione di accogliere questo bambino presso la loro famiglia;
- le dichiarazioni scritte da parte dei fratelli che hanno compiuto 10 anni sulla possibilità di stabilire l'adozione internazionale da parte dei candidati all'adozione;
- le copie dei documenti del dipartimento dell'Istruzione orientati alla conoscenza con il bambino al fine della sua sistemazione presso una famiglia di cittadini bielorussi residenti sul territorio della Repubblica di Belarus (salvo casi dell'adozione internazionale da parte di parenti oppure patrigno, matrigna del bambino).
- I documenti indicati nella prima parte di questo paragrafo (le copie dei documenti) devono essere dovutamente autenticate dalle organizzazioni rilascianti oppure autenticate dal notaio o dal funzionario dell'organo di tutela o curatela. La firma dell'adottando e le firme sulle dichiarazioni da parte dei parenti, dei fratelli, devono essere autenticate dal notaio o dal funzionario dell'organo di tutela o curatela.
- I documenti indicati nel paragrafo 17 del presente regolamento non possono essere accettati all'esame e possono essere restituiti ai candidati all'adozione nei seguenti casi: quando i documenti sono arrivati al CAN in disaccordo con l'ordine stabilito nei paragrafi 18-20 del presente regolamento; quando i documenti sono arrivati al CAN da un paese straniero con il quale la procedura dell'Adozione internazionale non è concordata oppure sospesa da uno degli Stati (in base al regolamento sulla procedura dell'Adozione internazionale);
 - -quando i documenti presentati certificano che i candidati all'adozione sono persone che secondo l'articolo 125 del codice sul matrimonio e sulla famiglia della Repubblica di Belarus non possono essere adottanti;
 - quando i candidati all'adozione hanno rinunciato alla candidatura del bambino proposto dal CAN;
 - -quando i candidati all'adozione si sono rivolti al CAN con la domanda o con la richiesta sulla restituzione dei documenti .
 - I documenti soggetti a restituzione secondo la prima parte del presente paragrafo entro 5 giorni vengono inviati dal CAN al Ministero degli Affari interni per poterli restituire ai candidati all'adozione (Ente autorizzato) attraverso l'Istituzione estera della Repubblica di Belarus.
 - Nel caso se dovessero apparire le circostanze che impediscano all'adozione internazionale (la morte del bambino, la perdita dello stato di adottabilità stabilita dalla Legge della Repubblica di Belarus e ritorno del bambino presso i genitori; la rinuncia del bambino all'adozione internazionale e altro) il Dipartimento dell'Istruzione entro un mese

informa il CAN sul fatto e il CAN restituisce i documenti indicati nel paragrafo 17 del presente Regolamento in ordine stabilito dalla seconda parte del paragrafo 26 del presente Regolamento.

- Il CAN controlla i documenti presentati dal Dipartimento dell'Istruzione del luogo di residenza secondo il paragrafo 25 del presente Regolamento e nel caso se i candidati all'adozione avessero fatto la domanda all'adozione internazionale del bambino concreto entro 10 giorni prepara la lettera conclusiva sulla inesistenza dei candidati all'adozione-cittadini della Repubblica di Belarus, permanentemente residenti sul territorio della Repubblica di Belarus oppure i parenti dei bambini indipendentemente dalla cittadinanza e dalla loro residenza intenzionati ad adottare questo bambino (nel caso di adozione dei bambini orfani e dei bambini, rimasti senza tutela dei genitori)o la lettera conclusiva sull'opportunità dell'adozione internazionale (nel caso di adozione da parte dei parenti o da patrigno (matrigna) e riceve l'autorizzazione scritta da parte del Ministro dell'Istruzione al proseguimento dell'adozione internazionale.
- Nel caso se al CAN sono arrivati i documenti da parte dei candidati all'adozione che chiedono di proporre loro un bambino per adozione internazionale il CAN invia la proposta di un bambino concreto inserito già nell'elenco dei bambini nei confronti dei quali è possibile stabilire adozione internazionale e le copie dei documenti indicati nella prima parte del paragrafo 25 del presente Regolamento attraverso l'Ente autorizzato che ha presentato i documenti dei candidati all'adozione al fine di prendere una decisione sull'adozione internazionale entro un mese.
- I candidati all'adozione oppure i rappresentanti dell'Ente autorizzato hanno il diritto di conoscere personalmente il bambino con l'autorizzazione rilasciata dal CAN. Sulla conoscenza con il bambino il CAN anticipatamente invia l'informazione scritta al' Organo di tutela e curatela del luogo di residenza del bambino.
- 31 Sulla decisione presa da parte dei candidati all'adozione l'Ente autorizzato entro un mese informa per scritto il CAN.
- Nel caso della decisione positiva sull'adozione internazionale del bambino proposto i candidati all'adozione entro un mese inviano al CAN la domanda indirizzata al Tribunale regionale del luogo di residenza del bambino; nella città di Minsk- al Tribunale della città di Minsk sull'adozione internazionale di questo bambino fatta tenendo conto di come richiesto nel paragrafo 17 del presente Regolamento. Oltre questo nella domanda vengono indicati: il cognome, il nome, il patronimico che vengono attribuiti al bambino dopo l'adozione altresì

il cambiamento della data e del luogo di nascita nei limiti previsti dalla Legge della Repubblica di Belarus.

- Dopo aver ricevuto la domanda da parte dei candidati all'adozione e dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta da parte dell'Organo competente dello Stato in cui risiedono i coniugi all'adozione internazionale del bambino proposto altresì in base ai documenti indicati nei pp. 17 e 25 del presente Regolamento, il CAN entro 10 giorni prepara la conclusione, indicata nel p. 28 del presente Regolamento e riceve l'autorizzazione scritta da parte del Ministro dell'Istruzione a questa adozione internazionale.
- Nel caso che il Ministro autorizzasse l'adozione il CAN entro il 5 giorni informa il rappresentante dell'Ente autorizzato che ha presentato i documenti dei candidati all'adozione oppure direttamente loro sul pagamento della tassa statale per l'esame della domanda al Tribunale e rilascio della quietanza.

Entro tre giorni dal rilascio della quietanza del pagamento il CAN invia i documenti al Tribunale regionale; nella città di Minsk – al Tribunale della città di Minsk.

In base all'ordinanza del Tribunale il Dipartimento dell'Itruzione del luogo di residenza del minore richiede all'internato del bambino, all'istituto di Sanità, alla famiglia presso quale si trova il bambino i documenti in originale secondo l'elenco stabilito dall'art. 393 p.3 del Codice processuale civile della Repubblica di Belarus che devono essere presentati entro 3 giorni dall'arrivo della richiesta del Dipartimento dell'Istruzione e in base ai quali viene preparata la conclusione sulla fondatezza e corrispondenza agli interessi del bambino indicando il fatto della comunicazione personale dei candidati all'adozione con l'adottando secondo la forma approvata dal Ministero dell'Istruzione.

- 35 I candidati all'adozione si impegnano personalmente:
- prima dell'udienza visitare il Dipartimento dell'Istruzione del luogo di residenza del bambino per un colloquio con il rappresentante dell'Organo di tutela e curatela e per la conoscenza e il dialogo con bambino in presenza del rappresentante dell'Organo di tutela e curatela;
- conoscere e instaurare il contatto con il bambino proposto all'adozione internazionale;
- partecipare all'udienza;
- ricevere la decisione sull'adozione internazionale;
- portare via il bambino dall'istituto dopo aver ricevuto la decisione del Tribunale sull'adozione internazionale.
- 36 L'adozione internazionale del bambino stabilita dalla Sentenza del Tribunale è soggetta alla registrazione obbligatoria nell'ufficio anagrafe. In base all'iscrizione dell'atto

sull'adozione internazionale vengono riportate le modifiche necessarie nell'atto di nascita del bambino e agli adottanti rilasciano il certificato di adozione altresì il nuovo certificato di nascita dell'adottando.

- L'espletamento delle formalità di partenza oltre i confini della Repubblica di Belarus si effettua in ordine stabilito dalla Legge con rilascio obbligatorio del passaporto del cittadino della Repubblica di Belarus se il bambino adottato è un cittadino bielorusso.
- 38 I certificati di adozione, di nascita del bambino adottato si legalizzano al Ministero degli Esteri.

CAPITOLO 7

L'ORDINE DELLA VIGILANZA SULLE CONDIZIONI DI VITA E SULL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI BELARUS NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STABILITI L'ADOZIONE INTERNAZIONALE E LA TUTELA INTERNAZIONALE.

- La vigilanza sulle condizioni di vita e sull'educazione del bambino residente sul territorio di uno stato straniero nei confronti del quale è stabilita l'adozione internazione o la tutela e curatela internazionale si effettua in base alla Legge della Repubblica di Belarus, dello Stato in cui vive il bambino e agli accordi internazionali con la Repubblica di Belarus.
- Ta vigilanza sulle condizioni di vita e sull'educazione del bambino residente sul territorio della Repubblica di Belarus nei confronti del quale è stabilita l'adozione internazione o la tutela e curatela internazionale da parte dei cittadini stranieri oppure dalle persone senza cittadinanza permanentemente residenti sul territorio della Repubblica di Belarus si effettua in ordine stabilito dal Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus per i cittadini della Repubblica di Belarus.
- Al fine della vigilanza sulle condizioni di vita e sull'educazione del bambino residente sul territorio di uno stato straniero nei confronti del quale è stabilita l'adozione internazione o la tutela e curatela internazionale il CAN entro due settimane dal giorno che la Sentenza del Tribunale sull'adozione internazionale entrasse in vigore oppure la decisione del Dipartimento dell'istruzione del Comitato esecutivo provinciale o della città sulla tutela internazionale invia informazione sull'adozione o sulla tutela stabiliti al Ministero degli Esteri per poterla trasmettere all'Istituzione estera della Repubblica di Belarus del Paese di residenza permanente degli adottanti e dei tutori.
- I bambini, nei confronti dei quali è stabilita l'adozione internazione o la tutela e curatela internazionale vengono registrati nel Registro Consolare dell'Istituzione estera in base alla Legge della Repubblica di Belarus. L'istituzione estera due volte all'anno informa

- il CAN sui bambini- cittadini della Repubblica di Belarus registrati nel Registro consolare e tolti dal Registro.
- L'Istituzione estera della Repubblica di Belarus raccoglie i dati sui bambini cittadini bielorussi nei confronti dei quali è stabilita l'adozione internazionale, residenti fuori della Repubblica di Belarus, studiano le loro condizioni e ogni semestre informa su questo il Ministero dell'Istruzione.
- Il CAN effettua il controllo sulla presentazione dell'informazione sulle condizioni di vita e sull'educazione dei bambini residenti sul territorio di uno stato straniero i cittadini del quale sono o sul territorio nel quale permanentemente risiedono gli adottanti e i tutori:
- nei confronti dei bambini adottati per cinque anni dal momento dell'adozione pronunciata;
- nei confronti dei bambini presi in tutela fino al compimento della maggiore età.
- Le copie delle relazioni sulle condizioni di vita e sull'educazione del bambino nei confronti del quale è stabilita l'adozione internazione o la tutela e curatela internazionale il CAN entro due settimane invia all'Organo di tutela e curatela sotto tutela di quale si trovava il bambino prima dell'adozione o tutela internazionali.
- La questione della cittadinanza dei bambini adottati all'estero si regola sulla Legge della Repubblica di Belarus del 1 agosto del 2000 "Sulla cittadinanza della Repubblica di Belarus" (Il Registro nazionale degli atti dei diritti della Repubblica di Belarus, 2002, N. 88,2/885).
- Nel caso dell' inadempimento dei diritti e degli interessi del bambino stabiliti dalla Legge della Repubblica di Belarus e dallo Stato straniero in cui risiede il bambino, l'adozione e la tutela sono soggetti alla revoca nell'ordine stabilito dalla Legge della Repubblica di Belarus e dalla Legge dello Stato straniero. La questione sulla sistemazione della vita di questo bambino viene decisa da parte degli Organi competenti di entrambi gli Stati.

Protocollo recante integrazioni e modifiche al Protocollo di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in materia di adozione di minori, cittadini della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani

In seguito all'entrata in vigore del "Regolamento sulle modalità di adozione internazionale dei minori e della tutela e curatela internazionale degli stessi", approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 31.01.2007, n. 122, e alle intese raggiunte nel corso degli incontri tra la delegazione italiana e i rappresentanti delle autorità statali bielorusse, in occasione della visita nella Repubblica di Belarus dal 18 al 22 marzo 2007, la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus convengono di introdurre nel Protocollo di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in materia di adozione di minori, cittadini della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani (di seguito, Protocollo), firmato a Minsk il 12 dicembre 2005, le seguenti integrazioni e modifiche:

1. Dopo il punto 9 aggiungere i seguenti:

"9^{bis}.Gli aspiranti all'adozione che intendono adottare il minore ospitato durante i soggiorni di risanamento, presentano, attraverso gli Enti autorizzati, all'organo di tutela e curatela del luogo di residenza (domicilio) del minore la domanda per l'inserimento del minore stesso nell'elenco dei minori nei confronti dei quali è possibile effettuare l'adozione internazionale. Nel caso dell'avvenuto inserimento del minore nell'elenco dei minori, nei confronti dei quali è possibile effettuare l'adozione internazionale, il Centro informa gli aspiranti all'adozione attraverso l'Ente autorizzato.

9^{ter}. Il Centro informa la Commissione sull'inserimento di minori nell'elenco dei minori nei cui confronti è possibile effettuare l'adozione internazionale e sulla disponibilità all'accoglimento delle domande di adozione internazionale non nominative.

9^{quater}.I documenti degli aspiranti all'adozione sono accettati dall'Ambasciata nel caso il Centro abbia comunicato all'Ambasciata l'avvenuto inserimento del minore (minori) nell'elenco dei minori nei confronti dei quali è possibile effettuare l'adozione internazionale."

2. Il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Gli Enti autorizzati presentano all'Ambasciata, per il successivo invio al Centro attraverso il Ministero degli Esteri della Repubblica di Belarus, i documenti degli aspiranti all'adozione conformemente all'elenco di cui al punto 17 del "Regolamento sulle modalità di adozione internazionale dei minori e della tutela e curatela internazionale degli stessi", approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 31.01.2007, N. 122, (di seguito, Regolamento), ivi compresa la certificazione medica attestante che gli aspiranti all'adozione non soffrono di malattie tali da pregiudicare l'adozione o l'affido di un minore, rilasciata in base al modulo approvato dal Ministero della sanità della Repubblica di Belarus. Gli Enti autorizzati informano la Commissione dell'invio nella Repubblica di Belarus dei documenti dei cittadini della Repubblica Italiana per 1'esame della domanda di adozione del minore."

3. Il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11.Tutti i documenti indicati al punto 17 del Regolamento (ad eccezione della copia del passaporto o di altro documento attestante l'identità), nonché le firme degli aspiranti all'adozione, devono essere autenticati e legalizzati secondo le modalità stabilite nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Belarus e tradotti in lingua russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le modalità stabilite, possono essere autenticate secondo le modalità stabilite nella Repubblica italiana o a cura dell'Ambasciata o di un notaio nella Repubblica di Belarus."

4. Al punto 14, dopo le parole "gli aspiranti all'adozione" aggiungere le parole "ed è inserito nell'elenco dei minori nei cui confronti è possibile effettuare l'adozione internazionale".

5. Al punto 17:

- a) sostituire le parole "al punto 9" con le parole "nella prima parte del punto 25";
- b) dopo le parole "della prima parte del presente punto." aggiungere le parole "ed informa anche entro un mese il Centro sulla decisione presa dagli aspiranti all'adozione. Nel caso in cui gli aspiranti all'adozione non accettino la proposta di abbinamento del Centro, la documentazione da loro presentata è restituita al mittente conformemente al punto 26 del Regolamento".

6. Il punto 30 è sostituito dai seguenti:

"30. La Parte bielorussa, nel rispetto della propria legislazione, organizza, a partire dal 1 aprile 2007, l'esame delle domande che perverranno agli organi

locali di tutela e di curatela da parte degli aspiranti italiani all'adozione al fine dell'inserimento dei minori interessati nella lista dei minori nei cui confronti è possibile effettuare l'adozione internazionale. Ogni richiesta sarà esaminata dalla parte bielorussa entro 60 giorni. La Parte italiana regolamenterà la consegna delle predette domande agli organi di tutela e curatela della residenza (domicilio) del minore.

30^{bis}. La Parte Bielorussa organizza l'esame della domanda di adozione internazionale, presentata secondo la procedura di cui al punto 17 del Regolamento, entro 75 giorni dalla data del deposito presso il Centro. Entro tale termine deve essere adottata una decisione dal Ministro dell'Istruzione in ordine alla possibilità di invio della pratica di adozione al Tribunale ai sensi del punto 33 del Regolamento.

30^{ter}. La Parte italiana, entro il 1 aprile 2007, presenta alla Parte bielorussa gli elenchi delle domande nominative dei cittadini italiani relative all'adozione di minori bielorussi ricomprese nell'elenco delle domande già esaminate e giacenti al Centro al momento della firma del Protocollo, ad esclusione delle domande esaminate con esito negativo a motivo del raggiungimento della maggiore età da parte dei minori, dell'adozione, affidamento o tutela dei minori presso famiglie bielorusse, del rifiuto dell'adozione da parte dei minori o dei loro stretti parenti maggiorenni, della rinuncia da parte dei cittadini italiani all'adozione, dell'esistenza di forti legami affettivi tra i minori e i loro fratelli da tutelare nell'interesse dei minori.

30 ^{quater} La Parte bielorussa organizza il riesame delle domande di cui al punto 30 ^{ter} ed informa la Parte italiana in merito alle decisioni assunte entro il 1 maggio 2007.

30 quinquies. La Parte italiana organizza in tempi brevi l'attività di informazione, collaborazione e sostegno delle altre autorità competenti della Repubblica Italiana al fine di riconoscere ai cittadini minorenni della Repubblica di Belarus che attualmente si trovano sul territorio della Repubblica Italiana uno stato giuridico conforme alla legislazione della Repubblica italiana e della Repubblica di Belarus.

30^{sexies}. La Parti definiscono, entro il 1 maggio 2007, la composizione di un gruppo di lavoro composto di 4 persone (due per ciascuna Parte) al fine di verificare lo stato di attuazione del Protocollo. Le riunioni del gruppo di lavoro avranno luogo ogni tre mesi. Il gruppo di lavoro informa il Ministero e la Commissione delle risultanze dell'attività svolta perché assumano le iniziative di rispettiva competenza.

30^{septies}. Il Ministero dell'Istruzione è fortemente determinato a rispettare i principi della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse dei minori e tenendo conto dei legami affettivi instaurati tra i minori bielorussi e i candidati italiani all'adozione.

30^{octies}. Le Parti assumono l'impegno di trasmettere tempestivamente il Protocollo agli organi amministrativi, centrali e locali, titolari di competenze in materia di adozione internazionale."

Firmato nella città di Minsk il 22 marzo 2007 in duplice copia nelle lingue italiana e russa.

Per il Ministero dell'Istruzione della Per la Commissione per le Adozioni Repubblica di Belarus Internazionali presso la Presidenza del

Per la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

A.M. RADKOV

ROBERTA CAPPONI

Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana:

Ambasciatore ADRIANO BENEDETTI, Direttore Generale per gli italiani all'estero e la politica migratoria



I MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE I SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI E I MINORI ACCOLTI dati al 31/12/2005

GLI ISTITUTI PER MINORI Dati al 30/11/2006

Rilevazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con le Regioni e le Province autonome

Affidamento a servizi residenziali

		Heizuanien	
TOVINCE autonome			
Piemonte	Minori in affidamento familiare		
Valle d'Aosta		servizi residenziali	
Lombardia	1.448		minori accolti
Province of Control of	46	174	TION IN THE PROPERTY OF THE PR
	2.505	2	1.175
Volume Trento	201	275	21
Chility	101	33	1.652
i init-venezia Giulia	764	58	151
	165	261	327
Entitle-Komagna(*)	099	OF.	1.002
l oscana l'est-:	1.246	52	221
	1.725	190	466
Marche (b)	197	111	1.040
Abriend	281	38	970
Molico	918	50	252
	199	187	311
	82	27	1.000
	776	13	265
	1.404	170	96
	æ	170	1.384
	354	19	1.175
Jaron Caronegna W	J.G.	89	152
(a) il determine	62	216	516
(b) il dato dei control familiari è riferito al 31/12/2003	13.159	64	n.d.
Il dato dei mingali in constali è riferito al 30/11/2006 e il mingali		2.226	337
(c) il dato dei servizi peridentali amiliare è riferito al 31/12/2003 e non contitte stimato.	lei minori accolti è stimato.		12.513

Il dato dei minori in affidamento familiare è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli affidamenti giudiziali nel Comune di Roma. (d) il dato si riferisce ai soli affidamenti familiari giudiziali (c) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2006

⁽e) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli istituti per minori. I servizi dispongono complessivamente di 2.066 posti.

Tavola 2 - Minori in affidamento familiare e minori accolti nei servizi residenziali per Regione e Provincia Autonoma al 31/12/2005

Regioni e Province autonome	Minori in affidamento familiare ogni 1.000 minori	Minori
Piemonte	residenti	minori accolti nei servizi residenziali ogni 1.000
Valle d'Aosta		minori residenti
Lombardia	2,3	
Provincia Rolzano	2,4	1,8
Provincia Trepto	1,7	1,1
Veneto	2,1	1,1
Friuli-Venezia Ciiia		1,6
Liquria	1,0	9.5
Emilia-Romanna (a)	1,0	1,3
Toscana	3,2	1,3
Marche	2,1	2,2
Umbria	8,3	1,7
Lazio(b)	1,5	1,9
Abritzo	1,2	2,0
Molise	1,0	1,3
Campania	6'0	1,1
Puglia(c)	1,5	1,2
Basilicata(d)	9'0	1,8
Calabria	£.	-
Sicila(e)	0,1	5,1
Sardeona®	6'0	4,1
Totale	J.C.	1,3
(a) i dato deci effet	6,0	J.C.
(b) il dato dei essalai matta miliari è riferito al 31/12/2003	1,5	1,3
il det de la contra l'esidenziali è riferito al 30/11/2006, e il		71

Il dato dei minori in affidamento familiare è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli affidamenti giudiziali nel Comune di Roma. (c) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2006 (d) il dato si riferisce ai soli affidamenti familiari giudiziali

⁽e) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli istituti per minori. I servizi dispongono complessivamente di 2.066 posti.

Tavola 3 - Quadro riepilogativo degli istituti per minori per Regione e Provincia autonoma al 30/11/2006

Regioni e Province	Ctife at:					
autonome	30/06/03	Some letituti chiusi tra il Istitut	il Istituti trasformati tra il			
Piemonte		30/11/06 30/06	30/06/03 e il 30/11/06	Istituti attivi al	di cui in attesa di	Minori
Valle d'Aosta	0	C		90/11/06	trasformazione	Istituto al 30/11/ne
Lombardia	0) C	0	0		
Provincia Bolzano	80	o c	0		0 (0
Provincia Trento	0		∞	O	,	0
Veneto	0	, c	0		0	0
Friuli-Venezia Giulia	10	· ·	0	· c	0	0
Liguria	-		9	0	0	0
Emilia-Romagna	0		~		0	0
Toscana	0) c	0	· c	0	0
Umbria	0	.	0) C	0	0
Marche	4		0) c	0	0
Lazio	4		7) ₍	0	· c
Abruzzo	ं रू	- w	က	ı c	+	39
Molise	9	oc	11	· -	0	0
Campania	0	· c	ထ	· c	1	· œ
Puglia	28	י מ	0) C	0	· c
Basilicata	35	4 69	22	, 4	0	
Calabria	9		78	. 4	₆	33
Sicilia	30	, ,	7	. 4	m	æ
Sardegna	63) -	21	- o	ന	09
Totale	5	- c	35	20	ις.	3 E
	215	, ,	4	ì	15	114
		2	153	52	0	0
					31	355

ADOZIONI E PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL MINORE

I MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA

Tavole statistiche estratte dal Quaderno 43 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

LUGLIO 2007

5.2. I MINORI E LE COPPIE NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Tavola 5.2.1 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo l'anno di autorizzazione ed il Paese di provenienza - al 30/06/2006

Paesi di provenienza	2000(a) 20	01 20	Anr		1004		Tota
Albania		2	9	8	5	8 2		06 ^(b) per paes
Armenia		-	-	-	-	8	8	- 4
Azerbaigian		-	-	_	_	1	-	4
Benin		-	1	1	-		-	-
Bielorussia		9 14	17 18	35 2	254	226	-	8 829
Bolivia		3	4 1	19	80	95	79	
Brasile Bulgaria	15		33 13	31 2	228			34 314 103 1.048
Burkina Faso	38	3 15	1 21	9 2		113	37	20 843
Cambogia		-	-	2	3	5	13	7 30
Camerum	•		- 1	4	29	43	76	50 212
Capo Verde	-		-	-	-	1	-	- 1
Cile	-		•	•	1	-	2	- 3
Colombia	1 25	•			44	43	58	18 236
Costa D'Avorio	-			_			45 1	120 1.360
Costarica	1			2	1	2	4	- 11
Croazia	,			2	2	-	1	6 12
Ecuador	_	14		1	1	1	2	- 5
El Salvador	_	1-				10	3	1 50
Eritrea	_	1		-	1	3	2	2 8
Etiopia	2	79			2	2	1	- 6
Federazione Russa	135	92				93 21		30 774
Filippine	. 5	-					-	21 2.402
Georgia	-	1			5 1		15	7 51
Giordania	_	_			-	-	•	- 2
Guatemala	2	8			_	1	1	- 2
Guinea Bissau	-	_			1		3	9 76
Haiti	-	-	7				1	- 2
Honduras	-	-	-		1	9 1		2 37
India	20	145	102	12		2 13:	- -	<u> </u>
Israele	-	1	1				5 5 1	5 680
Kazakistan	=	-	-					- 3
Kenya	-	-	_	5				2 10
Lettonia	-	-	-		•	- 14		6 26
Libano	-	-	-				_	
Lituania	2	2	5	28	34			
Macedonia	1	-	-	1			•	.,.
Madagascar Malawi	1	3	4	6		-		
Mali	-	-	1	-			•	36 - 1
Marocco	-	-	-	-	-	2		r
Mauritius	1	-	1	-	-	-	-	•
Messico	-	-	-	-	-	1	-	_
Moldova	1	3	7	6	5	9	3	
Mongolia	2	3	•	6	11	9	3	• .
Montenegro	1	-	-	-	-	-		1
Nepal	•	-	-	2	1	-		3
Nigeria	2	34	51	64	54	32	47	284
Pakistan	-	-	-	2		2		4
	-	-	-	1		_	_	
Palestina Perù	-	-	•	_	1	_		1
	10	35	19	30	24	53	26	1
Polonia	5	62	154	148	194	197	118	197
Rep. Del Centro Africa	-	-	-	_	-	1	110	878
Rep. Dem. Del Congo	-	1	-	2	2	5		1
Repubblica Ceca	-	2		-	-	9	4	14
tep. Dem. di Sao Tome'	-		_		1		2	13
Repubblica Dominicana	-	-		-		1	-	1
tomania	23	173	40	70	119		-	1
enegal	-	-	-		. 13	•	-	425
lovacchia	-			29	63	-	1	1
ri Lanka	-	6	7	7	5	26 4	7	125
hailandia	1	2	2	3	5 5		4	33
unisia	-	-	-	-	1	7	-	20
craina	37	451	634	523		400	1	2
ganda	-	-	2	523	655	460	142	2.902
ngheria	1	2	6		-	-	-	2
uguay	-		-	16	26	38	23	112
etnam				-	-	1	-	1
Garani	-	36	90	59	6	138	87	•

⁽a) Dal 16/11/2000 al 31/12/2000

⁽b) Dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Tavola 5.2.2 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo l'utilizzo o meno dell'Ente autorizzato - al 30/06/2006

:				Anni				
Enti	2000 ^(a)	2001	2002	2003	2004	2005	2008(b)	ļ -
						2007	7000	lotale
			vaic	valori assoluti				
Con ente								
autonzzato Minori presi in	146	1.406	2.015	2.608	3.395	2.835	1 433	10 000
carico dalla CAI	1						2	0.000
Senza ente autorizzato Totale	200	391	210	164	¹ ∞	e 0	4 2	17
	\$	/6/:1	2.225	2.772	3.403	2.840	1.449	14.832
			valori	valori percentuali				
Con ente								
autorizzato Minori presi in	42,2	78,2	90'6	94,1	8,66	8.66	o 86	033
carico dalla CAI	1))	, , ,
Senza ente autorizzato	57.8	, 42	' 7	' (1	0,1	1,0	0,1
Totale	100,0	100.0	4, 00,	۵, c	0,2	0,1	0,1	9'9
(a) Dal 16/11/2000 al 31/12/2000		2,00	0,001	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
(b) Dal 01/01/2006 al 30/06/2006								

Tavola 5.2.3 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo il tribunale competente e l'anno della richiesta - al 30/06/2006

				Anni					
minorenni	2000 ^(a)	2000	C						Valori
Torino		7007	7007	2003	2004	2005	2006 ^(b)	Totale	Dercentuali
Milano	21	74	6	164	166	160	g	1	
Broonia Broonia	52	275	237	310	318	900	9 6 5 F	1//	6,3
Diescia	18	111	111	176	2 5	9 6	COL	1.743	14,3
l rento	5	25		2 2	04.	126	69	669	5.7
Bolzano		9 (2 7	7 7	24	33	18	139	, , ,
Venezia	35	5	4 i	16	20	16	4	76	- w
Trieste	3 6	2 :	1/5	250	296	275	166	1 407	, , , ,
Sicono	ກ (44	33	20	54	47	5 5	700	9,1
Cellova	73	89	29	120	136	7 6	- i	202	2,2
Bologna	48	131	120	5 6	0 0	8	61	551	4,5
Firenze	35	134	5 5	70,	/97	186	93	1.027	8.4
Perugia	; er	2 4	3 3	18/	272	165	110	1.003	c oc
Ancona	, () t	\$ \$	35	49	24	16	204	, , ,
Roma	2 6	y ;	36	75	97	53	3.5	26.2	- (
. Si. 1. Δ. 1	9	170	128	228	245	165	3 8	302	3,0
L Adulla	7	34	26	37	0.6	3 8	8	1.041	8,6
Campobasso	7	13	4	5 6	ò	77	တ	172	4,1
Napoli	34	2 %	3 8	₹;	. 23	16	7	89	0.7
Salerno	, L	7 7	8 4	111	138	108	4	581	. α
Bari	ο σ	7 6	<u></u>	90	8	23	7	145	, t
Lecce	ט ע	\$ 5	දු :	98	94	51	12	392	4, 6
Taranto	י כ	Σ ς	=	22	38	30	; [135	, t
Potenza	t	Σ.	13	22	33	36	. 6	2 4	- (
Catanzara	. :	တ	7	∞	12	7	<u>.</u>	45	Z, L
Catalizalo	74	32	36	52	i c	- 6	o į	84	0,4
Reggio di Calabria	7	18	7 2	3 5	2 6	, S	15	264	2,2
Palermo	œ	49	- 4	- 0	3. 1.	17	10	114	6.0
Messina	· (c	? ?	8 4	χ, Σ	54	28	33	290	2,5 A C
Caltanissetta	9 4	5 t	<u> </u>	27	25	25	5	131	
Catania	٠,	5 5	ρį	2	15	တ	7	63	- u
Caqliari	1 4	3 6	87	ဓ	33	18	7	151	, t
Sassari	0	3 9	12	20	26	10	· rc	5 5	- د د
17.01.14		9	4	17	œ	a) c	3 :	ρ C
I ALIA	386	1.843	1.529	2 300	1 0	0 !	7	9	6,0
(a) Dal 16/11/2000 al 31/12/2000	12/2000			200	4.101	2.197	1.139	12.161	100,0
(b) Dal 01/01/2006 al 30/06/2006	06/2006								

Tavola 5.2.4 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo la regione di residenza e l'anno della richiesta. Valori assoluti, valori percentuali e tassi per 100.000 coppie coniugate di 30-59 anni - al 30/06/2006

1				Anni						F
Regioni	2000 ^(a)	2001	2002	2003	8000	2005	(d)0000	·	Valori	rasso medio
Diemonto					1007	COO7	2006	Totale	percentuali	anuno
	20	75	8	161	7					
valle d'Aosta	,	. () r	5	60	158	103	775	6.4	10.7
Lombardia	,	' 60	ာ	4	က	က	,	5	5 6	· ·
ropting Alt- A ::	5	386	351	433	767	177	' "	2	Ľ,	12,1
i en uno-Anto Adige	5	32	24	5	Ş (/10	536	2.460	20.2	28.2
Veneto	35	206	1 5	7 7	43	51	23	220	, L	26.4
Friuli-Venezia Giulia	} c	500	2	241	289	266	154	1 264		70,
licinia	0	46	33	25	85	78	5 6	100.1	7,11	30,7
	12	99	63	177	3 5	₽ 8	S.	278	2,3	26,0
Emilia-Komagna	46	128	122		555	8	22	517	4.3	38.4
loscana	36	137	<u> </u>	7.7	768	181	85	1.014		28.0
Umbria	er.	9	20.	26	286	171	116	1.046	່ແ	2, 6
Marche	, 5	t n	4	31	49	24	15	202	1 0	6.10 0.00
Lazio	2 ;	ຊ	37	73	26	5	2 6	202	\. -	26,2
Series A	56	167	126	226	2 6	3 5	િજ ¦	353	2,9	25,6
Abiuzzo	7	8	27	37	4 6		79	1.028	8,5	21.6
Molise	7	13	; ÷	કે દે	၀ ႏ	24	10	175	4	14.7
Campania	98		2 8	9	52	16	2	88	. ^	· ·
Puglia	3 ;	=	9	141	172	132	י ני	9 6	- 5	30,4
Basilicata	1/	121	79	130	165	10.	3 ;	728	0,9	13,6
asilicata	1	တ	٥	00	3 4	9 ;	4	699	5,5	17.6
Calabria C: ::	21	53	47	۲ ۲	- ;	-	9	47	0.4	28
Sicilia	19	127	;	2 (110	46	24	374	3.	200
Sardegna	. 4	14	3	<u> </u>	126	116	9	000	- (c	7,7
Residenti all'actoria	ဂ	78	16	37	30	5	1 8	000	5,3	14,2
Second all estero	5	5	~	· Cr	3 °	9 (,	143	1,2	9.6
lotale	386	1.843	4 500		7	?	7	20	0.2	. 1
(a) Dal 16/11/2000 al 31/12/2000			1.323	2.300	2.767	2.197	1.139	12.161	100	97.0




Tavola 5.3.1 - Provvedimenti emessi dai Tribunali per i Minorenni in materia di affidamento ·

Affidamenti Affidamati		
familiari alloggio o istituti	Totale	% di affidamenti
		ialiliali
986	1.910	34.7
	2.103	46.9
	1.853	46.2
1.236	2.126	41.9
	2.215	5, 1,
	2 442	0, 7
	2,5,5	F,24
	2.003	44,2
	n.a.	n.d.
819	2.197	30.5
	1.777	46.1
	1.593	54.4
	1.413 1.486 n.d. 1.526 958 727	1.413 1.486 n.d. 1.526 958 727

Tavola 5.3.2 - Provvedimenti emessi dai Tribunali per i Minorenni in materia di affidamento - Anni 2001-2003

Tribunale	Affidan	Affidamenti familiari	·=	T	allocoio o ietituti	9	I		
per i Minorenni	2001	2002	1	allog	anoggio o istituti		Totale	Totale affidamenti	٦ţi
Torino		7007	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Milono	144	168	187	93	7	c	1 00		
o de la companya de l	_	0	C	, c	- (> -	72/	175	187
Brescia	0	14	, 4) 	5	0	~	0	С
Trento	7	<u>†</u> α	‡ (7	33	63	7	45	107
Bolzano	2 6	o (7	17	∞	2	7.0	1 4	2
Venezia	7	œ	7	۳-	80	c	, ,	5 4	•
H-:	4	7	40	C			o .	9	7
rieste	0	0		220	0 6	> ,	4	7	4
Genova	0	· c	o c	၀ဂ္ဂ	239	20	338	239	20
Bologna	4.	, ,	; c	-	0	0	0	0	
Firenze	148	3 8	- ;	64	32	9/	79	5.5	153
Perugia	2	n (118 9	83	81	99	231	180	5 6
Ancona	o u	۷;	2	13	-	-	73))	5 `
Roma	o 4	_ ;	9	16	4	21	2 %	, ק	, ,
L'Aquila	<u> </u>	7.	73	က	Ψ-	C	1 5	3 5	17
Campobases	ဌ	22	27	49	62) Q	5 - 0	2 (13
Variation associated the second secon	2	4	-	2	, 6	3;	o 1	136	107
Napoll	0	0	C	- 6	- L	4	23	25	15
Salerno	64	132	144	60	နှ (ဖ	189	35	9
Bari	17	9		8 9	9 i	45	120	198	186
Lecce	7	5 5	5 6	D (75	89	17	132	146
Taranto	ത	-	9 0	787 20	51	16	189	2	4
Potenza	85	- a	ָ כ	S :	0	0	4	-	
Catanzaro	? ~	<u> </u>	ဂ္ဂ (98	99	56	171	144	, 2
Reggio Calabria	1 2	, 1)	0	0	0	5		5 -
Palermo	<u>1</u> 4	<u>-</u> '	12	17	11	21	00	0 00	י כ
Messina	n 1	,	7	199	81	92	3 5	0 0	کی ! د
	S	တ	9	27	; «	3 7	404	æ	28
Calitatiissetta	0	4	7	i	2	<u> </u>	32	15	20
Catania	10	0		> c	47	m	0	38	10
Cagliari	25	, 2	۶ د	> <u>'</u>	o	0	9	0	2
Sassari	47	- 44	2 2	Ξ;	ო	46	36	24	ا بو
Totale	671	5	ر ب د	24	9	35	7.1	62	8 6
		2							

Tavola 5.3.3 - Provvedimenti emessi dai Tribunali per i Minorenni in materia di affidamento per area territoriale - Anni 2001-2003

% di affidamenti	tamiliari	2002 2003	41,4 68,6 56,1 61,2 47,9 48,4 41,9 31,6 46,1 54,4 leste e Venezia; asso. Catanzaro
% di affi	tam	2001	25,5 59,6 26,8 26,1 30,5 4 0, Trento, Trie
j.		2003	513 227 628 225 1.593 Illano, Torir orenni di: E
Totale affidamenti	aiinaii	2002	560 221 769 227 1.777 Genova, Mili per i Miri
Total		2001	691 285 868 353 2.197 2.197 d i Tribuna
unità ti		2003	161 88 324 154 727 7, Bolzano, ma; del su
Affidamenti a comunità alloggio o istituti	200	7007	328 97 401 132 958 91: Bologna ugia e Ror
Affidame allogo	2004	7007	176 232 352 515 328 161 691 560 513 25,5 170 124 139 115 97 88 285 221 227 59,6 233 368 304 635 401 324 868 769 628 26,8 92 95 71 261 132 154 353 227 225 26,8 Ilrarea del nord i Tribunali per i Minorenni di: Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Tronto, Trento, Ilaper i Minorenni di: Ancona, Firenze, Perugia e Roma; del sud i Tribunali per i Minorenni di: Bari, Campo, Trento, Tre
iliari	2003		352 139 304 71 866 ibunali per il: Ancona,
Affidamenti familiari	2002		232 124 368 95 819 el nord i Tr Minorenni o
Affidar	2001		176 170 233 92 671 dell'area de unali per i N
Aree	territoriali(a)		Centro 176 232 352 515 328 161 691 560 513 25,5 41,4 68,6 Sud 233 368 304 635 401 324 868 769 628 26,8 47,9 48,4 100 Fanno parte dell'area del nord i Tribunali per i Minorenni di: Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Trento,

L'Aquila, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto; delle isole i Tribunali per i Minorenni di: Cagliari, Caltanisetta, Catania,

Tavola 5.3.4 - Provvedimenti di affidamento dei minori del giudice tutelare. Anni 1994-2003

Anni Affidamento di minori (<i>con consenso</i>) 1994 1995 1995 1996 1997 1998 1998 1,039 1,039 1,340 2000 1,340 2002 2002 2003 1,524 (a) sono compresi i provvedimenti presso le preture fino al 01/06/99		
	Anni	Affidamento di minori
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1994	(osuppino in)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1995	1.626
	1996	1.043
	1997	1.039
	1998	1.085
	19999 ^(a)	1.312
	2000	1.259
	2001	1.340
	2002	1.563
	2003	1.524
	(a) sono compresi i progredimenti	1.498
	vicinity of the second pressor of preture fino at 01/06/99	

Tavola 5.3.5 - Provvedimenti di urgenza emessi dai Tribunali per i minorenni a protezione del

:					2002	
i ribunali per i Minorenni	provved.	di cui per allontanamento	namento	provved	di cui per allontanamento	namento
		v.a.	%		v.a.	%
lorino	393	119	303	44		
Willano	199	4	် ဂ	113	33	28,7
Brescia	•	•	2,0	991	82	8,3
Trento	' [°] c	• !	i	36		83.3
Bolzano	5 5	15	65,2	28		60.2
Venezio	16	က	18.8	19		5
renezia	219	26	25.6	257		υ,
rieste	498	10	0 6	3 6	•	32,3
Genova	978	2 4	1,0	ZO1		1,0
Bologna	1.051	Ç 9	1,1	920	323	35,1
Firenze	658	90 (6,5	943	75	8.0
Perugia	250	738	16,6	286	105	10.6
Ancona	2,50	7.5	8,5	242	25	10.3
Roma	17	ဂ	23,8	53	2	000
L'Aquila	9. C	40	7,7	408	15) (°
Campobasso	ç	∞	12,3	81	, cc	5 6
amponasso	τ-	•)	5	y,
Napoli 6 :	330	199	603	1	•	1
Salerno	•)	,	1	•	1
Bari	589	1	ı	7	-	50,0
Lecce	25	' (1.163	46	4.0
Taranto	- 47	8	25,7	53	9	11.3
Potenza	4 5	102	22,6	110	23	200
Catanzaro	7 (7	65 '	81,9	74	25	33.8
Reggio di Calahria	2 (2	38,5	55	4	4,0
Palermo	٠	က	100,0	•	. 1	
Mossino	1.596	647	40.5	1 412	727	' 6
2000	19	12	63.0		£ ,	33,9
caitanissetta	193	22	20,00	7 (1	50,0
Catania	739	8 8	30,1	199	64	32,2
Cagliari	113	8	8,/	1.065	26	5.3
Sassari	5 6	79	54,9	124	42	33.0
ITALIA	0 000	6	56,3	21	12	57.1
	3.484	1 796	000		!	- 5

Tavola 5.3.6 - Provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni - Anni 2001-2003

Tribunali per i	potestà f	potestà fra genitori naturali		Interventi su	Interventi sulla notestà dei genitori	initori.
minorenni	2001	2002	2003	2004	oood and	
Torino	F12	0.70		1002	2002	2003
Milano	0.0	318	501	819	613	848
Brescia	031	47	154	166	1.349	1 606
Trento	AC .	151	127	830	890	-
	4	37	æ	8 6	80g i	069
Bolzano	55	5 5	ရှိ ရ	69	79	78
Venezia	34	4 6	79	103	113	176
Trieste	9 6	161	263	360	602	575
Genova	Q :	32	38	385	411	2 12
Bologno	33	59	19	211	307	767
roogia Fire in F	130	162	165	533	200	<u> </u>
rirenze	143	206	22.	222	329	184
Perugia	13	2	707	5/3	584	843
Ancona	5 4	' ?	'n	184	250	202
Roma	25.4	ک 4	48	73	156	196
L'Aquila	7 7	413	353	295	366	316
Campobasso		50	20	351	534	502
Napoli	4 5	∞	æ	171	163	153
Salerno	2 1	- -	4	066	108	<u> </u>
Bari	•	2	,	29	1	5 0
Lecce	, ,	128	61	2.032	606	718
Taranto	<u>.</u>	90	•	526	410	2 2
Potenza	•	9	•	141	149	25
Catanzaro	; (Ψ-	2	141	165	3 1
Readin di Calabria		15	4	123	248	2 5
		•	5	1	5	77
raiermo	65	52	7	• •	ı	7
Messina	61	3 8	t (883	861	1.193
Caltanissetta	2 0	,	<u> </u>	7	19	2
Catania	1 7	ا د	~	361	383	386
Cagliari	- L	/6	99	525	1.012	843
Sassari	07 9	19	4 0	627	480	2 6
ITALIA	4 54 6	48	29	79	9.	9 4
	7.047	2075				2

6. I MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA

FONTI STATISTICHE

Fonte: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza

Quaderno 33 del CNDM "I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori" Quaderno 24 del CNDM "I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare" Monitoraggio sui minori fuori famiglia, realizzato con Regioni e Province autonome

Fonte: ISTAT

Statistiche Giudiziarie civili. Vari anni

Tavola 6.1 - Minori in affidamento familiare e minori accolti nei servizi residenziali per Regione e Provincia Autonoma al 31/12/2005

Affidamento a servizi residenziali

Piemonte		SCIVICI I CSIUCI I ZIAII	minori accoiti
	1 448	2	
Valle d'Aosta	: : : 4	1/4	1.175
ombo redio	04	2	21
	2.505	275	1.652
Provincia Bolzano	201	33	151
Provincia Trento	101	58	327
eneto	764	2564	1000
Friuli-Venezia Giulia	165	192	1.002
Liauria	000	os S	221
Emilia Damazana(8)	099	52	466
	1.246	190	1.040
	1.725	111	920
Umbria	197	35	252
Marche	281	50	311
(2)0(2)	918	187	
Abruzzo	199	7.0	D00:1
Molise		17 7	E97
Campania	70	<u></u>	96
	9//	170	1.384
r ugina Bosiii ooto (d)	1.404	170	1.175
Calabria	æ	19	152
arabria -:::-(e)	354	68	516
	n.d.	216	: T
Sardegna	62	64	337
lotale	13.159	2.226	10 613

Il dato dei minori in affidamento familiare è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli affidamenti giudiziali nel Comune di Roma.

(c) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2006

(d) il dato si riferisce ai soli affidamenti familiari giudiziali

(e) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli istituti per minori. I servizi dispongono complessivamente di 2.066 posti.
 (f) il dato degli affidamenti familiari è riferito al 31/12/2002
 n.d. = dato non disponibile

Tavola 6.2 - Minori in affidamento familiare e minori accolti nei servizi residenziali per Regione e Provincia Autonoma al 31/12/2005 Tassi per 1.000 abitanti della stessa età

Regioni e Province autonome	residenti	minori accord ilei servizi resideriziali ogni 1.000 minori residenti
Piemonte	c	00000
Valle d'Aosta	8,2	1,8
Lombardia	2,4	1,1
Provincia Bolzano	1,7	1,1
Provincia Trento	2,1	1,6
Veneto	4m.	3,6
Friuli-Venezia Ginlia	1,0	1,3
Liquitia	1,0	1,3
Emilia-Romacna (a)	3,2	2,2
Tocons	2,1	1,7
Marche	8,8	9,1
Umbria	1,5	2,0
Lazio(b)	1,2	5,1
Abruzzo	1,0	1,1
Molise	6'0	1,2
Campania	1,5	1,8
Puglia ^(c)	9,0	1,1
Basilicata ^(d)	8,	1,5
Calabria	0,1	4,1
Sicilia (e)	6'0	1,3
Sardeona ⁽⁾	n.c.	n.c.
Totale	6,0	1,3
	4	

n.c. = non calcolabile

⁽b) il dato dei servizi residenziali è riferito al 30/11/2006, e il numero dei minori accolti è stimato.

Il dato dei minori in affidamento familiare è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli affidamenti giudiziali nel Comune di Roma.

⁽c) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2006

⁽d) il dato si riferisce ai soli affidamenti familiari giudiziali

⁽e) il dato dei servizi residenziali è riferito al 31/12/2003 e non comprende gli istituti per minori. I servizi dispongono complessivamente di 2.066 posti.

⁽f) il dato degli affidamenti familiari è riferito al 31/12/2002